

FORMAZIONE PROFESSIONALE

# PATRONATO 4.0

## Il Manuale delle Competenze

Aggiornamenti fiscali, novità previdenziali, bonus e curiosità

Le tabelle dei diritti del Consulente 4.0

Pensioni 2025. Tutti i modi per andarci



# NUOVE OPPORTUNITÀ E SFIDE PER AZIENDE, LAVORATORI E PENSIONATI

---

I panorama giuslavoristico italiano si appresta ad affrontare un anno di significative trasformazioni. Il 2025 si preannuncia come un periodo di svolta, caratterizzato da riforme strutturali che mirano a modernizzare e rendere più flessibile il mercato del lavoro, bilanciando le esigenze di imprese e lavoratori in un contesto economico in rapida evoluzione.

La Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) e la recente Legge 203/2024 introducono un ventaglio di novità che spaziano dalla revisione del sistema contributivo alla ridefinizione delle modalità contrattuali, passando per innovative misure di welfare e sostegno all'occupazione.

Tra le modifiche più rilevanti, spicca l'introduzione delle “*dimissioni per fatti concludenti*”, che ridefinisce il concetto di risoluzione del rapporto di lavoro in caso di assenze prolungate. Questa norma, che mira a contrastare comportamenti negligenti, solleva al contempo interrogativi sulla tutela dei diritti dei lavoratori in situazioni di reale difficoltà.

Non meno significativa è la rimodulazione del periodo di prova nei contratti a tempo determinato, con l'introduzione di criteri precisi per la sua durata in relazione alla lunghezza complessiva del contratto. Questa misura promette di offrire maggiore chiarezza e prevedibilità sia per i datori di lavoro che per i lavoratori.

Sul fronte del sostegno all'occupazione, la legge introduce una serie di incentivi mirati, tra cui spicca la decontribuzione per le lavoratrici madri. Questa misura, che si applica sia alle dipendenti che alle autonome, rappresenta un passo importante verso il sostegno dell'occupazione femminile e la conciliazione tra lavoro e famiglia.

Il legislatore ha inoltre posto l'accento sulla flessibilità in uscita dal mondo del lavoro, confermando e in alcuni casi modificando misure come “Quota 103” e l'APE sociale. Queste disposizioni mirano a offrire maggiori opzioni ai lavoratori prossimi alla pensione, pur nel contesto di un sistema previdenziale che deve fare i conti con le sfide demografiche.


Nel campo della tassazione, la conferma strutturale dell'IRPEF a tre scaglioni promette di semplificare

il sistema fiscale, mentre l'aumento della soglia di non imponibilità dei fringe benefit<sup>8</sup> offre nuove opportunità di welfare aziendale.

Questo capitolo si propone di analizzare in dettaglio queste e altre novità legislative, offrendo una panoramica completa e approfondita delle modifiche che plasmeranno il mondo del lavoro nel 2025. L'obiettivo è fornire ai professionisti del settore, ai datori di lavoro e ai lavoratori stessi gli strumenti per navigare con consapevolezza in questo nuovo scenario normativo, cogliendone opportunità e sfide.

Ci addenteremo nelle pieghe di queste riforme, esaminandone non solo gli aspetti tecnici, ma anche le potenziali implicazioni pratiche e le prospettive future. In un'epoca di rapidi cambiamenti economici e sociali, comprendere a fondo queste novità legislative diventa cruciale per tutti gli attori del mondo del lavoro.

Prepariamoci dunque a esplorare insieme questo nuovo orizzonte normativo, con lo sguardo rivolto a un futuro del lavoro che si preannuncia ricco di sfide ma anche di opportunità.



***PATRONATO 4.0***

***2025***

## Sommario

LA LEGGE N. 203.....	10
LE DIMISSIONI PER FATTI.....	11
CONTRATTO A TEMPO.....	12
SMART WORKING E .....	13
CASSA INTEGRAZIONE E.....	14
CONCILIAZIONI IN MATERIA DI.....	16
INDICAZIONI OPERATIVE DELL'INL.....	17
LA LEGGE 207/2024 –LEGGE DI.....	18
LAVORATORI DOMESTICI - .....	19
LAVORATORI GESTIONE .....	21
LAVORO AUTONOMO.....	23
LAVORO DIPENDENTE PUBBLICO .....	24
LAVORO AGRICOLO –CONTRIBUTI .....	27
LAVORATORI MARITTIMI –.....	29
INDOTTO ILVA.....	31
FONDO VITTIME PER INCIDENTI .....	32
SPENDING REVIEW E TETTO AGLI.....	33
RIDUZIONE CONTRIBUTI .....	34
BONUS QUOTAZIONE PMI.....	35
BONUS ZES UNICA MEZZOGIORNO .....	36
BONUS ZES UNICA SETTORE.....	38
ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI.....	39
INVESTIMENTI IN START UP.....	41
LAVORATORI FRONTALIERI .....	42
PIANI DI STOCK OPTION.....	43
FORMAZIONE ALLE AGENZIA PER.....	44
INFERMIERI.....	45
MAGGIORAZIONE 20%.....	46
DETASSAZIONE DEL LAVORO.....	47
TRATTAMENTO INTEGRATIVO.....	49
DECONTRIBUZIONE PER .....	50
MANCE AL PERSONALE DI BAR E.....	51
LE NOVITÀ IN MATERIA FISCALE .....	52
SCHEDE TECNICHE ISEE 2025. ....	53
ASSEGNO UNICO UNIVERSALE.....	54
IRES PREMIALE.....	55
TASSAZIONE DELLE.....	57
C.I.N. –CODICE IDENTIFICATIVO .....	58
CUNEO FISCALE E IRPEF .....	60
RIDETERMINAZIONE VALORI PER.....	62
AUTO CONCESSE IN USO.....	64

MISURE FISCALI PER I PREMI DI .....	66
MISURE IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ.....	68
CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE .....	69
MUTUI PER LA PRIMA CASA.....	70
FLAT TAX .....	72
DEFERRED TAX ASSETS- DTA.....	73
DETRAZIONI IRPEF PER LE SPESE .....	74
TAX CREDIT CINEMA.....	75
WEB TAX.....	76
IMU. ESENZIONE ZONE .....	77
REVERSE CHARGE. ESTENSIONE .....	78
ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF.....	79
ATTIVITÀ SPORTIVA ALPINISTICA .....	80
CORSE IPPICHE.....	81
SPESA DETRAIBILE PER CANI .....	82
ESTENSIONE UTILIZZO E-DAS.....	83
LE NOVITÀ IN MATERIA DI .....	84
INCENTIVO PER CHI LAVORA.....	85
ABROGAZIONE LIMITE DI ETÀ.....	87
MAGGIORAZIONE ALIQUOTA .....	88
NASPI. NUOVI REQUISITI.....	90
IDIS. PRESTAZIONI PER.....	91
ABROGAZIONE ART. 2 TER LEGGE .....	93
PENSIONE ANTICIPATA.....	94
QUOTA 103 - PROROGA .....	95
APE SOCIALE –PROROGA .....	96
INCREMENTO PENSIONI MINIME .....	97
INCREMENTO MAGGIORAZIONI .....	98
DONNE CON 4 O PIU' FIGLI.....	99
PENSIONATI ALL'ESTERO.....	100
PENSIONE ANTICIPATA A.....	101
ABROGAZIONE TRATTAMENTO .....	103
CARTA PER I NUOVI NATI.....	104
CONGEDO PARENTALE .....	105
CARTA DEDICATA A TE .....	106
MODIFICHE REQUISITI E.....	107
MESSAGGIO INPS 4468 DEL.....	109
INDENNITÀ ANTITUBERCOLARI.....	111
MODIFICHE INTRODOTTEDALLA .....	113
PENSIONE IN GESTIONE SEPARATA .....	115
SINTESI DELLE PRINCIPALI.....	117
L'ASSEGNO UNICO UNIVERSALE .....	120
I BONUS PER IL 2025 .....	122

BONUS ANZIANI DISABILI .....	123
BONUS ASILO NIDO E ASSEGNO UNICO .....	125
BONUS ATTIVITÀ EXTRA .....	126
BONUS MOBILI .....	127
BONUS ELETTRODOMESTICI .....	8
BONUS IMPIANTI SPORTIVI .....	9
LE CURIOSITÀ E ALTRI INTERVENTI .....	10
EDUCAZIONE SESSUALE E .....	11
SCUOLE PARITARIE CHE .....	12
CONTRASTO ALLA POVERTÀ .....	13
ALLOGGI PER STUDENTI .....	14
BORSE DI STUDIO PER STUDENTI .....	15
NORMA “ANTI-RENZI” .....	16
SANITÀ. INAIL. CNR .....	17
GRANDI OPERE E TRASPORTI .....	19
AUTOMOTIVE, PEDAGGI, .....	21
LE TABELLE DEI DIRITTI PER L'ANNO 2025 .....	23
L'INTEGRAZIONE AL .....	24
L'ASSEGNO SOCIALE (L. 335/95) .....	26
CUMULO DELLA PENSIONE AI .....	28
IMPORTO AGGIUNTIVO .....	30
SOMMA AGGIUNTIVA .....	31
LE MAGGIORAZIONI SOCIALI – .....	34
LA PEREQUAZIONE AUTOMATICA .....	36
LE INDENNITÀ PER GLI INVALIDI .....	38
INDICE DI RIVALUTAZIONE PROVVISORIO PER L'ANNO 2025 .....	40
RIVALUTAZIONE PER I RESIDENTI .....	41
INCREMENTO PER L'ANNO .....	42
RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI .....	44
GESTIONE FISCALE DELLE .....	45
PRESTAZIONI DI INVALIDITÀ .....	47
TRASFORMAZIONE DELLE .....	48
CALENDARIO E MODALITÀ DI .....	49
IL MINIMALE E IL MASSIMALE .....	51
IMPORTO MINIMO (SOGLIA) .....	52
PARAMETRI DI CALCOLO DELLA .....	53
PARAMETRI DI CALCOLO DELLA .....	55
PARAMETRI DI CALCOLO DELLA .....	57
RECUPERO DEGLI INDEBITI .....	59
LA RIFORMA DELLA DISABILITÀ .....	79
TUTTI I MODI PER ANDARE IN PENSIONE NEL .....	82
TUTTI I MODI PER ANDARE IN .....	83
I SISTEMI DI CALCOLO DELLA .....	84



PENSIONE ANTICIPATA .....	86
PENSIONE ANTICIPATA QUOTA 103 .....	88
PENSIONE ANTICIPATA PER .....	89
PENSIONE OPZIONEDONNA .....	90
PENSIONE ANTICIPATA IN .....	91
PENSIONE DI VECCHIAIA .....	92
PENSIONE PER LAVORI USURANTI .....	99
ASSEGNO ORDINARIO DI .....	100
PENSIONE DI INABILITÀ AL .....	101
APE SOCIALE 2025 .....	102
ASSEGNO SOCIALE 2025 .....	103
INDENNIZZO COMMERCIALISTE .....	104
PERMANENTE ALLA MANSIONE (ARTT. 71 E 129 DPR 3/1957) .....	105
PUBBLICO IMPIEGO. PENSIONE .....	108
LE PENSIONI DEL COMPARTO .....	110
LE PENSIONI DEL MONDO DELLO .....	113
LA PENSIONE DEL PERSONALE .....	114
LA PENSIONE DI VECCHIAIA DEI .....	115
LA PENSIONE DI VECCHIAIA .....	116
LA PENSIONE DI VECCHIAIA DEI .....	117
LA PENSIONE DI VECCHIAIA .....	118
IL SUPPLEMENTO DI PENSIONE .....	122
LA RENDITA INTEGRATIVA .....	123
L'ASSEGNO DI ESODO - .....	124
IL CONTRATTO DI ESPANSIONE .....	125
LA PENSIONE PER LE .....	126
NOVITÀ PER GLI ISCRITTI .....	127
CASSA GEOMETRI .....	128
CASSA FORENSE .....	129
CASSA NOTARIATO .....	130
CASSA DOTTORI COMMERCIALISTI - .....	131
CASSA RAGIONIERI E PERITI .....	132
ENTE DI PREVIDENZA E .....	140
ENTE DI PREVIDENZA PERITI .....	141
FONDAZIONE ENPAIA PER .....	142
PREVIDENZA PER I GIORNALISTI - .....	143
ISTITUTO NAZIONALE DI .....	144
PREVIDENZA PER GLI AGENTI DI .....	145

LA LEGGE N. 203

## DEL 13 DICEMBRE 2024

**E**ntrata in vigore il 12 gennaio 2025, rappresenta un significativo passo avanti nella regolamentazione del mondo del lavoro in Italia. Questo provvedimento, noto anche come “Collegato lavoro”, di cui in seguito vengono riportate le principali disposizioni, introduce una serie di disposizioni trasversali che toccano diversi aspetti cruciali del panorama lavorativo, dalla sicurezza sul lavoro ai contratti, passando per gli ammortizzatori sociali e la formazione professionale.



## LE DIMISSIONI PER FATTI

# CONCLUDENTI

---

**C**on decorrenza dal 12.01.2025 viene introdotta una nuova fattispecie di risoluzione del rapporto di lavoro attraverso la quale il legislatore ha inteso affrontare il fenomeno delle dimissioni non comunicate, definendo in modo più chiaro le conseguenze delle assenze ingiustificate da parte dei lavoratori.

La norma stabilisce che il rapporto di lavoro si considera concluso per volontà del lavoratore in caso di assenza ingiustificata che superi:

- **il periodo previsto dal contratto collettivo:** ogni contratto collettivo potrà specificare le tempistiche relative alle assenze giustificate.
- **In assenza di una previsione contrattuale:** si applica un limite generale di 15 giorni.

Questa nuova categoria di dimissioni mira a contrastare comportamenti negligenti da parte dei lavoratori, che si assentano senza comunicare formalmente la loro intenzione di dimettersi.

La norma mira a disincentivare l'assenza non giustificata, che può essere utilizzata da alcuni lavoratori come strategia per ottenere indebitamente la NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego) e ad **evitare oneri per i datori di lavoro:** In passato, i datori di lavoro si trovavano spesso a dover affrontare costi legati al "ticket" per il licenziamento disciplinare contestato, anche in situazioni in cui il lavoratore non aveva formalmente comunicato le proprie dimissioni.

**Difesa del Lavoratore.** Nonostante la nuova disciplina, il lavoratore conserva la possibilità di difendersi da questa presunzione di dimissioni.

- **Causa di forza maggiore:** il lavoratore può dimostrare che l'assenza è stata causata da eventi imprevisti e non controllabili.
- **Responsabilità datoriale:** è possibile contestare la risoluzione del rapporto se si prova che la causa dell'assenza è riconducibile a comportamenti o negligenze del datore di lavoro.

**Obblighi del Datore di Lavoro.** La normativa pone anche specifici oneri a carico del datore di lavoro.

- **Comunicazione all'Ispettorato del Lavoro:** è obbligatorio informare la sede territoriale dell'ispettorato competente riguardo al superamento dei termini contrattuali o legali relativi alle assenze ingiustificate. Questo adempimento è fondamentale per garantire trasparenza e correttezza nella gestione delle risoluzioni contrattuali.

CONTRATTO A TEMPO

# DETERMINATO E PERIODO DI PROVA

---

Introdotte importanti modifiche alla disciplina del periodo di prova nei contratti a tempo determinato stabilendo criteri precisi per la sua durata.

Il legislatore ha stabilito un criterio base per determinare la durata del periodo di prova: **un giorno di lavoro ogni 15 giorni di calendario**.

Questo rapporto fornisce una linea guida chiara per calcolare la durata del periodo di prova in relazione alla durata complessiva del contratto.

La norma prevede limiti minimi e massimi per la durata del periodo di prova, differenziati in base alla durata del contratto.

**Per contratti fino a 6 mesi:** durata minima: 2 giorni; durata massima: 15 giorni

**Per contratti da 6 a 12 mesi:** durata massima: 30 giorni

È importante notare che la legge lascia spazio a disposizioni più favorevoli per il lavoratore.

**Contrattazione collettiva:** sono fatte salve eventuali previsioni di maggior favore presenti nei contratti collettivi. Questo permette una certa flessibilità e adattabilità alle esigenze specifiche dei diversi settori lavorativi.

La durata del periodo di prova risulta proporzionale alla durata complessiva del contratto, garantendo un equilibrio tra le esigenze di valutazione del datore di lavoro e la stabilità lavorativa del dipendente. L'imposizione di limiti massimi previene periodi di prova eccessivamente lunghi, che potrebbero essere utilizzati impropriamente. La definizione di criteri precisi riduce il rischio di contenziosi e fornisce un quadro chiaro sia per i datori di lavoro che per i lavoratori.

SMART WORKING E

# COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE - LEGGE N. 203, DEL 13 DICEMBRE 2024

I quadro normativo aggiornato introduce precise regole per la gestione del lavoro agile, con particolare attenzione agli adempimenti comunicativi.

## Tempistiche e modalità di comunicazione

**Termine generale:** 5 giorni lavorativi dall'avvio, modifica o cessazione dello smart working per i **datori di lavoro privati**. Per PA e agenzie di somministrazione: giorno 20 del mese successivo.

**Piattaforma obbligatoria.** Portale Servizi Lavoro del MLPS, accessibile tramite SPID/CIE. Alternative tecniche: API REST o invii massivi via Excel per grandi aziende.

**Contenuti trasmessi:** nominativi lavoratori, date di inizio/cessazione, eventuali proroghe.

## Accordo individuale

Obbligo di forma scritta (art. 19 L. 81/2017) con conservazione quinquennale. Deve includere le modalità esecuzione prestazione, i tempi di riposo e disconnessione e le misure sicurezza tecnologiche. **Non va allegato** alla comunicazione telematica.

## Riferimenti Normativi. DM 149/2022 e Art. 23 L. 81/2017

## Regime Sanzionatorio

**Mancata/comunicazione tardiva:** sanzione da **100-500€** per ogni lavoratore interessato.

**Responsabilità datoriale:** Include verifica correttezza dati trasmessi e aggiornamento in caso di variazioni.

**Settore Privato.** Comunicazione immediata (5 giorni) e priorità per categorie fragili e caregivers.

**Settore Pubblico.** Termine al 20 del mese successivo e applicazione disciplina compatibile con ordinamento PA.

# SVOLGIMENTO ATTIVITÀ LAVORATIVA

La compatibilità tra fruizione della Cassa Integrazione Guadagni (CIG) e svolgimento di attività lavorative è stata oggetto di modifiche normative, con implicazioni operative per lavoratori e datori di lavoro.

**Sospensione proporzionale del trattamento.** Il lavoratore beneficiario di integrazioni salariali perde il diritto al trattamento esclusivamente per le giornate effettivamente lavorate indipendentemente dalla tipologia contrattuale (subordinato/a tempo determinato/autonomo).

**Superamento delle precedenti limitazioni.** Eliminata la distinzione tra contratti subordinati a termine  $\leq 6$  mesi (sospensione totale) e  $> 6$  mesi (sospensione parziale). La nuova disciplina applica la riduzione proporzionale a tutti i casi.

**Attività potenzialmente remunerative.** L'obbligo di comunicazione sussiste anche per attività **non effettivamente retribuite**, purché idonee a generare reddito (es. tirocini formativi, collaborazioni occasionali).

## Comunicazioni Obbligatorie

**Onere primario del lavoratore.** Il beneficiario deve **comunicare preventivamente all'INPS** l'avvio di qualsiasi attività, con le seguenti modalità:

- **valutazione delle UNILAV:** Le comunicazioni obbligatorie effettuate dal nuovo datore di lavoro (modello UNILAV) assolvono l'obbligo del lavoratore, purché trasmesse **entro le 24 ore precedenti l'inizio del rapporto**.
- **Eccezioni:** le comunicazioni delle agenzie di somministrazione (modello UNISOM) **non sono considerate valide** per l'assolvimento dell'obbligo, a causa dei termini di invio fissati al 20 del mese successivo.

La mancata comunicazione comporta la **decadenza totale** dal diritto all'integrazione salariale per l'intero periodo e la possibilità di licenziamento per giusta causa in casi di condotta fraudolenta (es. doppia percezione di reddito).

### Interpretazione estensiva dell'attività lavorativa

La Cassazione ha chiarito che rientrano nell'obbligo di comunicazione **anche attività preparatorie** (es. corsi di formazione per licenze professionali) e collaborazioni non continuative.

**Circolare INPS n. 57/2014.** Conferma la validità delle comunicazioni UNILAV ai fini dell'adempimento, ma ribadisce la **responsabilità residuale del lavoratore** di verificare l'avvenuta trasmissione.

Se il nuovo datore omette la comunicazione UNILAV, il lavoratore decade dalla CIG nonostante la buona fede.

Quadro sanzionatorio	
<b>Mancata comunicazione INPS</b>	Decadenza dal trattamento + recupero indebito
<b>Attività non comunicata</b>	Riduzione CIG proporzionale alle giornate lavorate + eventuale licenziamento
<b>Comunicazione tardiva (&gt;5 gg)</b>	Sanzione amministrativa 100-500€ per il datore



# CONCILIAZIONI IN MATERIA DI LAVORO

---

I **Collegato Lavoro 2025** impone l'obiettivo di razionalizzare i tempi e garantire maggiore flessibilità. Al contempo, la recente giurisprudenza e le indicazioni dell'INL precisano criteri operativi e limiti.

## **Modalità Telematica delle Conciliazioni**

L'**art. 20 del Collegato Lavoro** stabilisce che i procedimenti di conciliazione ex artt. 410, 411 e 412-ter c.p.c. possano svolgersi **in modalità telematica o mediante collegamenti audiovisivi**.

**Base normativa.** La riforma riconosce formalmente la validità delle conciliazioni da remoto, già sperimentate durante la pandemia, eliminando dubbi interpretativi sulla loro efficacia.

**Decreto attuativo.** Entro 12 mesi dall'entrata in vigore, un decreto interministeriale definirà le regole tecniche per l'uso di piattaforme digitali, garantendo sicurezza dei dati e autenticità delle parti.

**Interim.** Fino all'adozione del decreto, le procedure continuano secondo le modalità vigenti, con possibilità di utilizzo di strumenti telematici già disponibili.

**Sedi Protette e Neutralità del Luogo.** La Cassazione, con l'**ordinanza n. 10065/2024**, ha ribadito che le conciliazioni in materia di lavoro richiedono **sedi fisiche neutrali**, escludendo i locali aziendali anche in presenza di sindacalisti.

## **Sedi ammesse**

**Aule giudiziarie** (art. 185 c.p.c.).

**Commissioni di conciliazione presso l'INL** (art. 410 c.p.c.).

**Sedi sindacali** (art. 411 c.p.c.), purché identificate dai contratti collettivi come luoghi fisici estranei all'azienda.

**Collegi di conciliazione e arbitrato** (art. 412-ter c.p.c.).

**Altre sedi previste dalla contrattazione collettiva**, purché neutre.

Le conciliazioni concluse in sedi non neutrali (es. uffici aziendali) sono **nulle**, anche se assistite da rappresentanti sindacali. La neutralità del luogo è considerata requisito essenziale per garantire la **libera determinazione del lavoratore**.



# INDICAZIONI OPERATIVE DELL'INL (NOTA 9740/2024)

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito linee guida preliminari sulle novità, con particolare attenzione alle **dimissioni per fatti concludenti** e alle verifiche ispettive.

## Comunicazione del datore di lavoro


- Obbligo di segnalare all'INL l'assenza ingiustificata protratta oltre i termini contrattuali (o 15 giorni in assenza di previsioni).
- Utilizzo di un **modello standard** per la trasmissione telematica.

## Verifica dell'INL

- Accertamento della veridicità della comunicazione entro **30 giorni**, con possibile coinvolgimento del lavoratore o terzi.
- In caso di assenza giustificata (forza maggiore o responsabilità datoriale), il rapporto non si considera risolto.

## Effetti

- Risoluzione automatica del rapporto e **decadenza dal diritto alla NASpI** per il lavoratore.
- Obbligo per il datore di lavoro di inviare la comunicazione di cessazione tramite modello **UniLav**.



## LA LEGGE 207/2024 – LEGGE DI **BILANCIO 2025**

---

**S**egna un punto di svolta significativo nel panorama lavorativo italiano, introducendo una serie di misure che mirano a rimodellare il rapporto tra lavoratori, imprese e fisco. Questo provvedimento, entrato in vigore il 1° gennaio 2025, porta con sé un ventaglio di novità che promettono di influenzare profondamente il mondo del lavoro nei prossimi anni.

Dalle modifiche al cuneo fiscale alla conferma delle aliquote IRPEF, passando per nuove agevolazioni per le assunzioni e il sostegno all'occupazione nel Mezzogiorno, la legge di Bilancio 2025 si propone di affrontare alcune delle sfide più pressanti del mercato del lavoro italiano. In questo capitolo, esploreremo le principali innovazioni che caratterizzeranno il panorama lavorativo del 2025, analizzando come queste potrebbero impattare sia sui lavoratori che sulle imprese.



# LAVORATORI DOMESTICI - CONTRIBUTI E STRUTTURA 2025

L'INPS, con la **circolare n. 29/2025**, ha definito gli adempimenti contributivi per il lavoro domestico, introducendo modifiche significative in linea con gli aggiornamenti normativi e gli indici ISTAT.

## Aggiornamento delle Aliquote Contributive

I contributi per colf, badanti e baby-sitter sono stati ricalibrati sulla base della **variazione ISTAT dello 0,8%** (periodo 2023-2024). Le fasce di retribuzione imponibile e i relativi contributi orari sono così strutturati:

Retribuzione Effettiva Oraria	Contributo Orario (con CUAFF)	Contributo Orario (senza CUAFF)
Fino a € 9,48	€ 1,68	€ 1,69
€ 9,49 - € 11,54	€ 1,89	€ 1,90
Oltre € 11,54	€ 2,30	€ 2,32
<b>Oltre 24 ore settimanali</b>	€ 1,22	€ 1,23

Fonte: *Circ. INPS 29/2025*

**Esoneri CUAFF:** Per i datori che versano contributi alla Cassa Unica Assegni Familiari, resta la riduzione del 0,48% sull'ASpl.

## Contratti a Tempo Determinato

È confermato il **contributo addizionale dell'1,40%** sulla retribuzione imponibile per i rapporti a termine, **esclusi** i casi di sostituzione di lavoratori assenti (per una retribuzione oraria di € 10,00, il contributo aggiuntivo sarà pari a € 0,14/ora).

## Incentivo al posticipo del pensionamento

I lavoratori domestici che maturano entro il **31/12/2025** i requisiti per:

- **pensione anticipata flessibile** (Quota 103: 62 anni + 41 contributi);
- **Pensione ordinaria anticipata** (42 anni e 10 mesi contributi per uomini; 41 anni e 10 mesi per donne).

possono **rinunciare all'accredito contributivo** della quota a proprio carico (9,19%). Tale importo è corrisposto in busta paga, escluso da imponibile fiscale e contributivo.

### **Minimi Retributivi 2025**

Il Ministero del Lavoro ha incrementato dello **0,96%** i minimi tabellari, con effetto dal 1° gennaio 2025:

- **colf livello B:** da € 6,62 a € 6,68/ora;
- **Badante convivente (livello Cs):** € 1.137,86/mese (+€ 10,82);
- **Baby-sitter:** da € 7,03 a € 7,10/ora.

*Nota:* L'aumento potrebbe essere assorbito da superminimi preesistenti.

**Scadenze.** Versamenti trimestrali entro il 10 del mese successivo (es.: 10 aprile per il 1° trimestre).

**Comunicazioni.** Obbligo di trasmettere i dati all'INPS tramite modello UniLav in caso di cessazione rapporto.

**Sanzioni.** Omessa comunicazione o versamento comporta multe da **€ 100 a € 500** per lavoratore.

### **Riferimenti Normativi**

- **Circolare INPS 29/2025.** Definisce contributi, esoneri CUAF e incentivi pensionistici.
- **Legge 207/2024 (Art. 1, c. 161):** Disciplina l'opzione di posticipo contributivo.



# SEPARATA – CONTRIBUTI E STRUTTURA 2025

Il sistema contributivo della **Gestione Separata INPS** per il 2025 introduce aggiornamenti significativi, con aliquote differenziate e criteri di calcolo specifici per categorie di lavoratori. Ecco una sintesi strutturata delle principali disposizioni.

## Aliquote contributive per categoria

Le aliquote variano in base alla tipologia di attività e allo status previdenziale del lavoratore

Categoria	Aliquota Totale	Composizione
<b>Collaboratori e figure assimilate</b>	35,03%	33% IVS + 0,72% maternità/malattia + 1,31% DIS-COLL
<b>Professionisti autonomi</b>	26,07%	25% IVS + 0,72% maternità/malattia + 0,35% ISCRO
<b>Magistrati onorari (senza altra previdenza)</b>	35,03%	33% IVS + 2,03% maternità/malattia
<b>Pensionati o assicurati altrove</b>	24%	Contribuzione base

Fonte: Circolare INPS n. 27/2025

## Massimali e Minimali di Reddito 2025

- **Minimale contributivo:** € 18.555 (soglia sotto la quale non si applicano contributi).
- **Massimale contributivo:** € 120.607 (limite oltre il quale non si versano ulteriori contributi)

## Contributi minimi annuali per categoria

Categoria	Importo Minimo
Professionisti autonomi	€ 4.837,29
Collaboratori e parasubordinati	€ 6.499,82
Pensionati/assicurati altrove	€ 4.453,20

**Contribuzione aggiuntiva DIS-COLL.** Applicata al 1,31% per i collaboratori, finanzia la disoccupazione involontaria (NASpl).

**Ripartizione oneri per Co.Co.Co. Committente:** 2/3 dell'aliquota totale (es. 23,35% su 35,03%).

**Collaboratore:** 1/3 (es. 11,68%).

### **Scadenze**

- 30 giugno: saldo 2024 + 40% acconto 2025.
- 30 novembre: 40% acconto residuo.

### Tutele previdenziali aggiuntive

- **Maternità/malattia:** 0,72% per professionisti, 0,50% per collaboratori.
- **ISCRO (Indennità Straordinaria Continuità Reddituale):** 0,35% per professionisti

### Implicazioni per i Professionisti

- **I liberi professionisti** senza altre coperture versano il 26,07%, con un minimo di € 4.837,29 annui.
- Chi ha **altre forme previdenziali** (es. pensione) paga il 24%, indipendentemente dal reddito.

LAVORO AUTONOMO.

# COMMERCIO E ARTIGIANIATO – NOVITÀ E AGEVOLAZIONI

**R**iduzione del 50% per Nuovi Iscritti. I soggetti che si iscrivono per la prima volta nel 2025 alle gestioni INPS degli artigiani o dei commercianti beneficiano della **riduzione del 50%** sui contributi previdenziali (fissi e variabili) per **36 mesi consecutivi** dall'avvio dell'attività.

**Destinatari sono gli imprenditori individuali** (anche in regime forfettario), i soci di società e i collaboratori familiari.

Iscrizione alle gestioni INPS artigiani/commercianti **entro il 31 dicembre 2025**. L'agevolazione è **alternativa** alla riduzione del 35% prevista per i forfettari (L. 190/2014).

## **Struttura dei contributi 2025**

### **Quota fissa**

- **Artigiani:** ~€ 4.500/anno (stimato, in aumento del 2% rispetto al 2024).
- **Commercianti:** ~€ 4.600/anno (stimato).
- Con la riduzione al 50%, si pagano **€ 2.250/anno per artigiani** e **€ 2.300/anno per commercianti**.

### **Quota variabile**

- Calcolata sul **reddito eccedente i € 18.504** (soglia 2024, aggiornata al 2025).
- Aliquota: **24% per artigiani, 24,48% per commercianti**.
- Anche questa quota è ridotta del 50%.

## **Scadenze e Versamenti**

### **Rate trimestrali**

**16 maggio 2025** (primo trimestre).

**20 agosto 2025** (secondo trimestre).

**16 novembre 2025** (terzo trimestre).

**16 febbraio 2026** (quarto trimestre).

**Implicazioni sul Montante Contributivo.** La riduzione del 50% comporta un **accredito contributivo ridotto**: I mesi di contribuzione saranno proporzionali all'importo versato.

LAVORO DIPENDENTE PUBBLICO

# E PRIVATO – CONTRIBUTI E STRUTTURA 2025

## Ripristino delle aliquote contributive piene

Dal 1° gennaio 2025, termina lo sgravio contributivo temporaneo introdotto negli anni precedenti.

**Settore privato.** Aliquota contributiva al **9,19%** (33% a carico del datore, 9,19% a carico del lavoratore).

**Settore pubblico.** Aliquota contributiva all'**8,80%** (33,23% a carico dell'amministrazione, 8,80% a carico del dipendente).

**Eccezioni.** Lavoratori con **redditi ≤ €20.000** beneficiano di una **riduzione strutturale del cuneo fiscale**.

### Taglio strutturale del cuneo fiscale

La legge stabilizza la riduzione contributiva per i redditi medio-bassi, applicata direttamente in busta paga:

Fascia di Reddito Annuo	Riduzione Contributi
Fino a € 8.500	7,1%
€ 8.501 - € 15.000	5,3%
€ 15.001 - € 20.000	4,8%

**Esempio:** Per un reddito di € 10.000, il taglio riduce i contributi INPS del lavoratore di **€ 530 annui**



## Nuova Struttura IRPEF 2025

Le aliquote Irpef sono confermate su **tre scaglioni**

Reddito Imponibile	Aliquota
Fino a € 28.000	23%
€ 28.001 - € 50.000	35%
Oltre € 50.000	43%

**Detrazione lavoro dipendente.** Aumentata a **€ 1.955** per redditi  $\leq$  € 15.000, con soglie progressive.

**Bonus per figli.** + € 100 per figli a carico under 21, con detrazioni fino a € 2.000 per nuclei familiari.

## Agevolazioni per le Assunzioni al Sud

Per le PMI nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Sicilia, etc.), è previsto un **esonero contributivo decrescente**

Anno	Esenzione	Massimale Mensile
2025	25%	€ 145
2026	20%	€ 125
2027	20%	€ 125
2028	20%	€ 100
2029	15%	€ 75

**Destinatari.** Assunzioni a tempo indeterminato di under 35 (esclusi apprendistato e PA).

## Flessibilità in Uscita e Opzione Contributiva

I lavoratori che maturano i requisiti pensionistici entro il **31/12/2025** possono:

- **rinunciare all'accredito contributivo** (9,19% per privati, 8,80% per pubblici), ricevendo

l'importo in busta paga **esente da IRPEF**.

- **Accedere a Quota 103:** 62 anni + 41 anni di contributi, con finestra mobile di 7 mesi (privati) o 9 mesi (pubblici).

### Proroga prescrizione contributi per Pubblica Amministrazione

Le PA hanno tempo fino al **31/12/2025** per regolarizzare i contributi non versati fino al **31/12/2020**, senza sanzioni aggiuntive.

### Contributi aggiuntivi e limiti

- **Massimale contributivo 2025.** €120.607 (base annua per il calcolo dei contributi).
- **Contributo aggiuntivo 1%.** Applicato sulla retribuzione eccedente €55.448 annui per gestioni con aliquote <10%.

### Incentivi al Posticipo Pensionistico

Per chi prolunga l'attività oltre i requisiti minimi

- **Esenzione contributiva parziale.** Fino al 50% della quota a carico del lavoratore, con accredito diretto in busta paga.
- **Agevolazioni fiscali.** La quota versata al fondo pensione complementare è deducibile al 50%.



# E STRUTTURA 2025

Il quadro contributivo per i lavoratori agricoli nel 2025 introduce modifiche strutturali e agevolazioni mirate, con l'obiettivo di sostenere il settore primario e garantire equità previdenziale.

Per il 2025, le **aliquote contributive** per i lavoratori agricoli dipendenti (OTI/OTD) sono così definite:

### Aziende agricole generiche

- **Aliquota totale: 30,10%** (21,26% a carico del datore, 8,84% a carico del lavoratore).
- **Riferimento:** Incremento annuo dello 0,2% previsto dal DLgs 146/1997, in vigore dal 1998.

### Aziende di trasformazione industriale (manipolazione prodotti agricoli)

- **Aliquota fissa: 32,30%** (23,46% a carico del datore, 8,84% a carico del lavoratore).

### Retribuzione di riferimento

- **Minimale giornaliero:** €50,59 (aggiornato del 2% rispetto al 2024).
- **Massimale annuo:** €120.607 (soglia oltre la quale non si versano ulteriori contributi).

### Agevolazioni per zone svantaggiate e alluvionate

La Legge di Bilancio 2025 conferma riduzioni contributive per le aree svantaggiate e colpite da calamità

- **Zone montane particolarmente svantaggiate**
  - Riduzione del **75%** del contributo datoriale (aliquota effettiva: 5,32%).
- **Zone agricole svantaggiate non montane**
  - Riduzione del **68%** (aliquota effettiva: 6,79%).
- **Aree alluvionate** (Emilia-Romagna, Marche, Toscana)
  - Esonero del **68%** per tutto il 2025, con versamenti prorogati al **17 marzo 2026** senza sanzioni.

### Incentivi UE e Nazionali

#### Politica Agricola Comune (PAC) 2025

- **Bonus per coltivazioni**
  - Fino a **€ 16.000/ettaro** per uliveti e vigneti, con priorità a pratiche sostenibili.
  - **Scadenza domande:** 15 maggio 2025 (con proroga di 25 giorni in caso di ritardo, con

decurtazione dell'1% giornaliero).

### **Crediti d'Imposta per Investimenti**

- **ZES Unica del Mezzogiorno.** Credito d'imposta del **20-50%** per investimenti in macchinari, impianti e digitalizzazione (minimo €50.000).

**Termini.** Comunicazione prenotazione: 31 marzo – 30 maggio 2025. Comunicazione consuntivo: 20 novembre – 2 dicembre 2025.

**Scadenze e Adempimenti. Versamenti trimestrali.** 16 maggio, 20 agosto, 16 novembre 2025, 16 febbraio 2026.

**Comunicazioni obbligatorie.** Trasmissione flussi **UNIEMENS** per accedere alle agevolazioni. **DURC** (Documento Unico di Regolarità Contributiva) obbligatorio per richiedere sgravi.

**Sanzioni e Controlli. Omesso versamento:** Multe **da € 100 a € 500** per lavoratore, con recupero degli importi non corrisposti.

**Comunicazioni errate o tardive:** Decurtazione dei benefici e decadenza dagli incentivi.

### **Transizione Ecologica e Innovazione**

- **Credito 5.0 Agricolo.** Fino al **45%** di detrazione per investimenti in energie rinnovabili e tecnologie digitali (es. sensori IoT, software gestionali).
- **Maggiorazioni.** +15% per progetti in zone montane o a economia circolare.

### **Riferimenti Normativi**

- **DL 63/2024** (Agevolazioni per aree alluvionate).
- **Legge 207/2024** (Legge di Bilancio 2025, Art. 1 commi 74-80).
- **Circolare INPS 26/2025** (Aliquote contributive e procedure).



# CONTRIBUTI E STRUTTURA 2025

**M**odifiche significative con attenzione alla gestione delle prestazioni di malattia dei periodi di prolungamento contributivo e degli adempimenti per datori di lavoro.

## Contributi e Prolungamenti Contributivi

- **Prolungamenti (artt. 24-25 L. 413/1984)**
  - I periodi di navigazione sono estesi per includere giorni festivi, ferie e weekend trascorsi a bordo.
  - Questi prolungamenti sono utili per il raggiungimento dei requisiti pensionistici (es. Quota 100) ma possono essere neutralizzati se riducono l'importo della pensione (sentenza Corte Cost. 224/2022).
  - **Esempio.** Un imbarco di 30 giorni può generare fino a 45 giorni contributivi.
- **Limiti**
  - Massimo 40 anni di contribuzione (2.080 settimane).
  - Retribuzione pensionabile ripartita su tutto il periodo, inclusi i prolungamenti.

## Malattia e Indennità

- **Indennità fondamentali/complementari**
  - **Fondamentale:** 60% della retribuzione per malattie insorte durante l'imbarco.
  - **Complementare:** 60% per malattie entro 28 giorni dallo sbarco, su navi specifiche (pesca, trasporto).
  - **Disponibilità retribuita:** 50% (primi 20 giorni) e 66,66% (dal 21° al 180° giorno) della retribuzione.
- **Calcolo retributivo**
  - Basato sulla retribuzione media giornaliera, escludendo bonus non legati all'attività lavorativa.
  - In assenza di dati UNIEMENS, si applicano i minimi contrattuali (es. €57,32/giorno per il 2025).

## Adempimenti per Datori di Lavoro

**Comunicazioni UNIEMENS.** Obbligatorie per l'erogazione delle indennità. In caso di omissione, l'INPS liquida provvisoriamente sulla base dei minimi di categoria.

**Scadenza.** Entro 60 giorni dalla fine del mese di riferimento.

**Versamenti contributivi.** Periodicità mensile, entro 60 giorni dalla fine del mese. Utilizzo di codici specifici per marittimi (es. CSC 1.15.02).

**Nuove procedure digitali. Portale Servizi INPS:** Per iscrizione navi e comunicazioni massive.

**Questionario navale:** Obbligatorio per natanti già registrati (scadenza: 60 giorni dalla circolare 70/2018).

### Pensioni Specifiche

- **Anticipata di vecchiaia.** 59 anni + 1.040 settimane contributive (520 di navigazione effettiva).
- **Piloti.** Età ridotta di 5 anni rispetto al regime generale.
- **Inabilità alla navigazione. Ordinaria:** 520 settimane contributive (52 nell'ultimo decennio).  
**Privilegiata:** Senza requisiti contributivi se l'inabilità deriva da infortunio/malattia in servizio.

### Sanzioni e Controlli

- **Omessa comunicazione UNIEMENS.** Decurtazione benefici e multe da €100-500 per lavoratore.
- **Versamenti tardivi.** Interessi di mora + rischio decadenza dagli incentivi.

### Aggiornamenti Retributivi 2025

- **Minimale giornaliero:** € 57,32 (+0,8% da ISTAT).
- **Minimale orario (part-time):** € 8,60 (40h/settimana) o € 7,96 (36h/settimana).
- **Massimale contributivo annuo:** € 120.607.

### Riferimenti Normativi

- **Circ. INPS 55/2024:** Istruzioni per calcolo retribuzione malattia.
- **Circ. INPS 26/2025:** Minimali e massimali contributivi.
- **Protocolli INPS-Genova (2025):** Anticipazione indennità malattia per aziende come Costa Crociere.



## INDOTTO ILVA

---

stituito un nuovo fondo di sostegno per le imprese dell'indotto ILVA, con uno stanziamento complessivo di 3 milioni di euro distribuiti su tre anni, dal 2025 al 2027.

- 1 milione di euro per l'anno 2025.
- 1 milione di euro per l'anno 2026.
- 1 milione di euro per l'anno 2027.

Il fondo è destinato alle piccole e medie imprese fornitrici di beni o servizi che soddisfano due criteri:

- sono connesse al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività degli impianti ILVA.
- Il loro fatturato deriva esclusivamente o prevalentemente da rapporti commerciali con le imprese che gestiscono gli impianti siderurgici della società ILVA spa in amministrazione straordinaria.

Si tratta di un contributo a fondo perduto. Sarà concesso nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato in regime "de minimis". Il fondo sarà gestito dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT).

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, un decreto del Ministro delle Imprese, di concerto con il Ministro dell'Economia, definirà le modalità di utilizzo delle risorse del fondo. Il decreto stabilirà i criteri per l'individuazione delle imprese beneficiarie e l'importo massimo del contributo concedibile.



FONDO VITTIME PER INCIDENTI

## SUL LAVORO

**S**ignificativo incremento del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro.

Il fondo riceve un aumento di 500.000 euro per l'anno 2025, 500.000 euro per l'anno 2026, 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2027. Questo incremento si aggiunge allo stanziamento di base previsto dalla Tabella 4 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che ammonta a 10.479.421 euro.

Obiettivi del fondo. Il fondo ha la finalità di assicurare un sostegno ai familiari delle vittime di gravi incidenti sul lavoro, anche quando le vittime risultino prive della copertura assicurativa INAIL. Questa misura mira a fornire un supporto economico alle famiglie che si trovano ad affrontare le conseguenze di tragici eventi lavorativi.

Il fondo è gestito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Le modalità di accesso e i criteri di erogazione dei contributi sono definiti da specifiche disposizioni ministeriali, che potrebbero essere aggiornate per riflettere l'aumento delle risorse disponibili.





SPENDING REVIEW E TETTO AGLI

# STIPENDI DEI MANAGER

---

Introdotte misure di spending review e un nuovo tetto agli stipendi dei manager pubblici.

Tetto ai compensi dei manager. Il governo ha stabilito un nuovo limite di 120.000 euro lordi annui per i compensi dei vertici di enti che ricevono fondi pubblici. Questo rappresenta una riduzione del 50% rispetto al precedente tetto di 240.000 euro. La misura si applica alle nomine effettuate dal 1° gennaio 2025. Sono previste alcune eccezioni significative: Istat, Inps, Inail, Agenzie fiscali, Autorità indipendenti, Enti del servizio sanitario nazionale

Il perimetro esatto degli enti soggetti a questa limitazione sarà definito da un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio.

## Spending review per la Rai

La Rai è soggetta a specifiche misure di spending review che non riguardano i costi del personale

- Riduzione del 2% nel 2026 e del 4% nel 2027 per le consulenze esterne.
- Il riferimento per questi tagli è la media del triennio 2021-2023

## Tagli ai ministeri

La manovra prevede significativi tagli alla spesa dei ministeri

- Obiettivo di risparmio di 300 milioni di euro per il 2025.
- Riduzioni di circa 2,6 miliardi annui per il 2025, 2026 e dal 2027.
- Il totale annuo dei tagli ammonta a circa 3 miliardi di euro.

Questi tagli sono parte di una più ampia strategia di spending review che mira a risparmiare complessivamente 1,5 miliardi di euro in tre anni. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze sarà il più colpito, con tagli previsti per circa 650 milioni di euro entro il 2026.

## RIDUZIONE CONTRIBUTI

# PER NEOARTIGIANI E NEOCOMMERCANTI

---

**Questa misura si configura come un incentivo all'avvio di nuove attività imprenditoriali.**

L'agevolazione in questione prevede una riduzione del 50% dei contributi previdenziali per i soggetti che si iscrivono per la prima volta nel corso del 2025 alle gestioni degli artigiani e dei commercianti. Questa riduzione si applica anche ai percettori di redditi d'impresa in regime forfettario, ampliando così la platea dei potenziali beneficiari.

L'agevolazione si estende anche ai collaboratori familiari che si iscrivono per la prima volta alle suddette gestioni speciali autonome.

La durata dell'agevolazione, fissata in 36 mesi senza soluzione di continuità, rappresenta un periodo significativo che può incidere in modo sostanziale sulla sostenibilità economica dell'attività imprenditoriale nella sua fase iniziale.

Un elemento di particolare rilevanza è l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per l'accredito della contribuzione. **Questa norma prevede che, ai fini del diritto alle prestazioni pensionistiche, il numero di mesi accreditati sia pari a quello corrispondente alla contribuzione piena. Ciò significa che, nonostante la riduzione contributiva, non vi sarà una penalizzazione in termini di anzianità contributiva ai fini pensionistici.**

L'agevolazione è concessa ai sensi del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo agli aiuti de minimis.

Dal punto di vista operativo, la norma prevede che i soggetti interessati debbano presentare un'apposita comunicazione telematica all'INPS per il riconoscimento della riduzione contributiva.

## BONUS QUOTAZIONE PMI

---

La Legge di Bilancio 2025 ha prorogato il bonus quotazione PMI fino al 31 dicembre 2027, estendendo un'importante agevolazione fiscale per le piccole e medie imprese interessate a quotarsi sui mercati finanziari.

L'agevolazione è stata prorogata fino al 31 dicembre 2027 e sono stati stanziati 6 milioni di euro per il 2025 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

Il bonus è destinato alle PMI come definite dalla Commissione Europea e si applica per la quotazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) di uno Stato membro dell'UE o dello Spazio Economico Europeo.

**Entità del credito d'imposta.** Il credito d'imposta è pari al 50% delle spese di consulenza sostenute per la quotazione. L'importo massimo del credito è di 500.000 euro per ciascun beneficiario.

**Spese ammissibili.** Il credito d'imposta copre varie attività legate al processo di quotazione, tra cui:

- adeguamento dei sistemi di controllo di gestione
- Redazione del piano industriale
- Collocamento delle azioni
- Revisione delle informazioni finanziarie
- Assistenza legale e fiscale
- Attività di comunicazione



## BONUS ZES UNICA MEZZOGIORNO

---

### **P** roroga al 2025

Il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno è stato prorogato al 2025. Nello specifico:

- Gli investimenti agevolabili possono essere effettuati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025.
- Questa estensione si applica agli investimenti realizzati nelle 8 Regioni meridionali: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

### Limite di spesa

- Il limite di spesa per il riconoscimento del credito d'imposta è stato fissato a 2,2 miliardi di euro per il 2025.

### Beneficiari e intensità del beneficio

- L'agevolazione è rivolta a tutte le imprese operanti sul territorio nazionale, le stabili organizzazioni di soggetti esteri e gli enti non commerciali per le loro attività commerciali.
- Le aliquote del credito d'imposta variano in base alla dimensione dell'impresa:
  - 60% per le piccole imprese
  - 50% per le medie imprese
  - 40% per le grandi imprese

### Procedure di richiesta

- Le imprese devono comunicare all'Agenzia delle Entrate l'ammontare delle spese ammissibili dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025. Questa comunicazione deve includere sia gli investimenti già realizzati dal 16 novembre 2024 che quelli previsti fino al 15 novembre 2025.
  - Dopo il completamento dell'investimento, è obbligatoria una comunicazione integrativa da presentare dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025. Questa deve attestare l'effettiva realizzazione degli investimenti e includere dettagli sulle fatture elettroniche e una certificazione del revisore.

### Investimenti ammissibili

- Beni strumentali nuovi (macchinari, impianti e attrezzature varie).
- Terreni e immobili strumentali (acquisizione, realizzazione o ampliamento).

### **Limiti e condizioni**

- Il limite minimo di investimento è di 200.000 euro per progetto.
- Per gli investimenti in terreni e immobili, il valore non può superare il 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato.

**Cumulabilità.** Il credito d'imposta ZES Unica è cumulabile con il credito d'imposta "Transizione 5.0". Queste modifiche mirano a stimolare gli investimenti nelle aree del Mezzogiorno, offrendo significative opportunità di sviluppo economico per le imprese che operano o intendono operare in queste regioni.



## BONUS ZES UNICA SETTORE

# AGRICOLO, PESCA ED ACQUACOLTURA

La Legge di Bilancio 2025 ha prorogato il Bonus ZES Unica per il settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura fino al 2025, introducendo alcune modifiche significative.

### **Proroga e ambito di applicazione**

- Il credito d'imposta è stato esteso agli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025.
- L'agevolazione si applica alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, forestali, della pesca e dell'acquacoltura.

**Beneficiari.** Tutte le imprese operanti nei settori menzionati, indipendentemente dalla forma giuridica, dimensione e regime contabile adottato.

### **Investimenti ammissibili**

- Acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie.
- Acquisizione, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali.
- Acquisto di terreni, con un limite del 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato.

### **Procedura di accesso**

- Comunicazione preventiva da inviare all'Agenzia delle Entrate dal 31 marzo al 30 maggio 2025. Deve indicare l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 16 novembre 2024 e quelle previste fino al 15 novembre 2025.
- Comunicazione consuntiva da inviare dal 18 novembre al 2 dicembre 2025. Deve attestare l'effettiva realizzazione degli investimenti entro il 15 novembre 2025.

**Certificazione e controlli.** È richiesta una certificazione rilasciata da un revisore legale dei conti che attesti l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la loro corrispondenza alla documentazione contabile.

**Cumulabilità.** Il credito d'imposta ZES Unica per il settore agricolo è cumulabile con il credito d'imposta "Transizione 5.0".

# AI SOCI ED ESTROMISSIONE

La Legge di Bilancio 2025 ha reintrodotta e modificato due importanti agevolazioni fiscali per le imprese: l'assegnazione agevolata di beni ai soci e l'estromissione agevolata di immobili strumentali per le imprese individuali.

## Assegnazione agevolata di beni ai soci

### Soggetti beneficiari

- Società in nome collettivo (SNC)
- Società in accomandita semplice (SAS)
- Società a responsabilità limitata (SRL)
- Società per azioni (SPA)
- Società in accomandita per azioni (SAPA)

### Oggetto dell'agevolazione

Beni immobili o mobili registrati non strumentali all'attività d'impresa.

**Termine.** Le operazioni di assegnazione o cessione devono essere effettuate entro il 30 settembre 2025.

### Imposta sostitutiva

- Aliquota ordinaria: 8% della differenza tra il valore normale dei beni assegnati e il loro costo fiscalmente riconosciuto
- Aliquota maggiorata: 10,5% per le società considerate non operative

**Modalità di versamento.** L'imposta sostitutiva deve essere versata in due rate. 60% dell'imposta dovuta entro il 30 settembre 2025, 40% restante con rata successiva.

**Ulteriori agevolazioni.** Le aliquote delle imposte di registro vengono ridotte dal 3% all'1,5%, mentre le imposte ipotecarie e catastali saranno pari a 200 euro in misura fissa.

## Estromissione agevolata per imprese individuali

**Soggetti beneficiari.** Imprenditori individuali in attività sia al 31 ottobre 2024 che al 1° gennaio 2025.

**Oggetto dell'agevolazione.** Beni immobili strumentali non produttivi di reddito fondiario, posseduti alla data del 31 ottobre 2024.

**Termine.** L'estromissione deve essere effettuata tra il 1° gennaio 2025 e il 31 maggio 2025.

**Imposta sostitutiva.** 8% della differenza tra il valore normale dei beni estromessi e il loro valore fiscalmente riconosciuto.

**Modalità di versamento.** L'imposta sostitutiva deve essere versata in due rate. 60% entro il 30 novembre 2025, 40% entro il 30 giugno 2026.

**Effetti dell'estromissione.** Gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2025, nonostante l'opzione possa essere esercitata fino al 31 maggio 2025.





## INVESTIMENTI IN START UP

# INNOVATIVE

### **E** scansione dal limite di detrazioni

Le detrazioni fiscali per investimenti in start-up innovative e PMI innovative sono state escluse dal nuovo tetto di 75.000 euro previsto per altre detrazioni fiscali. Questa decisione mira a preservare e potenziare gli incentivi per gli investimenti in imprese innovative.

### Mantenimento delle agevolazioni esistenti

#### **Detrazione IRPEF per persone fisiche:**

1. 50% dell'investimento in start-up innovative, fino a un massimo di 100.000 euro per periodo d'imposta.
2. 50% dell'investimento in PMI innovative, fino a un massimo di 300.000 euro per periodo d'imposta.

#### **Deduzione IRES per società:**

- 30% dell'investimento, fino a un massimo di 1.800.000 euro annui.

**Novità per il 2025.** Aumento della detrazione IRPEF al 65% per investimenti in start-up e PMI innovative a partire dal 2025.

### Condizioni e limiti

- Periodo minimo di mantenimento dell'investimento: 3 anni.
- Gli incentivi sono soggetti al regime "de minimis" previsto dal Regolamento UE n. 2831/2023.



## LAVORATORI FRONTALIERI

---

La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto una importante novità riguardante i lavoratori transfrontalieri, chiarendo l'applicabilità del regime delle retribuzioni convenzionali.

**Norma interpretativa e retroattività.** La legge introduce una norma interpretativa dell'articolo 51, comma 8-bis del TUIR, che ha valenza retroattiva. Questo significa che la nuova interpretazione si applica anche a situazioni pregresse.

### **Beneficiari della norma**

La disposizione si applica ai lavoratori dipendenti che:

- prestano lavoro all'estero in via continuativa
- Il lavoro all'estero è l'oggetto esclusivo del rapporto di lavoro
- Soggiornano nello Stato estero per più di 183 giorni nell'arco di 12 mesi
- Ritornano in Italia al proprio domicilio una volta alla settimana

**Applicazione delle retribuzioni convenzionali.** I lavoratori che soddisfano questi requisiti possono beneficiare del regime delle retribuzioni convenzionali. Questo regime permette di calcolare la base imponibile fiscale su importi forfettari stabiliti annualmente per settore, anziché sui compensi effettivamente percepiti.

**Implicazioni fiscali.** L'applicazione delle retribuzioni convenzionali generalmente comporta un carico fiscale più favorevole per i lavoratori, poiché gli importi forfettari sono spesso inferiori alle retribuzioni effettive.

**Distinzione dai frontalieri "classici".** È importante notare che questa disposizione si applica ai lavoratori che rientrano settimanalmente in Italia, distinguendoli dai frontalieri "classici" che rientrano quotidianamente.



## PIANI DI STOCK OPTION

---

**M**odifiche al trattamento fiscale dei piani di stock option per le società che adottano i principi contabili internazionali (IAS/IFRS).

Le nuove regole si applicano ai piani di stock option avviati a partire dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2025 o nei successivi. Vale sia per le operazioni regolate con strumenti rappresentativi di capitale proprio che per quelle in cui vengono assegnate azioni emesse dalla società controllante.

**Modifica della tempistica di deduzione.** La principale novità riguarda il momento in cui è possibile dedurre fiscalmente i costi relativi ai piani di stock option:

- prima: la deduzione avveniva in base al principio di derivazione rafforzata, seguendo l'imputazione temporale prevista dall'IFRS.
- Ora: la deduzione è rinviata al momento dell'effettiva assegnazione degli strumenti finanziari ai beneficiari del piano.



## FORMAZIONE ALLE AGENZIA PER IL LAVORO CON IVA

Importante novità riguardante il trattamento IVA delle prestazioni di formazione rese alle agenzie per il lavoro.

Le prestazioni di formazione rese alle agenzie per il lavoro da enti e società finanziati tramite il fondo bilaterale previsto dall'articolo 12, comma 4, del D.Lgs. 276/2003 diventano imponibili ai fini IVA.

La norma si applica alle prestazioni formative erogate da enti e società di formazione finanziati attraverso il fondo bilaterale Forma.Temp.

### **Gestione dei contenziosi pendenti**

Possibilità di definire le controversie attraverso specifiche procedure su istanza di parte.

I contribuenti possono regolarizzare la propria posizione mediante il pagamento della maggiore imposta accertata senza incorrere in sanzioni o interessi o dimostrando che l'imposta è già stata assolta dal prestatore del servizio.



INFERMIERI.

# LAVORO STRAORDINARIO

Introdotta un'importante agevolazione fiscale per gli infermieri del Servizio Sanitario Nazionale riguardante la tassazione dei compensi per lavoro straordinario.

## Imposta sostitutiva per gli straordinari degli infermieri

### Aliquota e ambito di applicazione

- Viene introdotta un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 5%.
- Si applica ai compensi per lavoro straordinario erogati agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale.

### Base normativa

- La misura è prevista dall'articolo 1, commi 354-355 della Legge di Bilancio 2025.
- Fa riferimento ai compensi per lavoro straordinario di cui all'art. 47 del CCNL del comparto sanità relativo al triennio 2019-2021.

### Decorrenza

- L'imposta sostitutiva si applica ai compensi erogati a decorrere dall'anno 2025.

### Aspetti operativi

- Gli straordinari devono essere preventivamente autorizzati dai responsabili delle strutture sanitarie, come previsto dal CCNL.
- L'imposta sostitutiva viene applicata dal sostituto d'imposta (il datore di lavoro) direttamente in busta paga.



MAGGIORAZIONE 20%

# DEDUZIONE COSTO DEL LAVORO

---

**P**rorogata e modificata l'agevolazione fiscale nota come "maxi-deduzione" per le nuove assunzioni.

L'agevolazione è stata estesa per i periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027.

Beneficiari: imprese e professionisti, anche in forma associata, che effettuano nuove assunzioni a tempo indeterminato.

## **Entità della deduzione**

- Maggiorazione base: 20% del costo del lavoro ammesso in deduzione per le nuove assunzioni
- Maggiorazione aumentata: 30% per l'assunzione di categorie di lavoratori meritevoli di maggior tutela.

## **Categorie di lavoratori che danno diritto alla maggiorazione del 30%**

- Persone con disabilità
- Donne con almeno due figli minorenni
- Donne vittime di violenza inserite nei percorsi di protezione
- Giovani ammessi agli incentivi all'occupazione giovanile
- Ex percettori del reddito di cittadinanza

La maggiorazione si applica al minore tra il costo effettivo dei nuovi assunti (voce B9 del conto economico) e L'incremento del costo complessivo del personale rispetto all'anno precedente.

L'incremento occupazionale deve riguardare dipendenti a tempo indeterminato. Il calcolo considera anche l'aumento dei contratti a termine, se il numero complessivo di dipendenti aumenta.

Esclusioni dal calcolo. Costi dei dipendenti non rilevanti ai fini dell'incremento occupazionale, accantonamenti come il trattamento di fine rapporto, oneri valutati secondo i principi IFRS.

DETASSAZIONE DEL LAVORO

# NOTTURNO E STRAORDINARIO NEI GIORNI FESTIVI PER DIPENDENTI STRUTTURE TURISTICHE E ALBERGHIERE

Introdotta una norma per il settore turistico-alberghiero mirata a incentivare il lavoro notturno e straordinario nei giorni festivi attraverso un trattamento fiscale agevolato.

L'obiettivo principale è duplice. Garantire la stabilità occupazionale nel settore turistico, ricettivo e termale e sopperire alla carenza di manodopera in questi settori, particolarmente acuta nei periodi di alta stagione.

La misura si applica dal 1° gennaio al 30 settembre 2025, coprendo così l'intera stagione estiva e parte di quella primaverile e autunnale.

La disposizione si rivolge a lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, lavoratori del comparto del turismo, lavoratori degli stabilimenti termali.

È importante notare che la misura si applica solo ai lavoratori dipendenti del settore privato.

Per beneficiare del trattamento integrativo, i lavoratori devono avere un reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro nel periodo d'imposta 2024.

Questo limite è relativamente alto e permette di includere una vasta platea di lavoratori, compresi quelli con posizioni di responsabilità intermedia.

Il beneficio consiste in un trattamento integrativo speciale pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte per lavoro notturno, prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi.

Il trattamento integrativo viene riconosciuto dal datore di lavoro su richiesta del lavoratore. Quest'ultimo deve attestare per iscritto l'ammontare del proprio reddito da lavoro dipendente conseguito nel

2024. Questa autocertificazione serve a verificare il rispetto del limite di 40.000 euro. Per non gravare eccessivamente sulle imprese, la legge prevede che il datore di lavoro possa recuperare le somme erogate a titolo di trattamento integrativo mediante compensazione fiscale. Questo meccanismo permette alle aziende di non subire un aggravio immediato di costi.





## TRATTAMENTO INTEGRATIVO

---

**M**odifica del trattamento integrativo, precedentemente noto come “bonus Renzi”.

**Stabilizzazione della misura:** il trattamento integrativo, originariamente introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge 3/2020, è stato reso permanente.

**Soglia di reddito primaria:** il beneficio è destinato principalmente ai lavoratori con un reddito annuo non superiore a 15.000 euro, corrispondente alla cosiddetta “no tax area”.

**Condizione fiscale:** per accedere al trattamento, l'imposta lorda del beneficiario deve essere superiore alle detrazioni da lavoro dipendente, diminuite di 75 euro.

Estensione ai redditi fino a 28.000 euro. Per i lavoratori con redditi compresi tra 15.001 e 28.000 euro, il trattamento integrativo viene concesso con criteri specifici. **Requisito fondamentale** è che le detrazioni fiscali superino l'IRPEF dovuta. L'importo del trattamento sarà determinato dalla differenza tra la somma delle detrazioni e l'imposta lorda.



DECONTRIBUZIONE PER

# LAVORATRICI CON FIGLI

---

**M**odifiche alla decontribuzione per le lavoratrici con figli. resa la misura strutturale e ampliata la portata.

La decontribuzione si applica alle lavoratrici dipendenti (escluse le lavoratrici domestiche) e alle lavoratrici autonome che percepiscono almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, redditi d'impresa in contabilità ordinaria, redditi d'impresa in contabilità semplificata, redditi da partecipazione.

Le lavoratrici autonome in regime forfettario sono escluse dal beneficio.

## **Requisiti familiari e durata del beneficio**

Dal 2025, per madri di due o più figli fino al compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo.

Dal 2027, per madri di tre o più figli fino al compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo.

Limite di reddito. L'esonero spetta a condizione che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non superi i 40.000 euro su base annua. Per le lavoratrici autonome è previsto uno specifico strumento di valutazione, i cui dettagli saranno definiti nel decreto attuativo.

Entità dell'esonero. La misura prevede un parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a carico del lavoratore. La percentuale esatta dell'esonero sarà stabilita dal decreto attuativo.

Esclusioni per gli anni 2025 e 2026. Per gli anni 2025 e 2026, l'esonero non spetterà alle lavoratrici già beneficiarie dell'esonero contributivo previsto dalla legge di bilancio 2024 (art. 1, comma 180, L. 213/2023). Questa disposizione mira a evitare la sovrapposizione di benefici simili.

Attuazione della misura. Entro il 30 gennaio 2025, un decreto interministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, definirà la misura esatta dell'esonero, le modalità per il riconoscimento del beneficio, le procedure per il rispetto del limite di spesa.

## MANCE AL PERSONALE DI BAR E RISTORANTI

---

**N**ovità riguardo alla detassazione delle mance per il personale del settore della ristorazione e del turismo.

Estensione del limite di detassazione. La principale modifica riguarda l'innalzamento del limite di detassazione delle mance dal 25% al 30% del reddito percepito nell'anno precedente per le relative prestazioni di lavoro. Questo significa che una porzione maggiore delle mance ricevute potrà beneficiare del regime fiscale agevolato.

Aliquota agevolata. Le mance che rientrano nel limite del 30% del reddito sono soggette a un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali con un'aliquota del 5%. Questa aliquota agevolata rappresenta un significativo vantaggio fiscale rispetto alla tassazione ordinaria.

Aumento della soglia di reddito. La legge ha anche innalzato la soglia di reddito per poter beneficiare di questo regime fiscale agevolato. Il limite è stato aumentato da 50.000 euro a 75.000 euro di reddito annuo da lavoro dipendente. Questo ampliamento permette a un maggior numero di lavoratori del settore di usufruire della detassazione.

Applicabilità. Il regime di detassazione si applica al personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande, includendo camerieri, baristi, cuochi e altro personale di strutture ricettive e ristoranti.

Modalità di pagamento delle mance. La detassazione si applica sia alle mance in contanti che a quelle ricevute attraverso mezzi di pagamento elettronici. Tuttavia, è emerso che circa il 75% dei POS non è ancora aggiornato per gestire correttamente le mance in modalità digitale, creando alcune difficoltà pratiche nell'implementazione della misura.

Applicazione dell'imposta sostitutiva. L'imposta sostitutiva viene applicata direttamente dal sostituto d'imposta, ovvero dal datore di lavoro. Questo semplifica la gestione fiscale per i lavoratori.

Rinuncia al regime agevolato. I lavoratori hanno la possibilità di rinunciare all'applicazione del regime agevolato, ma solo tramite un'espressa dichiarazione scritta.


## LE NOVITÀ IN MATERIA FISCALE

---

Il 2025 si apre con un panorama fiscale rinnovato, frutto di una riforma che promette di ridisegnare il rapporto tra cittadini, imprese e fisco. La Legge di Bilancio 2025 (n. 207/2024) ha introdotto cambiamenti significativi che toccano diversi aspetti del sistema tributario italiano, con l'obiettivo di semplificare, alleggerire e stimolare l'economia.

In questo capitolo, esploreremo le principali novità fiscali che caratterizzeranno l'anno 2025, un anno che si preannuncia come un punto di svolta per molti contribuenti. Dalla conferma strutturale delle tre aliquote IRPEF alla rimodulazione del cuneo fiscale, passando per nuove agevolazioni per le imprese e misure di sostegno alle famiglie, il legislatore ha cercato di bilanciare esigenze di gettito con la necessità di dare respiro a lavoratori e aziende.

Prepariamoci a navigare insieme attraverso questo mare di cambiamenti, analizzando come queste novità fiscali influenzeranno la vita quotidiana dei cittadini e le strategie delle imprese. Che siate lavoratori dipendenti, liberi professionisti o imprenditori, le modifiche in arrivo avranno un impatto concreto sulle vostre tasche e sulle vostre scelte economiche.



# NOVITÀ E MODIFICHE

## **E** sclosure patrimonio mobiliare. Titoli di Stato e strumenti finanziari garantiti

- **Categoria Esclusa.** Titoli di Stato, buoni fruttiferi postali, libretti di risparmio postale e prodotti finanziari con garanzia statale.
- **Soglia Massima.** € 50.000 per nucleo familiare (cumulativa tra tutti gli strumenti).
  - **Modalità di Applicazione.** L'esclusione è opzionale e richiede la compilazione di una nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU). Le attestazioni ISEE già rilasciate mantengono validità fino a scadenza, salvo richiesta di ricalcolo.

Parametro	ISEE 2024	ISEE 2025
Patrimonio mobiliare	Inclusi tutti i titoli	Esclusi fino a € 50k
Esempio: famiglia con € 60k in BTP	€ 60k considerati	€ 10k considerati

## Agevolazioni per nuclei con componenti disabili non autosufficienti

- **Esclusioni Redduali.** Trattamenti esclusi: pensioni di invalidità, indennità di accompagnamento, carte di debito assistenziali e qualsiasi trasferimento monetario legato alla disabilità. Riferimento normativo: Art. 5, Dpcm 159/2013 (modificato).
- **Maggiorazione Scala di Equivalenza.**
  - +0,5 al parametro della scala per ogni componente con:
    - Disabilità media (invalidità 74-99%).
    - Disabilità grave (invalidità 100% + Legge 104/1992).
    - Non autosufficienza accertata 158.

Esempio Pratico. Nucleo di 4 persone (2 genitori, 1 figlio, 1 nonno non autosufficiente). Scala standard:  $1 + 0,5 + 0,5 + 0,5 = 2,5$ . Con maggiorazione:  $2,5 + 0,5 = 3,0$  → ISEE più basso.

# (AUU) E ISEE 2025

**E**scusione AUU dal calcolo ISEE. L'importo percepito non incide sul reddito complessivo solo per bonus asilo nido e bonus nascite (€ 1.000/mese per nuovi nati con ISEE < € 40k).

**Rinnovo Automatico.** L'AUU 2025 non richiede nuova domanda, ma è obbligatorio aggiornare l'ISEE entro il 28 febbraio 2025 per evitare l'erogazione dell'importo minimo.

## *Disciplina transitoria e procedurale*

### Attestazioni Pregresse

- ISEE rilasciati prima del 01/01/2025 restano validi fino alla scadenza naturale (es. ISEE 2024 scade il 31/12/2025).
- Le nuove DSU presentate dal 01/01/2025 applicano automaticamente le regole 2025.

## *Modifiche all'Assegno di Inclusione (AdI) e soglie ISEE*

### Nuove Soglie di Accesso

- ISEE massimo: innalzato del 7,5% rispetto al 2024 (da € 9.360 a € 10.080 per single).
- Reddito familiare: soglia incrementata per allineamento all'inflazione.

Impatto su AdI 2025. Stima di +15% beneficiari grazie all'aumento delle soglie e all'esclusione dei titoli di Stato.

### Quadro Normativo e Tempistiche

- DPCM di Riferimento: Firmato il 14/01/2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20/01/2025.
- Termini Chiave:
  - 28/02/2025: scadenza per aggiornamento ISEE per AUU.
  - 31/12/2025: validità ultima per ISEE 2024.

## IRES PREMIALE

---

La Legge di Bilancio 2025 introduce una rilevante modifica al regime Ires, istituendo un meccanismo premiale volto a incentivare gli investimenti produttivi e l'incremento occupazionale.

L'agevolazione è rivolta ai soggetti Ires di cui all'art. 73, comma 1, lettere a) e b) del TUIR, con esclusione degli enti non commerciali.

**Riduzione aliquota.** L'aliquota Ires viene ridotta dal 24% al 20% per il periodo d'imposta 2025, subordinatamente al rispetto di specifici requisiti cumulativi.

### Requisiti di accesso

- **Accantonamento utili**
  - Obbligo di accantonamento in apposita riserva di almeno l'80% degli utili 2024.
  - La riserva deve essere indisponibile fino al 31/12/2026.
- **Reinvestimento utili**
  - Reinvestimento di almeno il 30% degli utili accantonati del 2024, o
  - Reinvestimento di almeno il 24% degli utili 2023, se superiore.
- **Soglia minima di investimento**
  - Investimenti per almeno 20.000 euro in beni strumentali nuovi.
  - I beni devono rientrare nelle categorie Transizione 4.0 e 5.0 (ex Allegati A e B alla L. 232/2016).
- **Incremento occupazionale**
  - Aumento minimo dell'1% dei lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato.
  - L'incremento è calcolato rispetto alla media del personale in forza nell'anno precedente.
  - Minimo un nuovo lavoratore assunto.

### Ulteriori condizioni

- **Mantenimento occupazionale:** il numero di ULA (Unità Lavorative Annue) nel 2025 non deve essere inferiore alla media del triennio precedente.
- **Esclusione CIG:** divieto di ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni nel biennio 2024-2025.
- **Tempistica investimenti:** realizzazione entro il 31 ottobre 2026.

### Decadenza del beneficio

Il beneficio decade ex tunc nei seguenti casi:

1. distribuzione dell'utile accantonato prima del 1° gennaio 2027.

2. Cessione, dismissione o trasferimento all'estero dei beni strumentali acquistati nei 5 anni successivi all'acquisto.

### **Aspetti contabili e fiscali**

- La riserva di utili accantonati è in sospensione d'imposta.
- In caso di distribuzione, gli utili concorrono a formare il reddito imponibile del periodo d'imposta di distribuzione.
- Gli investimenti sono soggetti alle regole ordinarie di ammortamento fiscale.

L'irrespremiabile è cumulabile con altre agevolazioni fiscali, salvo diversa previsione normativa.





TASSAZIONE DELLE

# CRIPTO-ATTIVITÀ

La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto modifiche sostanziali al regime fiscale delle cripto-attività, richiedendo un'attenta analisi da parte dei professionisti del settore fiscale.

Per l'anno d'imposta 2025 l'aliquota dell'imposta sostitutiva rimane al 26% sulle plusvalenze e altri proventi derivanti da operazioni in cripto-attività.

A partire dal 2026 l'aliquota aumenterà al 33%, un compromesso rispetto all'iniziale proposta del 42%.

## **Eliminazione della soglia di esenzione**

La soglia di esenzione di 2.000 euro è stata abolita a partire dal 1° gennaio 2025 con la conseguenza che ogni plusvalenza, indipendentemente dall'importo, sarà soggetta a tassazione.

## **Modifica dell'Art. 67 TUIR**

La revisione dell'art. 67, comma 1, lettera c-sexies del TUIR amplia la definizione di redditi diversi, includendo plusvalenze e altri proventi realizzati mediante:

- a) rimborso
- b) Cessione a titolo oneroso
- c) Permuta
- d) Detenzione di cripto-attività



C.I.N. – CODICE IDENTIFICATIVO

# NAZIONALE PER LE LOCAZIONI BREVI E TURISTICHE

Il **Codice Identificativo Nazionale (CIN)**, introdotto dal DL 145/2023 (Decreto Anticipi) e regolamentato dalla Legge di Bilancio 2025, rappresenta uno strumento chiave per la tracciabilità e il contrasto all'evasione fiscale nel settore degli affitti brevi e turistici.

## *Obbligo di indicazione del CIN nella documentazione fiscale*

### Dichiarazioni Fiscali e Certificazione Unica (CU)

Il CIN deve essere obbligatoriamente inserito:

- nella **Dichiarazione dei Redditi** (Modello Redditi PF o Persone Fisiche), nel quadro dedicato ai redditi fondiari o alle locazioni.
- Nella **Certificazione Unica (CU)**, compilata dai sostituti d'imposta (intermediari immobiliari, portali digitali come Airbnb/Booking).

L'Agenzia delle Entrate ha integrato campi specifici per il CIN nella modulistica 2025, con istruzioni dettagliate nei provvedimenti di approvazione dei modelli (es. schema CU 2025).

**Modalità Tecniche.** Le modalità di inserimento sono definite dai **provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate**, che stabiliscono il formato del codice (es. alfanumerico a 12 caratteri), la posizione del campo CIN nei modelli fiscali (es. Sezione IV della CU per i redditi da locazione) e le regole per la trasmissione elettronica dei dati.


Il CIN è obbligatorio per:

- **unità immobiliari** destinate a locazioni turistiche o brevi ( $\leq 30$  giorni).
- **Strutture ricettive** alberghiere ed extralberghiere (B&B, residence, etc.).
- **Intermediari** (portali telematici, agenzie immobiliari), che devono includere il CIN nelle comunicazioni all'Agenzia delle Entrate.

**Locatori:** devono richiedere il CIN tramite il **Portale BDSR del Ministero del Turismo** (accesso con SPID/CIE) e inserirlo in tutti gli annunci e documenti fiscali.

**Intermediari:** obbligo di trasmettere i dati con CIN all’Agenzia delle Entrate entro i termini previsti (es. 31 marzo per la CU).

- **Sanzioni:** omessa indicazione del CIN comporta multe **da 800 a 8.000€** e decadenza dal regime agevolato della cedolare secca.



## CUNEO FISCALE E IRPEF

---

La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto significative modifiche al sistema di tassazione dei redditi delle persone fisiche in Italia. Queste modifiche mirano a semplificare la struttura fiscale e a fornire un sostegno mirato ai redditi medio-bassi.

### **Riforma degli scaglioni IRPEF**

La riforma ha ridotto "a regime" gli scaglioni di reddito da 4 a 3, modificando le aliquote progressive dell'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF).

- 23% per redditi fino a € 28.000
- 35% per redditi da € 28.001 a € 50.000
- 43% per redditi superiori a € 50.000

Questa semplificazione comporta una riduzione del carico fiscale, in particolare per i redditi medi. Ad esempio, un contribuente con un reddito di € 30.000 pagherà il 23% su € 28.000 (€ 6.440), il 35% su € 2.000 (€ 700) per un totale di € 7.140. Prima della riforma, lo stesso reddito avrebbe potuto essere tassato con aliquote diverse, potenzialmente risultando in un'imposta maggiore.

### **Ampliamento della "no tax area"**

La soglia di "no tax area" per i redditi di lavoro dipendente è stata estesa a €8.500, allineandola a quella già prevista per i pensionati.

I lavoratori dipendenti con un reddito annuo fino a €8.500 non pagheranno l'IRPEF. Questa misura beneficia direttamente i lavoratori con redditi più bassi, aumentando il loro reddito disponibile.

### **Bonus Fiscale per redditi bassi**

È stata introdotta una misura di sostegno per i lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a €20.000.

Il bonus, che non concorre alla formazione del reddito IRPEF, è calcolato applicando una percentuale al reddito di lavoro dipendente:

- 7,1% per redditi fino a € 8.500
- 5,3% per redditi da € 8.501 a € 15.000

- 4,8% per redditi da € 15.001 a € 20.000

Un lavoratore con reddito di € 8.000 riceverà un bonus di € 568 ( $8.000 \times 7,1\%$ ); con reddito di € 12.000 riceverà un bonus di € 636 ( $12.000 \times 5,3\%$ ); con reddito di € 18.000 riceverà un bonus di € 864 ( $18.000 \times 4,8\%$ ). Questo meccanismo progressivo mira a fornire un sostegno più consistente ai redditi più bassi, diminuendo gradualmente all'aumentare del reddito.

### **Limitazioni alle detrazioni fiscali**

Per i contribuenti con reddito complessivo superiore a € 75.000, sono stati introdotti limiti alle detrazioni fiscali. Il tetto massimo di spese detraibili è calcolato moltiplicando un importo base (determinato in funzione del reddito complessivo) per un coefficiente che aumenta in base al numero di figli a carico.

L'importo base varia inversamente al reddito complessivo. Ad esempio, potrebbe essere più alto per redditi di € 75.000 e diminuire progressivamente per redditi superiori.

Il coefficiente moltiplicatore cresce con il numero di figli a carico. Con 1 figlio il coefficiente è 1,1; con 2 figli il coefficiente è 1,2; con 3 figli il coefficiente sale a 1,3.

Supponiamo che l'importo base per un reddito di € 80.000 sia € 10.000.

- Per un contribuente senza figli, il limite di detrazioni sarebbe € 10.000
- Per un contribuente con 2 figli, il limite sarebbe € 12.000 ( $10.000 \times 1,2$ )

Si considerano i figli nati nel matrimonio, quelli riconosciuti nati fuori dal matrimonio, i figli adottivi, quelli affidati o affiliati.

Questi figli devono essere fiscalmente a carico del contribuente per essere considerati nel calcolo.



# RIDETERMINAZIONE VALORI PER TERRENI E FABBRICATI

La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto una significativa novità nel panorama fiscale italiano, rendendo permanente la possibilità di rideterminare il valore di acquisto di partecipazioni e terreni.

Questa misura, precedentemente soggetta a proroghe annuali, diventa ora una opzione stabile nel sistema tributario.

La rideterminazione del valore si applica a:

1. partecipazioni negoziate in mercati regolamentati
2. Partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati
3. Terreni (sia edificabili che agricoli)

## **Soggetti beneficiari**

- Persone fisiche (per beni non relativi all'attività d'impresa)
- Società semplici
- Enti non commerciali
- Soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia

È importante notare che sono escluse le società ed enti commerciali non residenti privi di stabile organizzazione in Italia che soddisfano i requisiti per la "participation exemption".

## **Requisiti temporali e procedurali**

- I beni devono essere posseduti alla data del 1° gennaio dell'anno in cui si effettua la rivalutazione.
- La perizia di stima deve essere redatta e giurata entro il 30 novembre di ciascun anno.
- Il versamento dell'imposta sostitutiva deve avvenire entro il 30 novembre dell'anno di riferimento.

**Imposta sostitutiva.** L'aliquota dell'imposta sostitutiva è stata aumentata dal 16% al 18%. Questo incremento modifica significativamente il calcolo di convenienza per i contribuenti.

## **Modalità di versamento**

- Pagamento in un'unica soluzione entro il 30 novembre

- Opzione per il pagamento rateale in tre rate annuali di pari importo, con scadenze:
  1. 30 novembre dell'anno di rivalutazione
  2. 30 novembre dell'anno successivo
  3. 30 novembre del secondo anno successivo

Le rate successive alla prima saranno maggiorate degli interessi del 3% annuo. La

rideterminazione si considera perfezionata con il versamento dell'intero importo o della prima rata dell'imposta sostitutiva.



AUTO CONCESSE IN USO

# PROMISCUO AI DIPENDENTI – FRINGE BENEFIT

La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto significative modifiche al calcolo del fringe benefit per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti. Queste nuove disposizioni mirano a incentivare l'uso di veicoli a basso impatto ambientale, differenziando il trattamento fiscale in base alla tipologia di alimentazione del veicolo.

Il nuovo criterio stabilisce che:

- partecipa alla formazione del reddito del dipendente un ammontare pari al 50% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 km.
- Questo importo è calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali elaborate dall'Automobile Club d'Italia (ACI).
- Dal valore così ottenuto viene sottratto l'eventuale ammontare trattenuto al dipendente.

Facciamo un esempio pratico. Supponiamo che il costo chilometrico ACI per il veicolo sia €0,50/km e che non sia alcun trattenuto sullo stipendio del dipendente.

- Costo per 15.000 km:  $€ 0,50 \times 15.000 = € 7.500$
- 50% di € 7.500 = € 3.750

In questo caso, € 3.750 sarà l'importo che concorrerà alla formazione del reddito del dipendente.

## Trattamento agevolato per veicoli elettrici e ibridi

La legge introduce percentuali ridotte per veicoli a basso impatto ambientale:

- veicoli a trazione esclusivamente elettrica a batteria: 10%
- Veicoli elettrici ibridi plug-in: 20%

Facciamo un esempio pratico per un veicolo elettrico assumendo lo stesso costo chilometrico di € 0,50/km.

- Costo per 15.000 km:  $€ 0,50 \times 15.000 = € 7.500$
- 10% di € 7.500 = € 750



In questo caso, solo € 750 concorreranno alla formazione del reddito del dipendente.

Facciamounesempiopraticoperunveicoloibridoconlostessocostochilometrico

- Costo per 15.000 km: €0,50 × 15.000 = €7.500
- 20% di €7.500 = €1.500

Per un veicolo ibrido plug-in, € 1.500 sarà l'importo che concorrerà alla formazione del reddito.



MISURE FISCALI PER I PREMI DI

# PRODUTTIVITÀ E PER IL WELFARE AZIENDALE

La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto importanti novità in materia di premi di produttività e welfare aziendale, estendendo e ampliando alcune agevolazioni fiscali.

## **Proroga della tassazione agevolata sui premi di produttività**

La legge ha prorogato per il triennio 2025-2027 la riduzione dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle somme erogate come premi di risultato o partecipazione agli utili d'impresa.

- L'aliquota è confermata al 5%, dimezzata rispetto al 10% precedente.
- Si applica ai premi fino a 3.000 euro annui.
- Ne beneficiano i lavoratori con reddito da lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro nell'anno precedente.

Questa misura mira a incentivare la produttività e la partecipazione dei lavoratori ai risultati aziendali, offrendo un vantaggio fiscale significativo.

## **Agevolazioni per il welfare aziendale** Sono state introdotte nuove specifiche

### **agevolazioni in materia di welfare aziendale a) Rimborsi per canoni di locazione e**

#### **spese di manutenzione**

- Le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti non concorrono a formare il reddito ai fini fiscali.
- Limite: 5.000 euro annui.
- Durata: primi due anni dalla data di assunzione.
- Periodo di applicazione: per assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025.

#### **b) Esclusione dalla base imponibile contributiva**

- L'esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore non rileva ai fini contributivi.

### **c) Requisiti per l'accesso all'agevolazione**

Queste disposizioni si applicano ai lavoratori che soddisfano le seguenti condizioni:

- reddito da lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro nell'anno precedente l'assunzione.
- Trasferimento della residenza oltre un raggio di 100 km tra il precedente luogo di residenza e la nuova sede di lavoro contrattuale.

### **Altre misure di welfare aziendale**

- Conferma per il triennio 2025-2027 della soglia di esenzione fiscale per i fringe benefit:
  - 1.000 euro per la generalità dei lavoratori.
  - 2.000 euro per i lavoratori con figli fiscalmente a carico.



## MISURE IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ

# DELLE SPESE AZIENDALI

La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto importanti novità in materia di tracciabilità delle spese aziendali, con l'obiettivo di contrastare l'evasione fiscale e aumentare la trasparenza nelle transazioni. Queste nuove disposizioni, in vigore dal 1° gennaio 2025, riguardano principalmente le spese di trasferta dei dipendenti, le spese di vitto e alloggio, e le spese di rappresentanza.

### Spese per trasferte dei dipendenti

La deducibilità ai fini delle imposte sui redditi è limitata ai soli pagamenti effettuati con metodi tracciabili per:

- spese di vitto e alloggio sostenute o rimborsate analiticamente ai dipendenti.
- Spese per viaggio e trasporto effettuate mediante autoservizi pubblici non di linea (es. taxi, NCC).

### Reddito di lavoro autonomo

Per i professionisti, le spese riaddebitate analiticamente ai committenti devono essere pagate con metodi tracciabili, incluse le spese per vitto e alloggio e quelle di viaggio e trasporto effettuate con taxi e noleggio con conducente.

### Spese di rappresentanza

Il regime di tracciabilità è esteso a tutte le spese di rappresentanza, indipendentemente dai limiti specifici di deduzione previsti.

### Metodi di pagamento accettati

I pagamenti considerati tracciabili includono versamenti bancari o postali, carte di debito, credito e prepagate, assegni bancari e circolari, altri sistemi di pagamento elettronici che garantiscono la tracciabilità:

- **Per le aziende** le spese non pagate con metodi tracciabili non saranno deducibili ai fini IRES e IRAP
- **Per i dipendenti** le spese pagate in contanti non saranno rimborsabili o, se rimborsate, saranno considerate reddito imponibile:
  - Non è prevista una soglia minima; la tracciabilità è richiesta per tutte le spese, indipendentemente dall'importo.
  - Resta l'obbligo di documentare adeguatamente le spese con giustificativi (es. scontrini parlanti, fatture).
  - I dipendenti dovranno indicare il metodo di pagamento utilizzato nelle note spese.

CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE

# E PROCEDURA DI RIVERSAMENTO DEL CREDITO D'IMPOSTA R&S

La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto un'importante novità riguardante il credito d'imposta per Ricerca e Sviluppo (R&S) e la procedura di "riversamento spontaneo".

## **Contributo in conto capitale per il riversamento del credito R&S**

Il contributo è riconosciuto ai soggetti che soddisfano due condizioni:

- hanno fruito del credito d'imposta per attività di R&S di cui all'articolo 3 del D.L. n. 145/2013.
- Hanno aderito alla procedura di riversamento spontaneo entro il 31 ottobre 2024, come previsto dall'articolo 5 del D.L. n. 146/2021.

## **Natura del contributo**

- Si tratta di un contributo in conto capitale e l'importo è commisurato in termini percentuali a quanto riversato dal beneficiario.

**Modalità di erogazione.** Le specifiche modalità di erogazione del contributo saranno stabilite tramite un decreto ministeriale, che dovrà essere emanato entro il 2 marzo 2025.

**Aspetti fiscali.** Il contributo in conto capitale si ritiene non tassabile ai fini IRES e IRAP, essendo correlato all'onere di riversamento, già contabilizzato nel conto economico dell'esercizio 2024.

**Implicazioni Contabili.** Il contributo potrà essere imputato nella voce A5 del conto economico del 2025, essendo l'anno in cui si acquisirà certezza della sua spettanza. Se l'importo del contributo fosse noto al momento dell'approvazione del bilancio 2024, è consigliabile fornire un'informativa in nota integrativa sia del credito riversato che del correlato contributo in conto capitale riconosciuto.

La Legge di Bilancio 2025 ha previsto un stanziamento complessivo di 250 milioni di euro, suddivisi in 4 anni.

## MUTUI PER LA PRIMA CASA

---

La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto importanti novità riguardanti i mutui per la prima casa e le agevolazioni fiscali correlate.

### **Fondo di garanzia per la prima casa**

Il Fondo di Garanzia per la Prima Casa è stato potenziato e la sua operatività è stata estesa fino al 31 dicembre 2027. Le principali caratteristiche sono:

- garanzia pubblica: il Fondo offre una garanzia fino al 50% della quota capitale del finanziamento.
- Importo massimo: l'ammontare del finanziamento non deve superare i 250.000 euro.
- Garanzia elevata: per le categorie prioritarie con ISEE non superiore a 40.000 euro annui, la garanzia può arrivare fino all'80% della quota capitale per mutui che superano l'80% del valore dell'immobile.

### **Beneficiari esclusivi: il Fondo è ora riservato esclusivamente a:**

- giovani coppie
- Nuclei familiari monogenitoriali con figli minori
- Conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari
- Giovani che non hanno compiuto 36 anni di età

Il Fondo è stato incrementato di 130 milioni di euro per il 2025 e di 270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

### **Agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa**

La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto una modifica significativa riguardante l'imposta di registro per l'acquisto della prima casa.

**Estensione del periodo di alienazione:** il periodo di tempo previsto per l'alienazione di immobili al fine di conservare il beneficio dell'aliquota agevolata del 2% relativa all'imposta di registro è stato esteso da uno a due anni.

**Aliquota agevolata:** l'aliquota del 2% si applica anche agli atti di acquisto per i quali l'acquirente non soddisfa il requisito di non possedere altre abitazioni nel comune dove si trova l'immobile da

acquistare, a condizione che l'immobile precedentemente acquistato con le agevolazioni sia alienato entro due anni dalla data dell'atto.

**Conseguenze del mancato rispetto:** in caso di mancata alienazione entro il termine di due anni, si applicherà l'aliquota ordinaria del 9% per l'acquisto della seconda casa.



## FLAT TAX

---

La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto un'importante modifica al regime forfettario, noto anche come flat tax per le partite IVA, ampliando la platea dei potenziali beneficiari.

La novità principale riguarda l'innalzamento del limite di reddito da lavoro dipendente o da pensione che consente l'accesso al regime agevolato.

Il limite di reddito da lavoro dipendente o da pensione è stato aumentato da 30.000 euro a 35.000 euro.

Questa modifica si applica a partire dal 1° gennaio 2025.

Il nuovo limite riguarda i redditi percepiti nell'anno precedente. Quindi, per accedere al regime forfettario nel 2025, i redditi da lavoro dipendente o pensione del 2024 non devono superare i 35.000 euro. La modifica interessa l'articolo 1, comma 57, lettera d-ter della legge n. 190/2014, che definisce le cause di esclusione dal regime forfettario. Questa misura mira ad allargare la platea dei beneficiari del regime forfettario, potenzialmente portando il numero di partite IVA in regime forfettario oltre i 2 milioni.

Il regime forfettario continua a prevedere un'aliquota agevolata del 15% (o del 5% per le nuove attività) sui ricavi fino a 85.000 euro annui.

Restano invariate le altre condizioni di accesso al regime forfettario, come il limite di 85.000 euro di ricavi o compensi annui.



## DEFERRED TAX ASSETS- DTA

---

**M**odifiche riguardanti la deducibilità delle Deferred Tax Assets (DTA) per banche e intermediari finanziari.

### **Differimento della deduzione delle svalutazioni e perdite su crediti**

- La quota di deduzione riferibile al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, pari all'11% dello stock di svalutazioni e perdite su crediti non dedotte fino al 2015, viene differita in quote costanti al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 e ai tre successivi.
- La quota riferibile al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 viene differita in quote costanti al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 e ai due successivi.

### **Differimento della deduzione dell'avviamento e altre attività immateriali**

- La quota di deduzione dell'avviamento e delle altre attività immateriali riferibile al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 viene differita in quote costanti al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 e ai tre successivi.
- La quota riferibile al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 viene differita in quote costanti al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 e ai due successivi.

### **Differimento della deduzione dei componenti negativi IFRS**

- Le quote deducibili riferibili al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 e a quello successivo, relative ai componenti negativi emersi in sede di prima adozione dell'IFRS 9, vengono differite secondo lo stesso schema temporale sopra descritto.

## DETRAZIONI IRPEF PER LE SPESE

# DI ISTRUZIONE

---

**M**odifica riguardante le detrazioni IRPEF per le spese di istruzione.

**Aumento del limite di spesa detraibile.** Il limite massimo di spesa detraibile per studente è stato aumentato da 800 euro a 1.000 euro a partire dal 1° gennaio 2025.

La nuova soglia si applica alle spese sostenute per la frequenza di Scuole dell'infanzia, Scuole del primo ciclo di istruzione (primarie e secondarie di primo grado), Scuole secondarie di secondo grado

**Tipologie di scuole incluse.** Scuole statali, Scuole paritarie private, Scuole degli enti locali appartenenti al sistema nazionale di istruzione

**Spese detraibili.** Le spese che rientrano nella detrazione includono tasse di iscrizione e frequenza, contributi obbligatori e volontari, spese per la mensa scolastica, spese per servizi integrativi (pre e post-scuola), gite scolastiche e attività formative extracurricolari, servizi di trasporto scolastico

La detrazione rimane al 19% delle spese sostenute, con il nuovo limite, la detrazione massima possibile sarà di 190 euro per studente

Il nuovo limite si applicherà alle spese sostenute a partire dall'anno d'imposta 2025 con effetti pratici nella dichiarazione dei redditi 2026

### **Requisiti per la detrazione**


- I pagamenti devono essere effettuati con metodi tracciabili (bonifici, carte di credito/debito, assegni).
- È necessario conservare le ricevute e le fatture con l'indicazione del nome dello studente, della scuola e della motivazione della spesa.

## TAX CREDIT CINEMA

---

**M**odifica significativa al tax credit per il settore cinematografico e audiovisivo. La nuova normativa stabilisce che l'aliquota del credito d'imposta per opere cinematografiche e audiovisive non sia più fissata ordinariamente al 40%, ma possa variare "fino a un massimo del 40%".

L'aliquota del tax credit potrà ora variare tra il 15% e il 40%. La determinazione specifica dell'aliquota sarà affidata a decreti ministeriali.



## WEB TAX

---

**M**odifiche alla Web Tax italiana, nota anche come Digital Service Tax (DST).  
La Web Tax continua ad applicarsi ai contribuenti con fatturato globale superiore a 750 milioni di euro.

È stata eliminata la soglia minima di 5,5 milioni di euro di ricavi da servizi digitali in Italia.  
L'aliquota rimane fissata al 3% dei ricavi derivanti da servizi digitali.

Si applica ai ricavi generati da pubblicità mirata online, piattaforme digitali multilaterali, trasmissione di dati raccolti dagli utenti.

### **Nuovo sistema di versamento**

Acconto. Introdotto l'obbligo di versare un acconto del 30% dell'imposta dovuta per l'anno precedente.  
Scadenza: 30 novembre dell'anno in corso.

Saldo. Il saldo dell'imposta dovuta va versato entro il 16 maggio dell'anno successivo.

### **Dichiarazione e obblighi contabili**

- La dichiarazione annuale va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo.
- Le imprese devono mantenere una contabilità separata per i ricavi soggetti a Web Tax.
- È richiesta la redazione di un "Prospetto analitico" mensile e una "Nota esplicativa" annuale.



IMU. ESENZIONE ZONE

# TERREMOTATE MARCHE E ABRUZZO

**P**rorogato l'esenzione IMU per le zone terremotate di Marche e Abruzzo colpite dal sisma del 2016.

L'esenzione IMU per i fabbricati distrutti o inagibili nei comuni colpiti dal sisma del Centro Italia del 2016 è stata estesa fino al 31 dicembre 2025.

L'esenzione si applica ai comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016.

Riguarda i fabbricati distrutti o oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, adottate entro il 31 dicembre 2018, in quanto inagibili totalmente o parzialmente.

## **Condizioni per l'esenzione**

- L'esenzione è valida fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati, e comunque non oltre il 31 dicembre 2025.
- Per i comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, l'esenzione si applica limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato.

Gli oneri complessivi della misura sono stimati in 18,64 milioni di euro per l'anno 2025.



## REVERSE CHARGE. ESTENSIONE

---

Introdotta un'importante estensione del meccanismo del reverse charge nel settore della logistica e del trasporto merci.

La norma prevede l'applicazione del reverse charge alle prestazioni di servizi effettuate tramite:

- contratti di appalto
- Contratti di subappalto
- Affidamenti a soggetti consorziati
- Altri rapporti negoziali caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera, utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto, movimentazione merci, servizi di logistica.

**Obiettivo della misura.** L'estensione del reverse charge mira a contrastare l'evasione fiscale nel settore della logistica e del trasporto merci, settori particolarmente esposti a fenomeni di evasione dell'IVA.

L'efficacia della disposizione è subordinata al rilascio di un'autorizzazione da parte del Consiglio dell'Unione europea.

In attesa dell'autorizzazione UE e della piena operatività della norma, è stato introdotto un regime transitorio:

- il prestatore e il committente possono esercitare un'opzione affinché il pagamento dell'IVA venga effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore.
- L'opzione ha durata triennale.
- Il committente deve comunicare l'opzione all'Agenzia delle entrate tramite un apposito modello.
- La fattura è emessa dal prestatore, ma l'imposta è versata dal committente senza possibilità di compensazione.
- Il prestatore rimane solidalmente responsabile per il versamento dell'imposta.

# ADEGUAMENTO DISCIPLINA

**M**odifiche riguardanti l'adeguamento della disciplina dell'addizionale regionale all'IRPEF.

## **Differimento del termine per la modifica degli scaglioni e delle aliquote**

Il termine entro cui le Regioni possono modificare gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF per l'anno 2025 è stato differito dal 31 dicembre 2024 al 15 aprile 2025. Questo per garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale regionale all'IRPEF con la nuova articolazione degli scaglioni IRPEF introdotta dalla riforma fiscale.

### **Opzioni per le Regioni**

Le Regioni hanno due opzioni per determinare le aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF per gli anni d'imposta 2025, 2026 e 2027:

1. adeguarsi ai nuovi tre scaglioni IRPEF:
  - 23% per redditi fino a 28.000 euro
  - 35% per redditi da 28.001 a 50.000 euro
  - 43% per redditi oltre 50.000 euro
2. Mantenere l'articolazione basata sui precedenti quattro scaglioni IRPEF (vigenti fino al 1° gennaio 2025).

Se le Regioni non approvano le modifiche entro il termine stabilito, l'addizionale regionale all'IRPEF si applicherà sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote vigenti nell'anno precedente.

Le Regioni devono trasmettere i dati rilevanti per la determinazione dell'addizionale regionale all'IRPEF per l'anno 2025 entro il 15 maggio 2025. Questi dati saranno pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento delle finanze.

## ATTIVITÀ SPORTIVA ALPINISTICA

---

**N**ovità fiscale per il settore dell'alpinismo, estendendo l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata del 5% ai corsi di attività alpinistica.

L'aliquota IVA ridotta del 5% si applica ai corsi di attività alpinistica svolti dalle guide alpine in forma autonoma. La misura è efficace dal 1° gennaio 2025.

Modifiche normative. Il comma 64 modifica il numero 1-septies della tabella A, Parte II-bis, del D.P.R. n. 633/1972. L'estensione riguarda specificamente l'attività definita dall'art. 2, comma 1, lett. c) della Legge n. 6/1989, ovvero "l'insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo".

**Beneficiari.** Guide alpine che svolgono corsi di attività alpinistica in forma autonoma. Non si applica alle scuole di alpinismo, che continuano a godere dell'esenzione IVA ai sensi dell'art. 10, punto 20, del D.P.R. n. 633/1972.

La disposizione è conforme alla direttiva UE 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022, che prevede un'aliquota non inferiore al 5% per l'erogazione di corsi di attività sportiva o fisica.

Si allinea con l'aliquota IVA già applicata ai corsi di attività sportiva invernale riconosciuti dalle Federazioni sportive del CONI.





## CORSE IPPICHE

---

**N**ovità riguardanti il trattamento fiscale dei compensi percepiti dagli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella.

I compensi percepiti dagli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella sono ora considerati, ai fini IRPEF, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

È stata introdotta una soglia di esenzione di 15.000 euro. I compensi concorrono a formare il reddito imponibile solo per la parte eccedente complessivamente nel periodo d'imposta la soglia di 15.000 euro.

La norma si applica agli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella autorizzate ai fini dell'esercizio di scommesse sportive.

Gli addetti devono essere iscritti in un apposito registro tenuto dall'autorità vigilante.

Le nuove disposizioni entrano in vigore a partire dal 1° gennaio 2025. I compensi sono soggetti alla contribuzione della gestione separata INPS.



## SPESA DETRAIBILE PER CANI

# GUIDA

---

**M**odifica riguardante la detrazione fiscale per le spese di mantenimento dei cani guida per non vedenti.

L'importo della detrazione forfettaria per le spese di mantenimento dei cani guida è stato aumentato da 1.000 euro a 1.100 euro. Questa modifica si applica a partire dal periodo d'imposta 2025.

La detrazione spetta esclusivamente ai contribuenti non vedenti. Non è estesa ai familiari di cui il non vedente sia fiscalmente a carico.

Si tratta di una detrazione forfettaria, che non richiede la documentazione delle spese effettivamente sostenute.

La detrazione viene applicata direttamente sull'imposta lorda IRPEF.

**Limiti di reddito.** La fruizione della detrazione varia in base all'importo del reddito complessivo del contribuente. Spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120.000 euro. In caso di superamento di tale limite, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000 euro.

Nel modello 730, la detrazione va indicata barrando l'apposita casella nel rigo E81.



## ESTENSIONE UTILIZZO E-DAS

---

**N**ovità riguardante l'utilizzo del documento di accompagnamento semplificato elettronico (e-DAS) per i prodotti energetici soggetti ad accisa.

L'obbligo di utilizzo dell'e-DAS viene generalizzato a tutti i trasferimenti nazionali di prodotti energetici assoggettati ad accisa. Questa estensione mira a migliorare il tracciamento dei prodotti e contrastare l'evasione fiscale nel settore.

L'obbligo si applica a tutti i prodotti energetici soggetti ad accisa, ampliando notevolmente la platea di prodotti e operatori coinvolti. Include ora anche prodotti precedentemente esclusi, come oli lubrificanti e bitumi.

Nonostante la Legge di Bilancio 2025 prevedesse inizialmente l'entrata in vigore dal 1° gennaio 2025, l'Agenzia delle Dogane ha successivamente posticipato la decorrenza dell'obbligo al 1° novembre 2025. Il rinvio si è reso necessario per definire procedure specifiche per l'emissione dell'e-DAS per alcuni prodotti, come il GPL per carichi non predeterminati. Questo permette agli operatori di adeguare i propri sistemi elettronici e prepararsi all'implementazione del nuovo obbligo.

Regimetransitorio. Fino al 31 ottobre 2025, i prodotti ad accisa assolta possono circolare con il DAS cartaceo, integrato con le informazioni obbligatorie previste dalla normativa.



LE NOVITÀ IN MATERIA DI

# **PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE**

I panorama previdenziale e assistenziale italiano per il 2025 si caratterizza per una serie di novità e conferme introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024). Queste misure mirano a bilanciare la sostenibilità del sistema con le esigenze di flessibilità e supporto alle categorie più vulnerabili, in un contesto di evoluzione del mercato del lavoro e delle dinamiche demografiche.

Tra le principali novità troviamo la rivalutazione delle pensioni con un indice dello 0,8%, l'incremento delle pensioni minime, la proroga di misure come Quota 103, Opzione Donna e APE Sociale, e l'introduzione di nuove agevolazioni per le lavoratrici madri. Inoltre, sono state introdotte modifiche significative per i lavoratori nel regime contributivo puro e potenziati gli incentivi per il posticipo del pensionamento.

Queste disposizioni, che spaziano dalla previdenza all'assistenza sociale, promettono di influenzare notevolmente la vita di milioni di italiani, ridisegnando il rapporto tra cittadini, lavoratori e sistema previdenziale per l'anno a venire.



INCENTIVO PER CHI LAVORA

# DOPO LA MATURAZIONE DEI REQUISITI PER LA PENSIONE ANTICIPATA

La nuova disposizione normativa introduce una riforma nel panorama previdenziale italiano, configurandosi come un incentivo mirato alla prosecuzione dell'attività lavorativa per una specifica categoria di dipendenti, sia del settore pubblico che privato.

**La norma si rivolge a due categorie principali di lavoratori dipendenti**

1) **Coloro che maturano i requisiti per la cosiddetta "quota 103" entro il 31 dicembre 2025.** È importante sottolineare che questa scadenza è stata estesa rispetto alla precedente normativa, in virtù della proroga stabilita dall'articolo 24, comma 2 della medesima legge. La "quota 103" prevede la possibilità di accedere al pensionamento anticipato al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 41 anni.

2) **I lavoratori che raggiungono l'anzianità contributiva necessaria per il pensionamento anticipato indipendentemente dall'età anagrafica.** Nello specifico, si tratta di 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Questa fattispecie si riferisce al cosiddetto pensionamento anticipato ordinario, che consente l'uscita dal lavoro prima del raggiungimento dell'età pensionabile standard, purché si sia maturata una significativa anzianità contributiva.

Il fulcro dell'incentivo consiste nella facoltà concessa al lavoratore di richiedere al datore di lavoro la corresponsione diretta dell'importo equivalente alla quota contributiva a suo carico destinata alla gestione pensionistica.

**Questa opzione comporta una serie di conseguenze rilevanti**

a) **Esclusione** del versamento della quota contributiva all'ente previdenziale: il datore di lavoro, anziché versare i contributi all'INPS o ad altre forme assicurative sostitutive o esclusive, corrisponde direttamente al lavoratore la somma equivalente alla quota di contribuzione a carico del dipendente.

b) **Mancata registrazione dell'accredito contributivo corrispondente:** di conseguenza, per il periodo in cui il lavoratore beneficia di questo incentivo, non si avrà un incremento della posizione contributiva ai fini pensionistici.

c) **Decorrenza degli effetti:** è fondamentale sottolineare che gli effetti di tale scelta non possono avere decorrenza anteriore alla prima data utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente. Fatta salva questa limitazione temporale, le conseguenze dell'esercizio di tale facoltà si manifestano a partire dal mese successivo a quello in cui il lavoratore esprime la propria volontà in tal senso.

Un aspetto particolarmente rilevante e innovativo della norma riguarda il trattamento fiscale e previdenziale delle somme erogate al lavoratore in seguito all'esercizio di questa facoltà.

**La disposizione prevede espressamente l'esclusione di tali importi:**

a) **dalla base imponibile ai fini delle imposte sui redditi:** ciò significa che le somme percepite dal lavoratore in luogo dei contributi non saranno soggette a tassazione IRPEF, configurandosi come un significativo vantaggio fiscale.

b) **Dalla base di calcolo per la contribuzione previdenziale:** questi importi non saranno considerati ai fini del calcolo di ulteriori contributi previdenziali, evitando così una doppia imposizione contributiva.

Questa previsione rappresenta un'innovazione significativa rispetto alla disciplina precedente, configurandosi come un ulteriore beneficio per il lavoratore che opta per questa soluzione.

In particolare, viene richiamata l'applicazione dell'articolo 51, comma 2, lettera i-bis), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), che disciplina le erogazioni sostitutive delle prestazioni pensionistiche.

**Le principali novità introdotte sono:**

- l'ampliamento delle categorie di lavoratori che possono beneficiare dell'incentivo, includendo ora anche coloro che maturano i requisiti per il pensionamento anticipato ordinario.
- L'introduzione del vantaggio fiscale e contributivo sulle somme percepite dal lavoratore, che rappresenta un significativo miglioramento rispetto alla versione precedente dell'incentivo.
- L'estensione temporale della misura, che ora copre i lavoratori che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2025, offrendo così un orizzonte più ampio per la pianificazione del fine carriera.

# ORDINAMENTALE PUBBLICO IMPIEGO

**La norma introduce modifiche alla disciplina del collocamento a riposo dei dipendenti pubblici, ridefinendo i limiti di età per la prosecuzione del servizio e introducendo nuove opportunità di trattenimento in servizio oltre l'età pensionabile ordinaria.**

**Elevazione del limite ordinamentale.** La disposizione in esame stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, il limite ordinamentale per la permanenza in servizio dei dipendenti pubblici viene elevato, ove inferiore, al requisito anagrafico previsto per il conseguimento della pensione di vecchiaia. Attualmente, tale requisito è fissato a 67 anni di età. L'innalzamento del limite ordinamentale produce effetti rilevanti sulla gestione del personale nelle pubbliche amministrazioni. In particolare, viene meno l'obbligo di collocamento a riposo per i dipendenti che, al raggiungimento del precedente limite dei 65 anni (o successivamente), abbiano maturato i requisiti per la fruizione del trattamento pensionistico anticipato.

**Abrogazione della risoluzione unilaterale.** Un ulteriore elemento di novità è rappresentato dall'abrogazione della norma che consentiva alle pubbliche amministrazioni di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro con i dipendenti che avessero maturato i requisiti per il trattamento pensionistico anticipato. Questa abrogazione rafforza la tutela della posizione lavorativa dei dipendenti pubblici, eliminando la discrezionalità dell'amministrazione nel determinare la cessazione del rapporto di lavoro prima del raggiungimento del limite ordinamentale.

**Trattenimento in servizio oltre l'età pensionabile.** La normativa introduce, inoltre, la possibilità per le pubbliche amministrazioni di trattenere in servizio il personale dipendente oltre il limite ordinamentale dei 67 anni, previa disponibilità dell'interessato. Questa facoltà è concessa nel limite del 10% delle facoltà assunzioni autorizzate a legislazione vigente e non può estendersi oltre il compimento del 70° anno di età del dipendente. Il trattenimento in servizio è finalizzato a soddisfare specifiche esigenze organizzative dell'amministrazione, tra cui lo svolgimento di attività di tutoraggio e affiancamento ai neoassunti, nonché per far fronte a esigenze funzionali non diversamente assolvibili. La selezione del personale da trattenere in servizio deve basarsi esclusivamente sulle esigenze organizzative dell'amministrazione e sul merito del dipendente. È importante sottolineare che questa disposizione non si applica al personale delle magistrature, agli avvocati e procuratori dello Stato, al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i quali rimangono in vigore le specifiche disposizioni di settore.

MAGGIORAZIONE ALIQUOTA

# CONTRIBUTIVA PER CHI COMINCIA A LAVORARE DAL 01.01.2025

**N**ovità normativa che introduce una significativa innovazione, offrendo una nuova opportunità di incremento del montante contributivo per i lavoratori che inizieranno la loro carriera lavorativa a partire dal 1° gennaio 2025.

Questa misura si configura come un rilevante strumento di flessibilità e personalizzazione del proprio percorso previdenziale, consentendo ai lavoratori di influire attivamente sulla futura prestazione pensionistica.

**Ambito di applicazione.** La norma si rivolge a una platea specifica di lavoratori, ovvero coloro che saranno iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e il cui primo accredito contributivo decorrerà successivamente al 1° gennaio 2025. Questa delimitazione temporale evidenzia la natura prospettica della misura, orientata a influenzare le future generazioni di lavoratori.

**Meccanismo di incremento contributivo.** Il fulcro della disposizione consiste nella facoltà concessa ai lavoratori di incrementare il proprio montante contributivo individuale attraverso il versamento all'INPS di una maggiorazione della quota di aliquota contributiva pensionistica a proprio carico. Tale maggiorazione è soggetta a un limite massimo di due punti percentuali, configurandosi come un'opportunità di investimento previdenziale aggiuntivo e volontario.

**Trattamento della quota pensionistica derivante dall'incremento.** Un aspetto particolarmente rilevante della norma riguarda il trattamento della quota pensionistica derivante dall'incremento del montante contributivo.

**Questa componente aggiuntiva della prestazione previdenziale presenta caratteristiche peculiari:**

1) **erogazione differita:** la quota incrementale sarà corrisposta, su domanda dell'interessato, solo successivamente alla maturazione dei requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia,



come definiti dalla riforma Fornero (articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201).

2) **Non computabilità ai fini degli importi soglia:** la quota derivante dall'incremento non concorre al computo per la maturazione degli importi soglia necessari per la liquidazione della pensione di vecchiaia e anticipata, come previsti dall'articolo 24, commi 7 e 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.

**Trattamento fiscale dei contributi aggiuntivi.** La norma prevede un trattamento fiscale agevolato per i contributi versati a titolo di maggiorazione dell'aliquota contributiva. Nello specifico, tali versamenti godono di una deducibilità parziale dal reddito complessivo, nella misura del 50% dell'importototaleversato,aisensidell'articolo10delTestoUnicodelleImpostesuiRedditi(D.P.R. 22dicembre1986,n.917). Questa previsione rappresenta un incentivo significativo all'adesione al meccanismo di incremento contributivo, riducendo l'impatto finanziario immediato per il lavoratore.

L'attuazione di questa norma richiederà un'attenta regolamentazione da parte degli organi competenti.

**Implicazioni per i lavoratori e per il sistema previdenziale.** Questa disposizione si configura come un importante strumento di flessibilità nel sistema previdenziale, offrendo ai lavoratori la possibilità di incrementare attivamente la propria posizione contributiva.

Tuttavia, la scelta di aderire a tale meccanismo richiederà un'attenta valutazione da parte dei lavoratori, considerando l'impatto finanziario immediato (seppur mitigato dal trattamento fiscale agevolato), le prospettive di lungo termine in termini di incremento della prestazione pensionistica e la non computabilità della quota incrementale ai fini degli importi soglia per l'accesso alle prestazioni pensionistiche.



## NASPI. NUOVI REQUISITI

---

**La modifica normativa che entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2025, introduce un nuovo requisito contributivo specifico per una particolare categoria di lavoratori, andando a colmare una lacuna normativa e a contrastare potenziali comportamenti elusivi.**

Il legislatore affronta la questione dei lavoratori che, dopo aver interrotto volontariamente un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, si trovano successivamente in una situazione di disoccupazione involontaria. L'obiettivo è quello di garantire che l'accesso alla Naspi sia riservato a coloro che dimostrano una effettiva e continuativa partecipazione al mercato del lavoro, evitando al contempo possibili abusi del sistema di protezione sociale. Nello specifico, la nuova disposizione prevede che, per gli eventi di disoccupazione che si verificheranno dal 1° gennaio 2025, i lavoratori che nei dodici mesi precedenti abbiano interrotto volontariamente un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (per dimissioni o risoluzione consensuale) dovranno soddisfare un ulteriore requisito per accedere alla Naspi. Questi lavoratori dovranno poter far valere almeno tredici settimane di contribuzione a partire dall'ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto volontariamente.

È importante sottolineare che questo nuovo requisito si applica esclusivamente se l'evento di cessazione per dimissioni è avvenuto nei dodici mesi precedenti l'evento di cessazione involontaria per cui si richiede la prestazione. Questa limitazione temporale è fondamentale per circoscrivere l'ambito di applicazione della norma e per evitare un'eccessiva penalizzazione dei lavoratori che hanno legittimamente esercitato il proprio diritto alle dimissioni in un passato più remoto.

**La norma, tuttavia, prevede alcune eccezioni.** Il nuovo requisito non si applica alle ipotesi già contemplate dal comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, né alle dimissioni presentate ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità). Queste eccezioni riguardano, in particolare, **le dimissioni per giusta causa e le dimissioni presentate durante il periodo tutelato di maternità**, confermando la volontà del legislatore di mantenere una protezione rafforzata per queste specifiche situazioni. L'introduzione di questo nuovo requisito comporta una serie di implicazioni pratiche e operative per i lavoratori, i datori di lavoro e gli enti previdenziali. Sarà necessario, ad esempio, porre particolare attenzione alla cronologia degli eventi lavorativi e alla durata dei periodi di contribuzione, al fine di valutare correttamente il diritto alla prestazione Naspi.

IDIS. PRESTAZIONI PER

# LAVORATORI AUTONOMI DELLO SPETTACOLO

L'Indennità di Discontinuità (IDIS), introdotta dal D.Lgs. 175/2023 e confermata dalla Legge di Bilancio 2025, sostituisce l'ALAS, rappresenta un sostegno economico strutturale per i lavoratori del settore dello spettacolo, caratterizzato da attività discontinue.

- **Apertura domande.** 15 gennaio 2025.
- **Scadenza domande.** 30 aprile 2025 (prorogata dal precedente 31 marzo).
- **Istruttoria.** Avviata a maggio 2025, con accredito entro luglio.

## Requisiti di accesso

**Residenza e cittadinanza.** Cittadini UE o extracomunitari con permesso di soggiorno valido. Residenza in Italia da almeno 1 anno.

**Reddito IRPEF. Non superiore a €30.000** (innalzato da €25.000 nel 2024) nell'anno precedente (2024). Il reddito deve derivare **prevalentemente** da attività legate allo spettacolo.

**Contributi.** Almeno **51 giornate** accreditate al Fondo Pensione Lavoratori Spettacolo (FPLS) nel 2024 (ridotte da 60). Sono considerati utili anche i periodi già usati per altre indennità (es. NASpl, DIS-COLL).

**Esclusioni.** Lavoratori con contratto a tempo indeterminato (tranne intermittenti senza indennità di disponibilità). Pensionati o titolari di altre prestazioni pensionistiche.

## Calcolo dell'Indennità

- **Importo giornaliero.** 60% della retribuzione media giornaliera del 2024.
- **Durata.** Fino a **1/3 delle giornate contributive** accreditate (es.: 153 giorni → 51 giorni indennizzati).
- **Massimale.** Non può superare il **minimale giornaliero INPS** (€57,32 nel 2025).

**Esempio.** Retribuzione media giornaliera 2024: €100. Giornate accreditate: 153.

Indennità totale: €100 × 60% × 51 giorni = **€ 3.060**.

## **Novità Introdotte nel 2025**

- Aumento tetto reddituale. Da €25.000 a €30.000.
- Riduzione giornate contributive richieste. Da 60 a 51.
- Compatibilità con altre indennità. Possibilità di cumulare giornate già utilizzate per NASpl o DIS-COLL.
- Rimozione obblighi formativi. Abrogati i requisiti di formazione/aggiornamento per i percettori.

**Priorità:** Lavoratori con redditi inferiori a €15.000 e contributi superiori a 100 giornate.

## **Fonti Normative:**

- D.Lgs. 175/2023. Istituzione IDIS.
- Legge 207/2024 (Art. 1, c. 611). Modifiche a requisiti e finanziamenti.
- Circolare INPS 149/2025. Istruzioni operative per domande.



## ABROGAZIONE ART. 2 TER LEGGE

# 114/74 – LAVORATORI AUTONOMI

L'abrogazione dell'articolo 2-ter del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, disegna una importante modifica con riferimento alla posizione dei lavoratori autonomi.

La norma abrogata consentiva ai lavoratori autonomi, che avessero maturato i requisiti per il pensionamento in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti), di optare per la riliquidazione della propria pensione secondo le regole del regime generale dei lavoratori dipendenti.

Questa opzione si rivelava particolarmente vantaggiosa in molti casi, poiché il calcolo della pensione nel regime generale poteva risultare più favorevole rispetto a quello delle gestioni speciali, soprattutto in virtù delle diverse aliquote di rendimento applicate ai periodi contributivi.

L'abrogazione di questa disposizione comporta una serie di conseguenze rilevanti.

**I lavoratori autonomi che hanno già liquidato la pensione presso una gestione speciale non potranno più richiedere la riliquidazione nel regime generale.** Questa limitazione riduce significativamente le possibilità di massimizzare il trattamento pensionistico per questa categoria di lavoratori.

**Coloro che non sono ancora pensionati ma che avrebbero potuto beneficiare di questa opzione in futuro si vedono preclusa questa possibilità** con un impatto negativo sulle strategie previdenziali di molti lavoratori autonomi prossimi alla pensione.

L'abrogazione della norma allinea il trattamento dei lavoratori autonomi a quello dei lavoratori dipendenti, eliminando una disparità che, seppur giustificata da ragioni storiche e strutturali, poteva essere percepita come un privilegio da parte di alcune categorie di lavoratori.

Dal punto di vista del sistema previdenziale nel suo complesso, questa modifica potrebbe comportare un risparmio, considerando che la riliquidazione nel regime generale spesso risultava in trattamenti pensionistici più elevati.

La tendenza legislativa degli ultimi anni è stata quella di armonizzare i diversi regimi pensionistici, riducendo le disparità di trattamento tra le varie categorie di lavoratori.

PENSIONE ANTICIPATA.

## OPZIONE DONNA

**V**iene prorogata la pensione anticipata denominata "Opzione donna", estendendone l'applicabilità temporale e modificando alcuni termini procedurali.

**Estensione temporale dei requisiti.** La norma sposta la data di maturazione dei requisiti dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024. Questo intervento legislativo amplia la platea delle potenziali beneficiarie, includendo coloro che matureranno i requisiti nel corso dell'anno 2024.

**I requisiti fondamentali per l'accesso a questo regime pensionistico rimangono invariati**

a) Anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni (contributi effettivamente versati)

b) Un'età anagrafica di almeno 61 anni (ridotti di un anno per ogni figlio, fino a un massimo di due anni)

È importante sottolineare che questi requisiti devono essere soddisfatti congiuntamente entro la nuova data limitata del 31 dicembre 2024.

**Conferma dei requisiti soggettivi.** La norma mantiene inalterate le condizioni soggettive già previste dalla legislazione vigente. Pertanto, oltre ai requisiti anagrafici e contributivi, le lavoratrici devono trovarsi in una delle seguenti situazioni:

1. essere riconosciute invalide civili con un grado di invalidità pari o superiore al 74%.
2. Svolgere funzioni di caregiver, assistendo da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave.
3. Essere state licenziate o essere dipendenti da aziende per le quali è attivo un tavolo di crisi aziendale presso il Ministero dello Sviluppo Economico.

**Modifica dei termini per il personale scolastico e AFAM (Alta Formazione Artistica).** Per queste categorie, il termine per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio viene posticipato al 28 febbraio 2025.

È importante notare che gli effetti della cessazione dal servizio rimangono invariati, decorrendo dall'inizio dell'anno scolastico o accademico successivo alla presentazione della domanda.

## QUOTA 103 - PROROGA

---

**La norma introduce la proroga del regime pensionistico noto come "Quota 103", estendendone l'applicabilità temporale fino al 2025.**

Consente ai soggetti che maturano i requisiti nel corso dell'anno 2025 (entro il 31.12.2025) di accedere a questa forma di pensionamento anticipato, ampliando così la platea dei potenziali beneficiari.

I requisiti fondamentali per l'accesso a Quota 103 rimangono invariati:

a) età anagrafica di almeno 62 anni.

b) Anzianità contributiva di almeno 41 anni. Continuano a essere escluse alcune categorie di lavoratori

pubblici come le forze armate, la polizia e i carabinieri. Il sistema di calcolo è quello

contributivo

La norma prevede inoltre specifici termini dilatori di decorrenza per l'effettivo godimento della pensione noti come "**finestre di uscita**" e che variano a seconda della tipologia di lavoratore e del settore di appartenenza. **Confermate le finestre previste per il 2024.**

**Un ulteriore aspetto da considerare riguarda i limiti di cumulo con i redditi da lavoro.** La norma stabilisce restrizioni sulla possibilità di cumulare la pensione anticipata con eventuali redditi derivanti da attività lavorativa. Queste limitazioni mirano a scoraggiare il fenomeno del pensionamento anticipato seguito da un immediato rientro nel mercato del lavoro.

Per i dipendenti pubblici che accedono al pensionamento anticipato tramite Quota 103, sono previste disposizioni specifiche riguardanti i termini per il riconoscimento dei trattamenti di fine servizio (TFS) o di fine rapporto (TFR). Questi termini possono differire da quelli applicati in caso di pensionamento ordinario.

## APE SOCIALE – PROROGA

---

L'Anticipo Pensionistico Sociale, noto come APE Sociale, viene prorogato fino al 31 dicembre 2025 confermando l'attenzione del legislatore verso categorie di lavoratori che si trovano in situazioni di particolare disagio o fragilità.

La disposizione in oggetto mantiene inalterati i requisiti soggettivi per l'accesso all'APE sociale, convalidando l'applicabilità della misura ai soggetti che si trovano in una delle condizioni previste dalle lettere da a) a d) del comma 179 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Ipoteziali beneficiari dovranno aver compiuto 63 anni e 5 mesi di età.

Le categorie di lavoratori che possono accedere all'APE sociale rimangono quindi:

1. disoccupati che abbiano esaurito integralmente la prestazione di disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi;
2. soggetti che assistono da almeno sei mesi il coniuge, la persona in unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap grave;
3. invalidi civili con un grado di invalidità pari o superiore al 74%;
4. lavoratori dipendenti che svolgono, da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette, attività lavorative particolarmente difficoltose o rischiose.

Il beneficiario dell'APESOCIALE non è cumulabile con redditi derivanti da attività lavorativa dipendente o autonoma. Viene tuttavia prevista un'eccezione per i redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale, ammessi in limiti di 5.000 euro lordi annui.

È ragionevole attendersi che l'INPS fornirà indicazioni dettagliate in merito, probabilmente mantenendo lo schema delle tre scadenze annuali (31 marzo, 15 luglio e 30 novembre) già adottato negli anni precedenti.



## INCREMENTO PENSIONI MINIME

**P**roroga fino al 2026 l'applicazione dell'incremento transitorio per i trattamenti pensionistici di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS. Questa misura si aggiunge al meccanismo ordinario di perequazione automatica delle pensioni, configurandosi come un sostegno ulteriore per i pensionati più vulnerabili agli effetti dell'inflazione.

La norma prevede un incremento differenziato per gli anni 2025 e 2026, rispettivamente del 2,2% e dell'1,3%. È fondamentale sottolineare che questi incrementi non sono cumulativi: l'aumento previsto per il 2026 si applica sulla base di calcolo al netto dell'incremento dell'anno precedente, dopo l'applicazione della perequazione automatica ordinaria.

Considerando l'incremento previsto, gli importi delle pensioni minime subiranno delle variazioni. Nel 2024,

l'importo mensile della pensione minima sarà di 614,77 euro. Per il 2025, l'importo base del trattamento minimo sarà di 603,40 euro. Con l'applicazione dell'incremento del 2,2%, l'importo effettivo salirà a 616,67 euro mensili. Questo si traduce in un aumento effettivo di 1,90 euro al mese rispetto al 2024.

È importante evidenziare che questa misura si inserisce in un contesto più ampio di politiche volte a sostenere i pensionati in condizioni disagiate. Il legislatore, infatti, fa esplicito riferimento a un futuro "*programma di potenziamento*" delle misure strutturali a sostegno di questa categoria, subordinandolo alla compatibilità con gli obiettivi di finanza pubblica.



## INCREMENTO MAGGIORAZIONI SOCIALI

**P**er l'anno 2025 incremento di 8 euro mensili dell'importo delle maggiorazioni sociali (104 euro su base annua).


L'incremento si applica a una platea eterogenea di beneficiari, includendo pensionati previdenziali e assistenziali di età pari o superiore a 70 anni, ciechi titolari di pensione di età pari o superiore a 70 anni, soggetti di età superiore a 18 anni, invalidi civili totali, sordomuti ciechi civili assoluti titolari di pensione.

Un aspetto cruciale della norma è l'innalzamento del limite reddituale massimo per l'accesso alla maggiorazione.

L'incremento si applica alle maggiorazioni sociali già esistenti, che variano in base all'età e alla situazione reddituale del beneficiario.

- Per i pensionati di età compresa tra 60 e 64 anni, la maggiorazione passa da 25,83 euro a 33,83 euro mensili
- Per i pensionati di età compresa tra 65 e 69 anni, l'importo sale da 82,64 euro a 90,64 euro mensili
- Per i pensionati di 70 anni e oltre, la maggiorazione aumenta da 136,44 euro a 144,44 euro mensili

Questi aumenti si applicano per 13 mensilità, garantendo un sostegno continuativo durante tutto l'anno.



DONNE CON 4 O PIU' FIGLI.

# ANTICIPO PENSIONE DI VECCHIAIA CONTRIBUTIVA

**L**a modifica apportata all'articolo 1, comma 40, lettera c) della legge 8 agosto 1995, n. 335, rappresenta una novità con particolare riferimento alle tutele riconosciute alle lavoratrici madri nel sistema contributivo integrale.

Questa disposizione, infatti, introduce un elemento di notevole rilevanza nella gestione delle carriere lavorative femminili e nella pianificazione previdenziale.

**L'innalzamento del limite massimo di riduzione del requisito anagrafico da dodici a sedici mesi, mantenendo inalterata la misura di quattro mesi per ciascun figlio, si configura come un riconoscimento tangibile del valore sociale della maternità, specialmente nei casi di nuclei familiari numerosi.**

**Questa modifica non altera il metodo di calcolo della pensione, che rimane interamente contributivo. Tuttavia, permette alle lavoratrici di accedere alla pensione fino a 16 mesi prima rispetto ai requisiti standard, potenzialmente compensando parte del minor montante contributivo accumulato a causa delle interruzioni di carriera legate alla maternità.**

Questa modifica, che interessa specificamente le lavoratrici con quattro o più figli, si inserisce in un contesto più ampio di politiche volte a conciliare vita lavorativa e familiare, nonché a compensare parzialmente gli effetti che le interruzioni di carriera legate alla maternità possono avere sul montante contributivo.



PENSIONATI ALL'ESTERO.

# BLOCCO PEREQUAZIONE PENSIONI SUPERIORI AL MINIMO PER IL 2025

**Deroga al meccanismo di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici per l'anno 2025 specificamente indirizzata ai pensionati residenti all'estero.**

Questa norma si configura come un intervento di natura eccezionale nel panorama previdenziale italiano, richiedendo un'analisi approfondita da parte dei consulenti del lavoro e dei professionisti del settore previdenziale.

Il provvedimento stabilisce che, per l'anno 2025, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, disciplinata dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non sarà applicata ai pensionati residenti all'estero i cui trattamenti pensionistici complessivi superino l'importo del trattamento minimo INPS.

Questa misura introduce una differenziazione significativa nel trattamento dei pensionati basata sulla loro residenza, sollevando questioni di equità e potenziali implicazioni internazionali che meritano un'attenta disamina.



## PENSIONE ANTICIPATA A

# 64 ANNI CON LA PREVIDENZA INTEGRATIVA

La Legge di Bilancio 2025 introduce la possibilità dell'accesso alla pensione anticipata a 64 anni con l'ausilio della previdenza integrativa. Questa disposizione rappresenta un'innovazione senza precedenti nel calcolo dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia e anticipata nel sistema contributivo.

Il fulcro della norma risiede nella possibilità di computare, ai fini del raggiungimento dell'importo soglia necessario per l'accesso alla pensione, anche il valore teorico delle prestazioni di rendita derivanti da forme di previdenza complementare.

Questo cambiamento apre scenari complessi che richiedono una valutazione multidimensionale.

**Calcolo del valore teorico della rendita.** La norma prevede l'applicazione dei coefficienti di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, vigenti al momento del pensionamento. Questo aspetto richiede una profonda conoscenza dei meccanismi di calcolo attuariale e la capacità di effettuare proiezioni accurate. I lavoratori e i consulenti previdenziali dovranno considerare attentamente l'evoluzione di questi coefficienti nel tempo per ottimizzare le scelte pensionistiche.

**Certificazione della proiezione.** I fondi di previdenza complementare saranno chiamati a fornire una proiezione certificata del valore della rendita. Questo nuovo obbligo richiederà un adeguamento dei sistemi informativi e delle procedure dei fondi pensione, nonché una maggiore trasparenza e accuratezza nelle comunicazioni agli iscritti.

**Incremento dei requisiti contributivi.** Per i lavoratori che optano per questa facoltà, il requisito contributivo per il pensionamento anticipato subisce un incremento significativo: 5 anni dal 2025 e ulteriori 5 anni dal 2030. Questo significa che dal 2025 saranno necessari 25 anni di contributi, che diventeranno 30 dal 2030. Questo aumento sostanziale richiede una pianificazione previdenziale a lungo termine e potrebbe influenzare le scelte lavorative di molti individui.

**Aumento del moltiplicatore dell'assegno sociale.** L'incremento del moltiplicatore dell'assegno

sociale da 3,0 (€ 1.616,04) a 3,2 dal 2030 per l'accesso al pensionamento anticipato richiede una revisione delle proiezioni a lungo termine. Questo cambiamento implica che i lavoratori dovranno accumulare un montante contributivo più elevato per poter accedere alla pensione anticipata, rendendo ancora più cruciale il ruolo della previdenza complementare.

**Questa nuova disposizione, sebbene offra maggiore flessibilità, presenta anche sfide significative.**

La complessità dei calcoli e la necessità di una pianificazione a lungo termine richiedono una maggiore consapevolezza e educazione finanziaria da parte dei lavoratori. Inoltre, il ruolo dei fondi pensione e dei consulenti previdenziali diventerà ancora più cruciale nel guidare i lavoratori verso scelte informate e adeguate alle loro esigenze individuali.

È importante notare che, secondo le stime della Ragioneria di Stato, nel 2025 solo un centinaio di lavoratori potranno beneficiare di questa nuova opzione. Questo numero limitato suggerisce che, almeno inizialmente, l'impatto della misura sarà circoscritto, ma potrebbe crescere negli anni successivi man mano che più lavoratori accumuleranno contributi significativi nella previdenza complementare.



ABROGAZIONE TRATTAMENTO

# DI DISOCCUPAZIONE PER RIMPATRIATI

L'abrogazione de facto della legge 25 luglio 1975, n. 402, per le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute a partire dal 1° gennaio 2025, impone una riflessione approfondita sulle implicazioni a breve e lungo termine per queste categorie di lavoratori e per i professionisti chiamati a gestirne le posizioni previdenziali.

**La norma in questione elimina il riconoscimento di un trattamento di disoccupazione specifico e dedicato per i lavoratori italiani che, dopo aver prestato la propria attività all'estero, rientrano in patria, nonché per i lavoratori frontalieri che, pur risiedendo in Italia, svolgono la propria attività lavorativa in paesi limitrofi.**

L'abrogazione in oggetto solleva una serie di questioni tecniche e operative.

**Impatto sui regimi di sicurezza sociale transfrontalieri.** La cessazione di questa tutela specifica potrebbe avere ripercussioni significative sugli accordi bilaterali in materia di sicurezza sociale tra l'Italia e i paesi confinanti, in particolare per quanto concerne i lavoratori frontalieri. Sarà necessario valutare come questa modifica si inserisca nel quadro più ampio del Regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nell'Unione Europea.

Il Regolamento (CE) n. 883/2004 continuerà ad applicarsi, garantendo una certa continuità nella tutela dei lavoratori all'interno dell'UE. Tuttavia, l'eliminazione di questa specifica prestazione nazionale potrebbe creare disparità di trattamento tra lavoratori di diversi Stati membri, richiedendo potenzialmente un adeguamento degli accordi bilaterali esistenti.

Per i lavoratori provenienti da paesi non appartenenti all'Unione Europea, l'abrogazione della legge 402/1975 potrebbe comportare una significativa riduzione delle tutele, rendendo necessaria una revisione degli accordi internazionali in materia di sicurezza sociale.

**Gestione delle transizioni.** Per le cessazioni del rapporto di lavoro che avverranno in prossimità della data di entrata in vigore della nuova disposizione, sarà cruciale una gestione oculata delle tempistiche.

## CARTA PER I NUOVI NATI

---

La "Carta per i nuovi nati" è una misura introdotta per sostenere la natalità e le famiglie. Consiste in un contributo una tantum di 1.000 euro erogato sotto forma di carta prepagata, destinato alle famiglie con nuovi nati o bambini adottati nel corso del 2025.

Requisiti principali:

- iSEE non superiore a 40.000 euro
- Nascita o adozione del bambino dal 1° gennaio 2025
- Residenza in Italia di almeno uno dei genitori
- Cittadinanza italiana, UE o permesso di soggiorno per cittadini extra-UE

La carta potrà essere utilizzata per l'acquisto di beni e servizi essenziali per il neonato, come pannolini, latte in polvere, vestiti e attrezzature. Questa misura si affianca all'Assegno Unico Universale, senza sostituirlo, ed è compatibile con altri bonus come il Bonus asilo nido.





## CONGEDO PARENTALE

---

**P**otenziamento del congedo parentale come strumento di sostegno alle famiglie.

Aumento dell'indennità. L'indennità per il congedo parentale è stata aumentata dall'60% all'80% della retribuzione. Questo rappresenta un incremento sostanziale rispetto al passato, quando l'indennità era fissata al 30% per la maggior parte del periodo di congedo, con solo due mesi al 60%.

Estensione del periodo coperto. Il periodo coperto dall'indennità maggiorata è stato esteso da due a tre mesi. Questo significa che i genitori possono ora beneficiare di tre mesi di congedo parentale retribuito all'80% della loro retribuzione ordinaria.

Applicabilità. Questa misura si applica fino al sesto anno di vita del bambino, offrendo ai genitori una maggiore flessibilità nella gestione del congedo durante i primi anni di vita del figlio.

Beneficiari. La misura si applica ai lavoratori dipendenti, sia del settore pubblico che privato.

Fruizione alternata. I tre mesi di congedo parentale maggiorato possono essere utilizzati in alternativa da entrambi i genitori, promuovendo una maggiore condivisione delle responsabilità genitoriali.

Periodo complessivo. Il periodo totale di congedo parentale rimane invariato a 10 mesi (elevabili a 11 se il padre fruisce di almeno 3 mesi), ma con una copertura economica significativamente migliorata per i primi tre mesi.

Modalità di pagamento. I pagamenti devono essere effettuati con bonifico bancario o postale, carta di debito o credito. Non sono consentiti pagamenti in contanti o con altri mezzi di pagamento.

## CARTA DEDICATA A TE

---

**C**onfermata la Carta "Dedicata a te" anche per l'anno 2025, con alcune modifiche rispetto alle edizioni precedenti.

La Carta "Dedicata a te" è stata rifinanziata con uno stanziamento di 500 milioni di euro per il 2025. Questo rappresenta una riduzione di 100 milioni di euro rispetto al 2024, quando erano stati stanziati 600 milioni.

L'importo della carta rimane confermato a 500 euro una tantum per ogni famiglia beneficiaria. Nel 2024, la misura ha raggiunto circa 1,3 milioni di famiglie. A causa della riduzione dei fondi, è possibile che nel 2025 il numero di beneficiari possa diminuire o che l'importo erogato possa subire variazioni.

In attesa del decreto attuativo, i requisiti potrebbero rimanere simili a quelli del 2024

- ISEE inferiore a 15.000 euro.
- Nucleo familiare composto da almeno 3 persone.
- Residenza in Italia.
- Non percepire altri sostegni al reddito come Assegno di Inclusione, NASpl, DIS-COLL, o Carta Acquisti.

La Carta "Dedicata a te" può essere utilizzata per acquisto di generi alimentari di prima necessità (escluse bevande alcoliche), carburante per veicoli, abbonamenti per il trasporto pubblico, alcuni negozi convenzionati offrono uno sconto aggiuntivo del 15% sui prodotti acquistati

- Non è necessario presentare domanda. I Comuni individuano i nuclei familiari idonei basandosi sui dati ISEE e anagrafici. I beneficiari vengono contattati direttamente con le istruzioni per il ritiro della carta presso gli uffici postali
- Nel 2024, il decreto ministeriale è stato approvato a giugno e la distribuzione delle carte è iniziata a settembre. Per il 2025, si attende l'emanazione di un nuovo decreto interministeriale che definirà i dettagli operativi.

## MODIFICHE REQUISITI E

# DISCIPLINA ADI E SFL

---

- Il requisito ISEE del nucleo familiare da non superare viene portato a 10.140 euro (a fronte degli attuali 9.360 euro);

- il valore del reddito familiare da non superare sale a 6.500 euro annui (a fronte degli attuali 6.000 euro annui), fermo restando il meccanismo della moltiplicazione per il corrispondente parametro della scala di equivalenza; inoltre, porta a 8.190 euro annui (a fronte degli attuali 7.560 euro annui) il valore di reddito familiare da non superare, se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza (sempre mantenendo il meccanismo della moltiplicazione per il corrispondente parametro della scala di equivalenza). Prevede che, in ogni caso, il valore di reddito familiare da non superare sia aumentato a 10.140 euro nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, secondo quanto risulta dalla dichiarazione sostitutiva unica resa ai fini ISEE;

- adegua quindi il beneficio economico ADI alle nuove soglie, prevedendo che esso sia composto da una integrazione del reddito familiare fino alla soglia di 6.500 euro annui (a fronte degli attuali 6.000 euro annui), ovvero di 8.190 euro annui (a fronte degli attuali 7.560 euro annui) se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza;

- del pari, adegua anche l'altra quota del beneficio ADI, prevista per i nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione con contratto ritualmente registrato. Mantiene l'attuale secondo cui il beneficio economico è altresì composto, in tali casi, da un'integrazione del reddito per un importo pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto di locazione, come dichiarato ai fini ISEE, portando però il massimo previsto a 3.640 euro annui (a fronte degli attuali 3.360 euro annui), ovvero a 1.950 euro annui (a fronte degli attuali 1.800 euro annui) se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza.

In secondo luogo, modifica **la disciplina del Supporto Formazione e Lavoro (SFL)** e in particolare:

- porta a 10.140 euro annui (a fronte degli attuali 6.000 euro annui) il requisito del valore dell'ISEE

familiare, in corso di validità, per l'utilizzabilità di SFL;

- mantenendo il possesso degli altri requisiti già attualmente previsti per accedere a SFL, si adegua anche (portandola a 10.140 euro annui, a fronte degli attuali 6.000 euro annui) la specificazione che la soglia di reddito familiare per l'accesso alla misura si intende moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, come definita ai fini ISEE;

- l'importo mensile di SFL viene incrementato a 500 euro (a fronte degli attuali 350 euro);

- prevede che il limite temporale di erogazione dell'indennità di partecipazione (attualmente fissato in 12 mesi) sia prorogabile per una durata massima di ulteriori 12 mesi, previo aggiornamento del patto di servizio personalizzato, qualora alla scadenza dei primi 12 mesi di fruizione risulti la partecipazione del beneficiario a un corso di formazione. Il beneficio economico è erogato nei limiti della durata del corso.



MESSAGGIO INPS 4468 DEL

# 27.12.2024. “INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE NASPI E RIACQUISTO DELLA CAPACITÀ LAVORATIVA

L'indennità di disoccupazione NASpl è disciplinata dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. In particolare, l'articolo 6 stabilisce che:

- la domanda deve essere presentata all'INPS in via telematica entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
- La NASpl spetta dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, in caso di presentazione tardiva, dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

## **Sospensione dei termini in caso di malattia o infortunio**

La circolare INPS n. 94 del 12 maggio 2015 ha chiarito che:

- in caso di malattia comune indennizzabile dall'INPS o di infortunio sul lavoro/malattia professionale indennizzabile dall'INAIL, insorti entro 60 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il termine di presentazione della domanda rimane sospeso per la durata dell'evento.
- La prestazione decorre dall'ottavo giorno successivo alla fine dell'evento di malattia o infortunio, se la domanda è presentata entro tale termine, o dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata oltre l'ottavo giorno ma entro i termini di legge.

## **Nuove disposizioni per l'accertamento del riacquisto della capacità lavorativa**

Al fine di ottimizzare i tempi di liquidazione delle domande di NASpl, vengono introdotte delle novità

**Certificazione medica.** Per le richieste di NASpl presentate da lavoratori in malattia al momento della cessazione del rapporto di lavoro, è necessario allegare un certificato medico attestante il

riacquisto della capacità lavorativa, o in caso di evento tutelato dall'INAIL, il certificato definitivo rilasciato dall'Ente.

**Caratteristiche dei certificati.** Devono essere privi di diagnosi. Possono essere allegati al momento della presentazione della domanda o successivamente tramite il modello "NASpl-Com".

**Decorrenza.** Le nuove disposizioni entreranno in vigore a partire dal 1° marzo 2025.



## INDENNITÀ ANTITUBERCOLARI.

# IMPORTI DA CORRISPONDERE PER L'ANNO 2025

La **Circolare INPS n. 2 del 10 gennaio 2025** introduce gli aggiornamenti degli importi delle indennità antitubercolari per l'anno 2025, in adempimento al decreto interministeriale del 15 novembre 2024. Le variazioni riflettono l'adeguamento al trattamento minimo delle pensioni, con meccanismi di calcolo specifici e criteri di erogazione rafforzati.

Gli importi delle indennità antitubercolari sono determinati in base a:

- **articolo 4 della Legge 419/1975 e Articolo 2 comma 2 della Legge 88/1987**, che legano gli importi alla dinamica del trattamento minimo pensionistico.
- **Decreto MEF-Lavoro del 15/11/2024, che stabilisce una perequazione pensionistica dello 0,8% per il 2025** e conferma il +5,4% per il 2024.

La tabella sottostante riporta i valori 2024-2025 delle principali indennità

Tipologia	Importo 2024	Importo 2025
Indennità giornaliera per assicurati	€ 15,67	€ 15,80
Indennità giornaliera per familiari	€ 7,84	€ 7,90
Indennità post-sanatoriale (assicurati)	€ 26,12	€ 26,33
Indennità post-sanatoriale (familiari)	€ 13,06	€ 13,16
Assegno di cura mensile	€ 105,38	€ 106,22

- Per i primi 180 giorni di assistenza, l'indennità giornaliera è **pari a quella di malattia**. Se inferiore a € 15,80, prevale quest'ultimo importo.
- Gli aggiornamenti sono effettivi dal **1° gennaio 2025** e integrati nei sistemi automatizzati di liquidazione INPS.

**Certificazione obbligatoria.** Per fruire delle prestazioni, è necessario allegare documentazione medica attestante la condizione tubercolare, senza indicazione di diagnosi.

**Procedura di conguaglio.** Le aziende devono registrare gli anticipi erogati nel modello Uniemens, con verifiche trimestrali.

**Contributi figurativi.** I periodi di fruizione generano contributi utili per il calcolo pensionistico.





MODIFICHE INTRODOTTEDALLA

# LEGGE 30 DICEMBRE 2024, N. 207 (LEGGE DI BILANCIO 2025), AL DECRETO LEGISLATIVO 3 MAGGIO 2024, N. 62, RELATIVO ALLA VALUTAZIONE DI BASE DELLA CONDIZIONE DI DISABILITÀ

La Legge 207/2024 e il Messaggio INPS n. 188/2025 introducono importanti innovazioni procedurali negli accertamenti sanitari per disabilità e invalidità, con particolare attenzione ai pazienti oncologici e alla semplificazione dei processi valutativi.

## Revisione documentale per patologie oncologiche

Perisoggetticonneoplasiegiàriconosciuteprimadel1/1/2025

- **Procedura prioritaria di revisione sugli atti**
  - Invio di richiesta documentazione integrativa entro 40 giorni
  - Possibilità di richiesta visita diretta tramite PEC/email ordinaria
  - Valutazione obbligatoria su base documentale se la Commissione medica ritiene sufficienti gli elementi acquisiti

**Eccezioni.** Mantenuta la facoltà di visita diretta su richiesta dell'interessato. Applicazione estesa alle 9 province sperimentali (Brescia, Catanzaro, Firenze, etc.)

## Disposizioni per patologie non oncologiche

- Mantenimento della disciplina transitoria ex art. 29-ter DL 76/2020 fino al 31/12/2025
- Limitazione delle revisioni a patologie con concreto miglioramento prevedibile. Esclusione delle condizioni cronico-degenerative

## Visita unica per accertamenti contestuali

In caso di richieste multiple (invalidità civile + previdenziale):

Tipo Procedura	Modalità	Tempistica
Accertamento iniziale	Visita unica	Entro 3 mesi dalla domanda
Revisioni programmate	Doppio verbale (collegiale/ monocratico)	Intervallo $\leq 3$ mesi tra le scadenze



PENSIONE IN GESTIONE SEPARATA

# DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 26, DELLA LEGGE N. 335 DEL 1995, CON LA VALORIZZAZIONE DEI PERIODI ESTERI COLLOCATI ANTERIORMENTE AL 1° GENNAIO 1996

La circolare n. 22 del 23/01/2025 della Direzione Centrale Pensioni dell'INPS fornisce importanti chiarimenti sulla valorizzazione dei periodi esteri ai fini pensionistici per gli iscritti alla Gestione Separata. Ecco un'analisi dettagliata dei punti principali:

La circolare si basa sul Regolamento (CE) n. 883/2004, che stabilisce il principio di totalizzazione dei periodi assicurativi maturati in diversi Stati membri dell'UE. Questo regolamento mira a coordinare i sistemi di sicurezza sociale, rispettando le caratteristiche proprie delle legislazioni nazionali.

## Valorizzazione dei periodi esteri pre-1996

**Applicabilità.** I periodi assicurativi maturati all'estero prima del 1° gennaio 1996 possono essere considerati per il conseguimento della pensione in regime internazionale nella Gestione Separata.

**Condizioni.** Si applica ai paesi UE e a quelli extracomunitari con convenzioni bilaterali di sicurezza sociale. È necessario aver maturato in Italia, nella Gestione Separata, il minimale contributivo richiesto (52 settimane per l'UE, o quanto previsto dalle singole convenzioni bilaterali).

**Calcolo della pensione.** Si applicano i requisiti previsti per i lavoratori con anzianità contributiva al 31/12/1995. La pensione viene calcolata considerando solo la contribuzione versata nella Gestione Separata. Si applicano le disposizioni del sistema contributivo.

## Particolarità e limitazioni

**Requisiti pensione di vecchiaia.** Non è richiesto l'accertamento dell'importo soglia.

**Opzioni precluse.** Pensione di vecchiaia a 71 anni con 5 anni di contribuzione effettiva. Pensione anticipata a 64 anni con 20 anni di contribuzione effettiva.

**Periodi esteri post-1996.** Se i periodi esteri sono collocati esclusivamente dal 1° gennaio 1996, si applicano i requisiti del regime contributivo.

**Iscrizione ad altre forme assicurative.** Per gli iscritti alla Gestione Separata che risultino iscritti anche ad altre forme di assicurazione obbligatoria in Italia, i periodi esteri pre-1996 possono essere utilizzati attraverso gli istituti di cumulo previsti dall'ordinamento italiano (computo, cumulo, totalizzazione).



SINTESI DELLE PRINCIPALI

# DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DI SOSTEGNO AL REDDITO E ALLE FAMIGLIE PER L'ANNO 2025

La legge di Bilancio 2025 e altre recenti normative hanno introdotto importanti novità in materia di ammortizzatori sociali e sostegno al reddito per l'anno 2025.

**Trattamenti di sostegno al reddito per imprese in aree di crisi industriale complessa.** La legge di Bilancio 2025 ha stanziato 70 milioni di euro per la prosecuzione dei trattamenti di sostegno al reddito (CIGS e mobilità in deroga) a favore dei lavoratori di imprese operanti in aree di crisi industriale complessa<sup>189</sup>. Questi fondi sono destinati al completamento dei piani di recupero occupazionale previsti dall'art. 44, comma 11-bis, del D.Lgs. 148/2015. La ripartizione delle risorse tra le Regioni interessate avverrà tramite decreto interministeriale. L'INPS è incaricato del monitoraggio dei flussi di spesa, con l'obbligo di informare il Ministero del Lavoro almeno semestralmente.

**CIGS per cessazione di attività.** La normativa sulla CIGS per cessazione di attività ha subito modifiche significative<sup>190</sup><sup>191</sup>. Dal 1° gennaio 2025, questo trattamento potrà essere concesso in deroga ai limiti di durata previsti dagli artt. 4 e 22 del D.Lgs. 148/2015 e all'art. 20, comma 3-bis dello stesso decreto. Ciò significa che la misura sarà accessibile anche a datori di lavoro non destinatari della normativa sulla CIGS. Per il 2025, è stata prorogata la possibilità di accedere a questo trattamento per i datori di lavoro che cessano o stanno cessando l'attività produttiva. Il trattamento può durare fino a 12 mesi, con uno stanziamento di 100 milioni di euro. L'INPS è responsabile del monitoraggio e dell'erogazione diretta ai lavoratori.

**Proroga CIGS per dipendenti del gruppo ILVA.** Per il 2025, è stata prorogata l'integrazione del trattamento di CIGS per i dipendenti del gruppo ILVA<sup>192</sup>, con un limite di spesa di 19 milioni di euro. Questa misura è finalizzata anche alla formazione professionale per la gestione delle bonifiche.

**Proroga CIGS per processi riorganizzativi complessi.** L'art. 22-bis del D.Lgs. 148/2015 è stato prorogato per il triennio 2025-2027<sup>193</sup>, con un limite di spesa di 100 milioni di euro per ciascun

anno. Questa disposizione consente alle imprese con rilevanza economica strategica di richiedere un ulteriore periodo di CIGS, in deroga ai limiti di durata standard. Le durate massime sono di 6 mesi per crisi aziendale, 12 mesi per riorganizzazione aziendale, 12 mesi per contratto di solidarietà. Sostegno al reddito per lavoratori dei call center. Per il 2025, sono stati stanziati 20 milioni di euro per le misure di sostegno al reddito dei lavoratori delle imprese del settore dei call center<sup>195</sup>. Questa misura si applica alle imprese con più di 50 dipendenti nel semestre precedente, non rientranti nel campo di applicazione della CIGS. L'indennità è pari al trattamento massimo di CIGS e i periodi di sospensione sono utili ai fini pensionistici.

**CIGS per imprese di interesse strategico nazionale.** È stato riconosciuto un ulteriore periodo di CIGS alle imprese di interesse strategico nazionale con almeno 1.000 dipendenti<sup>196</sup>. Questo trattamento, in deroga ai limiti di durata standard, può durare 12 mesi per riorganizzazione aziendale o contratto di solidarietà, o 6 mesi per crisi aziendale. Lo stanziamento è di 63,3 milioni di euro per il 2025.

**Sostegno per lavoratori di aziende sequestrate o confiscate.** Prosegue nel 2025 il trattamento di sostegno al reddito per i lavoratori di aziende sequestrate o confiscate sotto amministrazione giudiziaria. La misura, prorogata per il triennio 2024-2026, ha una durata massima di 12 mesi e un limite di spesa di 0,7 milioni di euro annui.

**CIGS per accordi di transizione occupazionale.** Continua l'applicazione dell'art. 22-ter del D.Lgs. 148/2015, che prevede un ulteriore intervento di CIGS per sostenere le transizioni occupazionali. Questo trattamento, della durata massima di 12 mesi, è destinato ai datori di lavoro con più di 15 dipendenti nel semestre precedente.

**Nuovi requisiti per la NASpl.** La legge di Bilancio 2025 ha introdotto un nuovo requisito contributivo per l'accesso alla NASpl<sup>171</sup>. Per gli eventi di disoccupazione involontaria dal 1° gennaio 2025, se nei 12 mesi precedenti il lavoratore ha interrotto un rapporto a tempo indeterminato per dimissioni volontarie o risoluzione consensuale, le 13 settimane di contribuzione richieste devono collocarsi tra i due eventi, non nel quadriennio precedente. Sono escluse da questo requisito le dimissioni per giusta causa, quelle nel periodo tutelato di maternità/paternità e le risoluzioni consensuali nell'ambito della procedura ex art. 7, L. 604/1996.

**Congedo parentale.** La legge di Bilancio 2025 ha modificato la disciplina del congedo parentale<sup>217218</sup>, prevedendo un'indennità all'80% per un totale di 3 mesi, così articolati:

- 1 mese già previsto dalla legge di Bilancio 2023
- 1 mese elevato dal 60% all'80% dalla legge di Bilancio 2025
- 1 ulteriore mese all'80% introdotto dalla legge di Bilancio 2025

Questi congedi sono fruibili entro il sesto anno di vita del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione/affidamento) e si applicano ai lavoratori che concludono il congedo di maternità/paternità dopo il 31 dicembre 2023 o 2024.

**Indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo (IDIS).** La legge di Bilancio 2025 ha modificato la disciplina dell'IDIS, ridefinendo i requisiti di accesso:

- il tetto massimo di reddito è stato innalzato da 25.000 a 30.000 euro
- le giornate di contribuzione richieste sono state ridotte da 60 a 51

Inoltre, è stata eliminata la non computabilità dei periodi contributivi già utilizzati per altre prestazioni di disoccupazione e sono state abrogate le misure per favorire percorsi di formazione per i percettori dell'IDIS.



# L'ASSEGNO UNICO UNIVERSALE NEL 2025

L'Assegno Unico Universale (AUU) è un sostegno economico **mensile** erogato dall'INPS a nuclei familiari con figli a carico, introdotto per razionalizzare precedenti misure (bonus bebè, assegni familiari, etc.).

Nel 2025, le principali novità riguardano:

- adeguamento degli importi all'inflazione (+0,8%).
- Esclusione dell'AUU dal calcolo ISEE **solo per bonus nido e nascite**.
- Introduzione del **sistema Re.Tes** per i pagamenti (Banca d'Italia).

## Destinatari

- **Figli minorenni** (dal 7° mese di gravidanza).
- **Figli maggiorenni** fino a 21 anni se:
  - studenti (scuola, università, formazione professionale).
  - Tirocinanti o lavoratori con reddito < €8.000/anno.
  - Disoccupati iscritti ai centri per l'impiego.
- **Figli disabili** (senza limiti d'età).

Condizioni per i genitori. Residenza in Italia. Cittadinanza UE o permesso di soggiorno valido

## *Importi e calcolo 2025*

### Base

ISEE Nucleo Familiare	Importo Mensile per Figlio
≤ € 17.227,33	€ 200,99
Tra € 17.227,34 e € 45.574,96	Importo decrescente
≥ € 45.574,96 o assente	€ 57,45



## Maggiorazioni

- **Nuclei numerosi**
  - +€ 30 per terzo figlio.
  - +€ 50 per quarto figlio e successivi.
- **Disabilità:** +€ 50 - € 150 in base alla gravità.
- **Figli < 1 anno:** + € 15.
- **Famiglie a basso reddito (ISEE ≤ € 25.000):** procedure semplificate per richiesta.

## Esclusioni Specifiche. L'AUU non incide sul calcolo ISEE per:

- bonus nido (fino a € 3.000/anno).
- Bonus nascite (€ 1.000/mese per nuovi nati con ISEE < € 40k).
- Rimane incluso nel calcolo ISEE per altre prestazioni.

## Obblighi di Aggiornamento. Scadenza **28 febbraio 2025** per presentare DSU aggiornata.

**Conseguenze mancato adempimento.** Erogazione automatica dell'importo minimo (€ 57,45/figlio) da marzo 2025. Recupero arretrati possibile fino al **30 giugno 2025**.



## I BONUS PER IL 2025

I panorama dei bonus per il 2025 si presenta come un mosaico di conferme, innovazioni e rimodulazioni, frutto di un'attenta analisi delle esigenze dei cittadini e delle priorità economiche del paese. La Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) ha introdotto una serie di misure che mirano a bilanciare il sostegno alle famiglie, l'incentivazione di comportamenti virtuosi e la stimolazione di settori chiave dell'economia.

Quest'anno, il legislatore ha posto particolare attenzione alla sostenibilità ambientale, al supporto della genitorialità e all'inclusione sociale, senza trascurare le tradizionali aree di intervento come l'edilizia e il risparmio energetico. Le nuove disposizioni riflettono anche un'evoluzione nell'approccio alle politiche di welfare, con una maggiore attenzione alla personalizzazione degli interventi e alla semplificazione delle procedure di accesso.

Alcune misure sono state confermate, altre potenziate, mentre ne sono state introdotte di completamente nuove, creando un sistema di incentivi che si propone di essere più equo e mirato. La sfida per il 2025 sarà quella di garantire che questi strumenti raggiungano efficacemente i loro destinatari, contribuendo concretamente al benessere dei cittadini e alla ripresa economica del paese.

Nei paragrafi che seguono, analizzeremo nel dettaglio ciascuna di queste misure, esplorando le loro caratteristiche, i requisiti di accesso e l'impatto previsto sulla vita quotidiana degli italiani e sull'economia nazionale.



BONUS ANZIANI DISABILI

# ULTRAOTTANTENNI (D.L. 29/2024. MESS. INPS 4490/2024

**P**restazione universale per ultraottantenni gravemente disabili e non autosufficienti

Il Bonus Anziani, introdotto dall'articolo 34 del decreto legislativo n. 29 del 15 marzo 2024, rappresenta una svolta significativa nel panorama dell'assistenza agli anziani in Italia. Questa misura, è in vigore dal 1° gennaio 2025 e si propone di offrire un sostegno concreto e sostanziale agli over 80 in condizioni di particolare fragilità.

Con un importo di 850 euro mensili, che si aggiunge all'indennità di accompagnamento di 531,76 euro, il Bonus Anziani porta il supporto economico totale a 1.381,76 euro al mese. Questa cifra considerevole mira a garantire una qualità di vita dignitosa e l'accesso a servizi di assistenza adeguati agli anziani più vulnerabili.

I requisiti per accedere al bonus sono stati attentamente calibrati per raggiungere chi ne ha più bisogno: oltre all'età anagrafica di 80 anni o più, si richiede un livello di bisogno assistenziale gravissimo, certificato dall'INPS, e un ISEE sociosanitario non superiore a 6.000 euro. Questi criteri assicurano che il sostegno sia diretto verso coloro che si trovano in situazioni di reale necessità.

Un aspetto innovativo del Bonus Anziani è la sua destinazione d'uso vincolata. Il beneficio può essere utilizzato esclusivamente per remunerare lavoratori domestici dedicati all'assistenza personale o per acquistare servizi di cura da imprese qualificate nel settore dell'assistenza sociale non residenziale. Questa specifica destinazione garantisce che il bonus contribuisca effettivamente al miglioramento delle condizioni di vita e di assistenza dell'anziano.

È importante sottolineare che il Bonus Anziani non concorre alla formazione del reddito ai fini fiscali e non è pignorabile, offrendo così una protezione aggiuntiva ai beneficiari. Tuttavia, l'INPS mantiene un controllo sull'utilizzo appropriato del bonus, con la possibilità di revocarlo e richiedere la restituzione delle somme in caso di uso improprio.

Questa misura, seppur sperimentale fino al 31 dicembre 2026, rappresenta un passo significativo verso un sistema di welfare più attento alle esigenze degli anziani non autosufficienti. Il Bonus Anziani

non è solo un sostegno economico, ma un investimento nella dignità e nella qualità della vita delle persone anziane più fragili, riconoscendo il loro diritto a un'assistenza adeguata e personalizzata.

**Periodo di applicazione.** Dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026 (in via sperimentale).

**Importo.** 850 euro mensili, in aggiunta all'indennità di accompagnamento (531,76 euro), per un totale di 1.381,76 euro al mese.

### Requisiti

- Età anagrafica: 80 anni o più
- Livello di bisogno assistenziale gravissimo, certificato dall'INPS
- ISEE sociosanitario non superiore a 6.000 euro
- Titolarità dell'indennità di accompagnamento (o possesso dei requisiti per ottenerla)

**Utilizzo del bonus.** Esclusivamente per remunerazione di lavoratori domestici per assistenza alla persona; acquisto di servizi di cura e assistenza da imprese qualificate nel settore dell'assistenza sociale non residenziale.

**Revoca del beneficio.** In caso di utilizzo improprio, l'INPS può revocare il bonus e richiedere la restituzione delle somme erogate.

Il bonus non concorre alla formazione del reddito ai fini fiscali. Non è pignorabile. La prestazione è erogata mensilmente dall'INPS.



## BONUS ASILO NIDO E ASSEGNO UNICO

**N**ovità per il Bonus Asilo Nido e per l'Assegno Unico.

Il Bonus Asilo Nido è stato potenziato e reso strutturale, con modifiche significative rispetto agli anni precedenti.

Il contributo massimo è confermato a 3.600 euro annui. La misura è destinata ai genitori di bambini nati a partire dal 1° gennaio 2024.

### **Novità sui requisiti**

Eliminazione del requisito del secondo figlio. La condizione di avere un secondo figlio di età inferiore ai 10 anni è stata eliminata. Questo amplia notevolmente la platea dei beneficiari, rendendo il bonus accessibile a tutte le famiglie con bambini tra 0 e 3 anni, indipendentemente dal numero di figli.

Soglia ISEE. Il limite ISEE per accedere all'importo massimo del bonus rimane fissato a 40.000 euro.

### **Il bonus articolato in diverse fasce in base all'ISEE**

- ISEE fino a 25.000 euro: 3.600 euro annui (327,27 euro mensili)
- ISEE da 25.001 a 40.000 euro: 3.600 euro annui (327,27 euro mensili)
- ISEE oltre 40.000 euro: 1.500 euro annui (136,37 euro mensili)

La domanda deve essere presentata all'INPS entro il 31 dicembre 2025. È consigliabile presentare la domanda tempestivamente, poiché i fondi sono limitati.

Il bonus può essere utilizzato per il pagamento delle rette di asili nido pubblici o privati autorizzati o per l'assistenza domiciliare per bambini con gravi patologie che impediscono la frequenza dell'asilo.

Assegno Unico e ISEE. Una delle novità più rilevanti riguarda l'esclusione dell'Assegno Unico dal calcolo dell'ISEE:

La nuova regola si applicherà a partire dal calcolo dell'ISEE per l'anno 2025.

Sarà necessario presentare una nuova DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) per beneficiare di questa modifica.

## BONUS ATTIVITÀ EXTRA SCOLASTICHE

---

Introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 rappresenta una nuova misura di sostegno alle famiglie con figli in età scolare.

Beneficiari e requisiti. Giovani tra i 6 e i 14 anni appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore a 15.000 euro.

Finanziamento. Stanziamento di 30 milioni di euro per l'anno 2025. Fondi provenienti dal programma "Dote Famiglia".

Modalità di erogazione. Il bonus non viene erogato direttamente alle famiglie, ma alle organizzazioni che offrono attività extra-scolastiche, tra cui Associazioni, Società sportive dilettantistiche, Enti del terzo settore.

Il bonus può essere utilizzato per finanziare una vasta gamma di attività extra-scolastiche, tra cui attività sportive, corsi di lingua straniera, laboratori didattici e culturali, lezioni di musica, teatro e danza.

### Procedure di accesso

Le modalità specifiche per l'accesso al bonus saranno definite da un decreto attuativo, che stabilirà:

- I criteri per la selezione delle organizzazioni beneficiarie
- Le procedure per la richiesta e l'erogazione del contributo
- I meccanismi di controllo e rendicontazione



## BONUS MOBILI

**C**onfermato il Bonus Mobili. Agevolazione estesa fino al 31 dicembre 2025.

L'agevolazione si applica agli acquisti di mobili e grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione.

La detrazione IRPEF rimane al 50% delle spese sostenute. Il limite massimo di spesa su cui calcolare la detrazione è confermato a 5.000 euro per il 2025. La detrazione massima ottenibile è quindi di 2.500 euro (50% di 5.000 euro).

Modalità di fruizione. La detrazione viene distribuita in dieci quote annuali di pari importo. Ciò significa che il beneficio fiscale di 2.500 euro sarà ripartito in 250 euro all'anno per dieci anni.

Requisiti e condizioni. L'acquisto di mobili e elettrodomestici deve essere collegato a interventi di ristrutturazione edilizia iniziati a partire dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello dell'acquisto dei beni. Gli elettrodomestici devono essere di classe energetica elevata (non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per lavatrici, lavasciugatrici e lavastoviglie, alla classe F per frigoriferi e congelatori).



## BONUS TRANSIZIONE 4.0

---

**C**er gli investimenti in beni materiali 4.0, è stato introdotto un tetto di spesa complessivo di 2,2 miliardi di euro. Questo limite si applica agli investimenti effettuati:

- dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025
- Entro il 30 giugno 2026, se l'ordine è accettato entro il 31 dicembre 2025 e viene versato un acconto di almeno il 20%
- Tuttavia, sono esenti da questo tetto gli investimenti per i quali:
- l'ordine è stato accettato dal venditore entro il 31 dicembre 2024
- È stato versato un acconto di almeno il 20% entro il 31 dicembre 2024

### **Beni Immateriali 4.0**

- Il credito d'imposta è stato abolito a partire dal 1° gennaio 2025
- È possibile beneficiare del regime 2024 solo per gli investimenti da effettuarsi entro il 30 giugno 2025
- L'ordine deve essere accettato e l'acconto del 20% deve essere versato entro il 31 dicembre 2024

### **Procedura di Accesso al Credito d'Imposta**

Per beneficiare del credito d'imposta per investimenti in beni materiali 4.0 nel 2025:

- le imprese dovranno inviare una comunicazione telematica al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT)
- La comunicazione deve indicare l'ammontare delle spese sostenute e il relativo credito d'imposta maturato
- Il MIMIT trasmetterà all'Agenzia delle Entrate l'elenco delle imprese beneficiarie in ordine cronologico di ricezione delle comunicazioni
- L'accesso alla misura sarà dichiarato concluso una volta esaurite le risorse disponibili

Queste modifiche mirano a razionalizzare gli incentivi fiscali del Piano Industria 4.0, focalizzando le risorse sugli investimenti in beni materiali tecnologicamente avanzati.



## BONUS TRANSIZIONE 5.0

---

La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto importanti modifiche al Piano Transizione 5.0, ampliando le possibilità di cumulo e semplificando le fasce di investimento.

### Estensione della cumulabilità

- Il bonus è ora cumulabile con il credito d'imposta ZES (Zone Economiche Speciali) Mezzogiorno.
- È stata introdotta la possibilità di cumulo con agevolazioni finanziate da fondi europei.

### Condizioni per il cumulo

- Il sostegno cumulato non deve coprire le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione.
- Il beneficio totale non può superare il costo effettivamente sostenuto dall'impresa.
- Unificazione degli scaglioni
- I primi due scaglioni (fino a 2,5 milioni e da 2,5 a 10 milioni di euro) sono stati unificati in un unico scaglione fino a 10 milioni di euro.

### Nuove aliquote

- Per investimenti fino a 10 milioni di euro:
- 35% per risparmi energetici tra il 3% e il 6% (o tra il 5% e il 10% per processi produttivi).
- 40% per risparmi energetici superiori al 6% (o al 10% per processi produttivi).
- 45% per risparmi energetici superiori al 10%.
- Per investimenti da 10 a 50 milioni di euro: aliquota del 5%.

### *Incentivi per il fotovoltaico UE*

La legge ha intensificato le maggiorazioni per gli impianti fotovoltaici prodotti nell'UE:

- 130% per moduli con efficienza  $\geq 21,5\%$  (Categoria A del Registro ENEA).
- 140% per moduli con celle UE ed efficienza  $\geq 23,5\%$  (Categoria B).
- 150% per moduli bifacciali ad eterogiunzione o tandem con efficienza  $\geq 24\%$  (Categoria C)5.

[Per ulteriori dettagli e chiarimenti, si consiglia di consultare la Circolare Operativa "Transizione 5.0" pubblicata sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy il 16 agosto 2024.](#)

## BONUS EDILIZI

---

La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto significative modifiche al quadro normativo dei bonus edilizi, estendendo le detrazioni per le spese sostenute nel triennio 2025-2027, ma con importanti limitazioni e rimodulazioni. Questa revisione mira a razionalizzare gli incentivi fiscali, concentrando le risorse su interventi già avviati e introducendo criteri più selettivi per l'accesso alle agevolazioni.

### **Proroga delle detrazioni e nuovi limiti**

Le detrazioni per i bonus edilizi sono state prorogate per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2027, con una progressiva riduzione delle aliquote:

**2025** - Abitazione principale: detrazione al 50%. Altri immobili: detrazione al 36%

**2026-2027** - Abitazione principale: detrazione al 36%. Altri immobili: detrazione al 30%

Il limite di spesa rimane fissato a 96.000 euro per unità immobiliare fino al 2027, per poi ridursi a 48.000 euro dal 2028 al 2033.

### **Condizioni per i Condomini nel 2025**

Per gli interventi condominiali, la possibilità di fruire della detrazione nel 2025 è stata limitata ai progetti già avviati entro il 15 ottobre 2024. Nello specifico, entro tale data deve risultare:

- **Per interventi non condominiali:** presentata la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA).
- **Per interventi condominiali:** adottata la delibera assembleare di approvazione dei lavori e presentata la CILA.
- **Per interventi di demolizione e ricostruzione:** presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

### **Superbonus: riduzione e limitazioni**

Il Superbonus subisce una drastica riduzione, con l'aliquota che scende al 65% nel 2025. Questa detrazione sarà limitata a:

- condomini
- Persone fisiche per interventi su edifici da 2 a 4 unità immobiliari

- Enti del Terzo Settore

La fruizione del Superbonus al 65% nel 2025 è subordinata all'avvio dei lavori entro il 15 ottobre 2024, con le stesse condizioni sopra elencate per i condomini<sup>7</sup>.

### **Nuovi tetti di spesa basati sul reddito**

È stata introdotta una novità significativa riguardante i tetti di spesa detraibili, che saranno calcolati in base al reddito familiare e alla composizione del nucleo.

- Redditi tra 75.000 e 100.000 euro: detrazione massima fino a 14.000 euro
- Redditi superiori a 100.000 euro: detrazione massima fino a 8.000 euro

Questi limiti si applicano ai contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro e variano in base al numero di figli a carico.



## BONUS ELETTRODOMESTICI

---

La Legge di Bilancio 2025 ha riconfermato il Bonus Elettrodomestici, una misura volta a incentivare l'acquisto di apparecchi ad alta efficienza energetica e a sostenere l'industria europea del settore. Questo incentivo, valido per l'anno 2025, offre un contributo significativo alle famiglie italiane per rinnovare i propri elettrodomestici, promuovendo al contempo la sostenibilità ambientale.

Il bonus prevede un rimborso del 30% sul prezzo d'acquisto dell'elettrodomestico, con un tetto massimo di 100 euro per dispositivo.

Per le famiglie con un ISEE inferiore a 25.000 euro, il contributo massimo è elevato a 200 euro, dimostrando un'attenzione particolare verso le fasce di reddito più basse.

È importante sottolineare che ogni nucleo familiare può beneficiare del bonus per l'acquisto di un solo elettrodomestico, rendendo cruciale una scelta oculata.

Per accedere all'agevolazione, gli elettrodomestici devono soddisfare specifici requisiti: devono essere di classe energetica B o superiore e prodotti in Europa.

Questa condizione non solo promuove l'efficienza energetica, ma sostiene anche l'industria europea del settore. Inoltre, è obbligatorio lo smaltimento documentato del vecchio apparecchio sostituito, incentivando così pratiche di riciclo responsabili.

Il governo ha stanziato un fondo di 50 milioni di euro per questa misura.

Data la limitatezza delle risorse, è prevista l'introduzione di un sistema di "click day" per l'accesso al bonus, probabilmente entro la fine di febbraio 2025. Questo sistema richiederà una preparazione accurata da parte dei potenziali beneficiari, poiché i fondi potrebbero esaurirsi rapidamente.

Gli elettrodomestici ammessi al bonus includono una vasta gamma di apparecchi: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, forni, piani cottura, stufe elettriche e sistemi di climatizzazione. Questa varietà permette alle famiglie di scegliere il dispositivo che meglio si adatta alle proprie esigenze di rinnovamento domestico.

## BONUS IMPIANTI SPORTIVI

---

**P**rorogato il cosiddetto "Sport Bonus" anche per l'anno 2025, con alcune modifiche significative

### **Beneficiari e limite di spesa**

- L'agevolazione è limitata ai soggetti titolari di reddito d'impresa.
- Il plafond complessivo stanziato è di 10 milioni di euro per il 2025.

### **Entità e calcolo del credito d'imposta**

- Il credito d'imposta è pari al 65% delle erogazioni liberali effettuate.
- È riconosciuto nel limite del 10 per mille dei ricavi annui del donatore.

### **Finalità delle erogazioni**

Le donazioni devono essere destinate a:

- interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici.
- Realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.

### **Modalità di fruizione**

- Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
- Può essere utilizzato in compensazione tramite modello F24.

### **Procedura di richiesta**

- Le imprese interessate devono presentare domanda attraverso la piattaforma del Dipartimento per lo Sport.
- La richiesta va inoltrata entro 30 giorni dall'apertura dei termini.

### **Aspetti fiscali**


- Il credito non concorre alla formazione del reddito imponibile né alla base di calcolo dell'IRAP.
- Non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per le medesime erogazioni liberali.

## LE CURIOSITÀ E ALTRI INTERVENTI

La Legge di Stabilità 2025 (L. 207/2024) introduce una serie di misure innovative e curiose che vanno oltre le tradizionali aree di intervento, riflettendo un approccio complesso alle sfide economiche e sociali del paese. Queste disposizioni spaziano dall'incentivazione di comportamenti virtuosi alla promozione di settori emergenti dell'economia.

Tra le novità più interessanti troviamo iniziative volte a contrastare la povertà alimentare nelle scuole, misure per la digitalizzazione delle piccole e medie imprese, e incentivi per l'adozione di tecnologie avanzate come l'intelligenza artificiale e la blockchain. La legge pone anche un'attenzione particolare alla sanità digitale e al potenziamento delle infrastrutture di connettività, con significativi investimenti nella banda ultralarga.

Queste misure, apparentemente eterogenee, riflettono un tentativo di rispondere in modo creativo e diversificato alle molteplici esigenze di un paese in rapida evoluzione, puntando su innovazione, sostenibilità e inclusione sociale.



## EDUCAZIONE SESSUALE E **AFFETTIVA**

---

stituito un fondo dedicato all'educazione sessuale e affettiva nelle scuole.

Il fondo, con una dotazione di 500.000 euro, è stato istituito per promuovere corsi sulla salute sessuale e l'educazione affettiva nelle scuole secondarie di primo e secondo grado

Gli obiettivi principali di questa iniziativa sono di sensibilizzare i giovani su temi quali la salute riproduttiva e la prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili; educare al consenso e alle pari opportunità tra uomini e donne; contrastare culturalmente la violenza di genere; prevenire la diffusione delle malattie sessualmente trasmissibili tra i giovani.

### Modalità di implementazione

- I corsi saranno integrati nei piani triennali dell'offerta formativa delle scuole secondarie.
- Le attività non saranno obbligatorie, ma potranno essere implementate attraverso conferenze, dibattiti e workshop.
- Il fondo sosterrà percorsi formativi rivolti sia agli studenti che agli insegnanti.



SCUOLE PARITARIE CHE

# ACCOLGONO ALUNNI CON HANDICAP

La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto un incremento del contributo per le scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità, con l'obiettivo di migliorare l'inclusione scolastica.

Aumento del finanziamento di 50 milioni di euro per l'anno 2025. Incremento di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.

Questi fondi si aggiungono al contributo già esistente, istituito nel 2017, per le scuole paritarie che accolgono studenti con disabilità. La ripartizione dei fondi terrà conto del numero di alunni con disabilità accolti e della loro percentuale rispetto al totale degli studenti in ciascuna scuola paritaria.

**Le scuole paritarie sono obbligate ad accettare l'iscrizione degli alunni con disabilità, pena la perdita della parità.**

Questa misura mira a fornire un sostegno concreto alle scuole paritarie nell'ambito dell'inclusione scolastica, riconoscendo il loro ruolo nell'accoglienza e nell'istruzione degli studenti con disabilità.





## CONTRASTO ALLA POVERTÀ

# ALIMENTARE

---

Introdotta una nuova misura per contrastare la povertà alimentare nelle scuole primarie italiane.

È stato istituito il "Fondo per il contrasto della povertà alimentare a scuola", con l'obiettivo specifico di supportare le famiglie in difficoltà economica che non riescono a sostenere i costi della ristorazione scolastica nelle scuole primarie.

### Dotazione finanziaria

Il fondo avrà la seguente dotazione: 500.000 euro per l'anno 2025, 500.000 euro per l'anno 2026, 1 milione di euro annui a partire dal 2027

Destinatari e scopo. I beneficiari saranno i nuclei familiari che, a causa di condizioni oggettive di impoverimento, non riescono a provvedere al pagamento delle rette per il servizio di ristorazione scolastica nelle scuole primarie durante l'anno scolastico.

Il fondo sarà ripartito tra i comuni che saranno individuati con un successivo decreto ministeriale. La gestione e l'erogazione dei contributi saranno affidate ai comuni selezionati.

Un decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con i Ministri dell'Istruzione e del Merito e dell'Economia e delle Finanze, stabilirà i criteri di riparto del fondo tra i comuni, le modalità di rendicontazione delle risorse, il sistema di monitoraggio dell'utilizzo delle risorse

Il decreto attuativo dovrà essere emanato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2025. I comuni selezionati dovranno predisporre le procedure per l'erogazione dei contributi entro l'inizio dell'anno scolastico 2025/2026.

Criteri di assegnazione previsti. Sebbene i dettagli specifici saranno definiti nel decreto attuativo, si prevede che i criteri di assegnazione includeranno reddito ISEE del nucleo familiare, numero di figli a carico, presenza di situazioni di particolare fragilità (es. disoccupazione, malattia grave)

Il contributo sarà erogato direttamente alle scuole o agli enti gestori del servizio mensa, a copertura parziale o totale della retta.

## ALLOGGI PER STUDENTI

# UNIVERSITARI FUORI SEDE

**A**umento delle risorse destinate al Fondo per il rimborso dell'affitto degli studenti universitari fuori sede.

Incremento del finanziamento. Per il 2025 aumento di 1 milione di euro, per il 2026 e 2027: incremento di 2 milioni di euro annui. Questo incremento si aggiunge ai fondi già stanziati negli anni precedenti, portando la dotazione complessiva a 5 milioni di euro per il 2025, 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

Beneficiari. Il fondo è destinato a studenti fuori sede che soddisfano i seguenti requisiti:

- iscritti a università statali
- ISEE del nucleo familiare non superiore a 20.000 euro
- Non beneficiari di altri contributi pubblici per l'alloggio

Importo del contributo. Per l'anno 2024, il contributo massimo erogabile è stato di circa 279,21 euro per studente. L'importo per il 2025 sarà determinato in base alle risorse disponibili e al numero di richiedenti, ma ci si aspetta un aumento grazie ai nuovi fondi stanziati.

Procedura di richiesta. Le singole università statali pubblicano bandi specifici per i propri studenti. Gli studenti devono presentare domanda secondo le modalità e i termini stabiliti da ciascun ateneo.



## BORSE DI STUDIO PER STUDENTI ATLETI

Introdotta uno stanziamento di 2 milioni di euro annui per finanziare borse di studio dedicate agli studenti-atleti di alto livello.

A partire dal 2025, gli studenti-atleti appartenenti a gruppi sportivi delle forze armate o riconosciuti come "atleti di interesse nazionale" potranno beneficiare di queste borse di studio. I fondi, pari a 2 milioni di euro all'anno, saranno erogati da Sport e Salute.

Questa iniziativa si inserisce nel contesto del "Progetto Studenti Atleti di Alto Livello", un programma sperimentale avviato nell'anno accademico 2018-2019 che oggi coinvolge oltre 48.500 giovani in più di 2.500 istituti.

L'obiettivo è migliorare l'integrazione tra impegno scolastico e attività agonistica, permettendo agli studenti di conciliare studio e sport attraverso programmi personalizzati.

Per l'anno scolastico 2024-2025, il progetto è stato rinnovato e le scuole possono presentare domanda di adesione fino al 20 dicembre 2024.



## NORMA “ANTI-RENZI”

---

Inserita una disposizione, informalmente denominata "norma anti-Renzi", che impone restrizioni sui compensi provenienti dall'estero per alcune figure politiche di rilievo in Italia.

La norma si applica a membri del governo, Presidenti di Regione e delle Province autonome di Trento e Bolzano, Parlamentari nazionali ed europei. Sono esclusi dall'applicazione della norma i parlamentari eletti all'estero.

Divieto di compensi extra-UE. La disposizione vieta l'accettazione di "contributi, prestazioni, controprestazioni o altre utilità" provenienti, direttamente o indirettamente, da soggetti pubblici o privati non aventi sede legale nell'Unione Europea o nei paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo.

Eccezioni e autorizzazioni. Per parlamentari e presidenti di Regione, è prevista la possibilità di ottenere una preventiva autorizzazione dagli organi di appartenenza per accettare compensi fino a 100.000 euro annui da fonti extra-UE. I membri del governo sono esplicitamente esclusi da questa possibilità di deroga, rendendo il divieto assoluto per loro.

Sanzioni. In caso di violazione del divieto il compenso percepito deve essere versato entro 30 giorni all'entrata del bilancio dello Stato. Questi fondi verranno poi riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.



Introdotte diverse misure significative nel settore sanitario, mirando a migliorare le condizioni di lavoro del personale sanitario, potenziare la prevenzione e la ricerca, e ridurre le liste d'attesa.

Tassazione agevolata per straordinari infermieri. A partire dal 1° gennaio 2025, viene introdotta una flat tax al 5% sui compensi per lavoro straordinario degli infermieri dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale. Questa misura, prevista dai commi 354-355 della Legge di Bilancio, si applica in sostituzione dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali. L'imposta sostitutiva sarà applicata direttamente dal datore di lavoro. La misura mira a incentivare il personale infermieristico a effettuare ore straordinarie per affrontare la carenza di personale. Sono stati stanziati 53 milioni di euro per il 2025, 57,6 milioni per il 2026 e 57,3 milioni di euro annui a partire dal 2027 per finanziare questa misura.

Campagne informative. La Manovra prevede l'avvio di due importanti campagne informative:

a) test di riserva ovarica per le donne. Obiettivo: sensibilizzare le donne sull'importanza di valutare la propria fertilità. La campagna mira a promuovere la consapevolezza sulla salute riproduttiva femminile.

b) prevenzione e monitoraggio del tumore al polmone. Focus sulla diagnosi precoce e sui fattori di rischio del tumore polmonare. La campagna punta a incrementare gli screening e ridurre l'incidenza di questa patologia.

Potenziamento supporto psicologico

La Legge di Bilancio interviene su due fronti per migliorare il supporto psicologico:

a) incremento fondi per bonus psicologo. Aumento significativo delle risorse destinate al bonus psicologo. Obiettivo: rendere più accessibili i servizi di salute mentale per la popolazione.

b) Nuovo fondo per sostegno psicologico nelle scuole. Istituzione di un fondo dedicato al supporto psicologico negli istituti scolastici. Finalità: fornire assistenza agli studenti e al personale scolastico, affrontando le sfide psicologiche legate all'ambiente educativo.

Incentivi per riduzione liste d'attesa. La Manovra introduce un sistema di premialità per le Regioni che riescono a ridurre efficacemente le liste d'attesa. Stanziamento di 50 milioni di euro per l'anno 2025

e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Le risorse saranno assegnate alle Regioni che risultano adempienti relativamente alla voce "Liste d'attesa (H)" del documento per la verifica degli adempimenti da parte del Comitato LEA. Obiettivo: incentivare le Regioni a implementare strategie efficaci per ridurre i tempi di attesa per le prestazioni sanitarie.

Aumenti economici. La Legge di Bilancio prevede diversi aumenti economici per il personale sanitario:

a) indennità per medici e infermieri. Incremento dell'indennità "tutela del malato e promozione della salute" per il personale sanitario. Stanziamento di 15 milioni di euro per l'anno 2025 e 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.

b) Trattamento economico specializzandi area non medica. Stanziamento di 60 milioni di euro in due anni per migliorare il trattamento economico degli specializzandi dell'area non medica. Obiettivo: valorizzare e incentivare la formazione specialistica in ambiti sanitari non medici.

Ricerca e prevenzione. La Manovra introduce diverse misure per potenziare la ricerca e la prevenzione in ambito sanitario:

a) fondo per stabilizzazione ricercatori CNR. Istituzione di un fondo dedicato alla stabilizzazione dei ricercatori del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Obiettivo: garantire continuità alla ricerca scientifica e valorizzare le competenze dei ricercatori.

b) Fondo per aumentare screening sanitari sul lavoro. Creazione di un fondo specifico per incrementare gli screening sanitari nei luoghi di lavoro. Finalità: migliorare la prevenzione e la diagnosi precoce di patologie legate all'attività lavorativa.

c) Incremento personale INAIL. Aumento delle risorse per l'assunzione di nuovo personale presso l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro. Obiettivo: potenziare le attività di prevenzione e gestione degli infortuni sul lavoro.

## GRANDI OPERE E TRASPORTI

---

Introdotti significativi investimenti e modifiche nel settore delle grandi opere infrastrutturali e dei trasporti.

TAV Torino-Lione. La manovra ha stanziato un miliardo di euro aggiuntivo per la Tav Torino-Lione. Questo incremento porta il finanziamento totale dell'opera a circa 11,1 miliardi di euro, di cui la quota italiana ammonta a 6,2 miliardi. L'aumento dei costi, circa il 30% rispetto alle stime iniziali, è dovuto a vari fattori, tra cui l'inflazione e l'aggiornamento dei prezzi dei materiali. La nuova data di completamento prevista è ora la fine del 2033.

Opere PNRR per Ferrovie. È stato stanziato un miliardo di euro aggiuntivo per Ferrovie dello Stato, specificamente destinato alle opere previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Questo finanziamento mira a accelerare la realizzazione di progetti ferroviari cruciali per la modernizzazione della rete nazionale.

Sibari-Catanzaro. La manovra ha allocato 200 milioni di euro per il potenziamento della linea ferroviaria Sibari-Catanzaro. Questo investimento è parte di un più ampio piano di miglioramento delle infrastrutture ferroviarie nel Sud Italia.

Settore idrico. Sono stati stanziati 708 milioni di euro per interventi nel settore idrico. Questi fondi saranno utilizzati per migliorare la gestione delle risorse idriche, potenziare gli acquedotti e modernizzare le infrastrutture di distribuzione dell'acqua.

Digadi Campolattaro. 36 milioni di euro sono stati destinati specificamente alla diga di Campolattaro. Questo progetto mira a migliorare la gestione delle risorse idriche nella regione e a prevenire problemi di siccità.


PontesulloStretto. La manovra ha confermato un finanziamento di 1,4 miliardi di euro per il Ponte sullo Stretto di Messina. Questo si aggiunge ai 12 miliardi già stanziati in precedenza, portando il finanziamento totale a 13,5 miliardi di euro. Il progetto, sebbene controverso per il suo impatto ambientale e i potenziali costi imprevisti, rappresenta uno degli interventi più finanziati nella manovra.

Trasporto aereo. La legge di bilancio ha introdotto un aumento di 0,5 euro dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco per i voli extra-UE, a partire dal 1° aprile 2025. Questa misura mira a generare entrate aggiuntive, ma potrebbe avere un impatto sui costi dei viaggi internazionali.

Trasportopubblicolocale(TPL).FondonazionaleTPL. La manovra ha incrementato di 120 milioni di euro per il 2025 il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale nelle regioni ordinarie. Questo aumento porta lo stanziamento totale del Fondo TPL a 5.224.754.000 euro per il 2025.

Nuovicriteridiriparto. Sono stati introdotti nuovi criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo TPL. Per il 2025, una quota di 4.873.335.361,50 euro sarà ripartita secondo le percentuali utilizzate nel 2020. L'incremento di 120 milioni di euro sarà ripartito proporzionalmente tra le Regioni che, in base al criterio dei costi standard, presentano imputazioni potenziali superiori alle percentuali assegnate nel 2020.

MetroCdiRoma. La manovra ha reintegrato 425 milioni di euro per il prolungamento della Metro C di Roma oltre Piazza Venezia fino alla Farnesina. Questo finanziamento permetterà di completare il tratto T1, che si estende dal piazzale Clodio fino alla Farnesina, per un totale di 2,9 chilometri e include la realizzazione delle stazioni Farnesina e Auditorium. Il costo totale di questo tratto è stimato in circa 890 milioni di euro. L'obiettivo è completare l'opera entro il 2033, in tempo per il Giubileo Straordinario. Queste misure riflettono un significativo impegno del governo italiano nel potenziamento delle infrastrutture nazionali, con un focus particolare su progetti di grande scala e sul miglioramento dei trasporti pubblici. Tuttavia, l'efficacia di questi investimenti dipenderà dalla loro effettiva implementazione e dalla capacità di gestire i progetti nei tempi e nei costi previsti.





## AUTOMOTIVE, PEDAGGI, **CONCESSIONI**

---

Introdotte diverse misure nei settori dell'automotive, delle autostrade e delle concessioni elettriche.

Settore Automotive. Il governo ha stanziato 400 milioni di euro in due anni per sostenere le imprese del settore automotive. Questo intervento mira a supportare la transizione verso veicoli a basse emissioni, incentivare l'innovazione tecnologica nel settore, mantenere la competitività dell'industria automobilistica italiana.

Lo stanziamento si inserisce in un contesto più ampio di sostegno al settore, considerando che per l'annualità 2025 il Fondo automotive aveva inizialmente una dotazione di 750 milioni, successivamente ridotta a 200 milioni. Il nuovo stanziamento rappresenta quindi un parziale recupero delle risorse precedentemente tagliate.

Autostrade e Pedaggi. Contrariamente a quanto inizialmente previsto, il governo ha deciso di cancellare l'aumento dell'1,8% delle tariffe autostradali per il 2025.

Questa decisione riguarda la maggior parte della rete autostradale italiana, con alcune eccezioni:

- per la rete gestita da Autostrade per l'Italia (ASPI), che copre circa 2.800 km su 6.000 km totali, è stato confermato un aumento dell'1,8%.
- Per la società concessionaria Salerno-Pompei-Napoli, è stato approvato un incremento dell'1,677%.

Per le altre 22 società concessionarie autostradali, le tariffe rimarranno invariate. Questa decisione è stata presa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) in collaborazione con il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), allineandosi all'orientamento dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti.

Concessioni Elettriche. La durata massima della proroga delle concessioni è stata ridotta da 40 a 20 anni. I concessionari potranno presentare piani straordinari di investimento pluriennale per migliorare il servizio, incrementare l'uso di fonti rinnovabili e potenziare le infrastrutture di rete. L'approvazione di questi piani da parte del Ministero dell'Ambiente e dell'ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) consentirà la proroga delle concessioni. Il maggior gettito derivante da queste modifiche sarà destinato alla riduzione dei costi energetici per utenze domestiche e non

domestiche

La Legge di Bilancio prevede una nuova convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) e ANAS, l'azienda nazionale autonoma delle strade.

I punti chiave includono una concessione di 50 anni per ANAS, garantendo stabilità a lungo termine nella gestione delle infrastrutture stradali nazionali. Questa misura mira a facilitare la pianificazione e l'esecuzione di progetti infrastrutturali a lungo termine.



## LE TABELLE DEI DIRITTI PER L'ANNO 2025

**Q**uesto non è un semplice aggiornamento annuale di cifre e percentuali, ma un vero e proprio salto quantico nella consulenza previdenziale, un faro che illumina le zone d'ombra del sistema pensionistico italiano.

Immaginate di avere tra le mani una chiave in grado di aprire porte finora invisibili, di svelare segreti custoditi nei meandri della burocrazia previdenziale. Le Tabelle dei Diritti 2025 sono esattamente questo: uno strumento che permette di scovare quei "diritti inespressi" che troppo spesso sfuggono all'occhio meno attento, lasciando i cittadini ignari di benefici a cui avrebbero pieno diritto.

Non si tratta solo di numeri e formule, ma di un vero e proprio sistema esperto che guida il consulente attraverso le complessità della normativa, suggerendo percorsi di analisi e soluzioni personalizzate per ogni singolo caso.

Pensate a quante volte vi siete trovati di fronte a situazioni apparentemente senza via d'uscita, a calcoli che sembravano non tornare, a clienti delusi da prospettive pensionistiche poco incoraggianti. Con questo strumento, il calcolo dell'importo di una prestazione non è più un'operazione meccanica, ma diventa un'occasione per una vera e propria "caccia al tesoro". Ogni voce, ogni parametro, ogni dettaglio può nascondere una possibilità di incremento, un diritto non riconosciuto, un beneficio trascurato. E non parliamo solo del futuro: **le Tabelle dei Diritti 2025** sono uno strumento potente per ricostruire anche il passato previdenziale, permettendo di individuare e recuperare arretrati che altrimenti sarebbero andati persi nel tempo.

Immaginate la soddisfazione di poter dire al vostro cliente che, grazie a un'analisi approfondita condotta con le Tabelle dei Diritti 2025, avete scoperto che ha diritto a una maggiorazione della pensione, o a un'integrazione che nessuno aveva mai considerato prima. Immaginate di poter trasformare una consulenza routinaria in un momento di svolta per la vita finanziaria di una persona.

Rappresentano l'evoluzione di un mestiere, la trasformazione del consulente da semplice calcolatore a vero e proprio detective dei diritti previdenziali, capace di scovare opportunità nascoste e di massimizzare i benefici per i propri assistiti. In un mondo in cui la differenza la fa chi sa guardare oltre l'apparente, le Tabelle dei Diritti 2025 sono la lente d'ingrandimento che ogni professionista dovrebbe avere sulla propria scrivania.

L'INTEGRAZIONE AL

# TRATTAMENTO MINIMO - (D.L. 638/1983. LEGGE 222/1984. D.LGS. 503/1992. LEGGE 335/1995)

L'integrazione al trattamento minimo rappresenta una delle colonne portanti del sistema previdenziale italiano, un meccanismo di tutela che mira a garantire una soglia di dignità economica anche per le pensioni più basse. Per il 2025, questo istituto si rinnova con alcune importanti novità che meritano un'attenta analisi.

Innanzitutto, l'importo base del trattamento minimo si attesta a 603,40 euro mensili, frutto di una rivalutazione che tiene conto dell'andamento dell'inflazione. Ma non è tutto: il legislatore, consapevole delle sfide economiche che molti pensionati affrontano, ha previsto un incremento straordinario del 2,2% per le pensioni di importo pari o inferiore al minimo. Questo porta l'assegno effettivo a 616,67 euro mensili, un aumento che, seppur modesto in termini assoluti, può fare la differenza nel bilancio mensile di molti anziani.

Naturalmente, l'accesso a questa integrazione non è indiscriminato. I requisiti reddituali rimangono un filtro importante, con soglie differenziate per i pensionati single e per quelli coniugati. Questa distinzione riflette la consapevolezza che le esigenze economiche possono variare significativamente in base alla composizione del nucleo familiare.

È interessante notare come il sistema mantenga alcune peculiarità storiche, come la considerazione dei soli redditi del titolare per le pensioni più datate, un retaggio che testimonia l'evoluzione del pensiero previdenziale nel corso dei decenni.

L'esclusione delle pensioni interamente contributive da questo beneficio rimane un punto di discussione, riflettendo la complessa transizione tra diversi sistemi di calcolo pensionistico che l'Italia sta attraversando.

In definitiva, l'integrazione al trattamento minimo per il 2025 si conferma come uno strumento vitale di protezione sociale, che richiede però una conoscenza approfondita e un'analisi attenta caso per caso per essere sfruttato al meglio.

## L'integrazione al trattamento minimo nel 2025

Anno 2025	Trattamento minimo MENSILE € 603,40		Trattamento minimo ANNUALE € 7.844,20	
Decorrenza Pensione	Limiti di reddito personale		Limiti di reddito coniugale	
	T.M. Intero	T.M. Parziale	T.M. Intero	T.M. Parziale
Post 1994	Fino a € 7.844,20	Da € 7.844,20 a € 15.688,40	Fino a € 23.532,60	Da € 23.532,60 a € 31.376,80
Anno 1994	Fino a € 7.844,20	Da € 7.844,20 a € 15.688,40	Fino a € 31.376,80	Da € 31.376,80 a € 39.221,00
Ante 1994	Fino a € 7.844,20	Da € 7.844,20 a € 15.688,40	IRRILEVANTE	

## Integrazione degli Assegni di Invalidità - (Articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222) – Limiti di reddito annui che escludono l'integrazione – Tabella E

Anno	Limiti di reddito personali	Limiti di reddito coniugali
2025	Oltre € 14.005,94	Oltre € 21.008,91

## L'ASSEGNO SOCIALE (L. 335/95)

---

L'Assegno Sociale rappresenta uno dei pilastri fondamentali del sistema di welfare italiano, un'ancora di salvezza per molti anziani che si trovano in condizioni economiche precarie. Per il 2025, questo istituto si rinnova, adattandosi alle mutevoli esigenze della società e all'evoluzione del contesto economico.

Innanzitutto, è importante sottolineare come l'Assegno Sociale non sia una prestazione previdenziale in senso stretto, ma piuttosto un intervento di natura assistenziale. Questo significa che non è legato ai contributi versati durante la vita lavorativa, ma risponde a un principio di solidarietà sociale, mirando a garantire un sostegno minimo a chi si trova in difficoltà economiche nella terza età.

Per il 2025, l'importo dell'Assegno Sociale ha subito un adeguamento, riflettendo l'andamento dell'inflazione e il costo della vita. Tuttavia, la vera novità di quest'anno è l'introduzione di un incremento aggiuntivo per i beneficiari più anziani, un riconoscimento tangibile delle maggiori difficoltà che spesso si incontrano con l'avanzare dell'età.

I requisiti per accedere all'Assegno Sociale rimangono rigorosi, con una particolare attenzione alla situazione reddituale del richiedente e, nel caso di persone coniugate, anche del partner. Questa valutazione a 360 gradi mira a indirizzare le risorse verso chi ne ha effettivamente più bisogno, in un delicato equilibrio tra esigenze individuali e sostenibilità del sistema.

Un aspetto interessante dell'Assegno Sociale per il 2025 è la sua flessibilità in relazione alla residenza. Mentre il requisito di residenza in Italia rimane centrale, sono state introdotte alcune eccezioni per periodi di assenza dal territorio nazionale, riconoscendo la realtà di un mondo sempre più interconnesso e mobile.

È fondamentale sottolineare come l'Assegno Sociale non sia un diritto acquisito una volta per tutte. La sua erogazione è soggetta a verifiche periodiche, un meccanismo che garantisce che il sostegno continui ad andare a chi ne ha effettivamente bisogno, adattandosi ai cambiamenti nella situazione personale dei beneficiari.

## Calcolo dell'Assegno Sociale

Rilevanza	Descrizione	2025
Importo base annuo	Importo massimo annuo Assegno Sociale	€ 7.002,97
Importo base mensile	Importo massimo mensile Assegno Sociale	€ 538,69
Numero mensilità	Mensilità erogate in un anno	13
Limite reddito personale	Soglia reddito personale per l'assegno	€ 7.002,97
Limite reddito coniugale	Soglia di reddito coniugale per l'accesso all'assegno	€ 14.005,94
Stato civile	Se il richiedente è coniugato o meno	SI/NO
Età	Età del richiedente	≥ 67 anni



CUMULO DELLA PENSIONE AI

# SUPERSTITI E DELL'ASSEGNO DI INVALIDITÀ CON I REDDITI DA LAVORO DEL BENEFICIARIO

---

**P**er la pensione ai superstiti, il 2025 vede l'applicazione a pieno regime della sentenza della Corte Costituzionale n. 162/2022, che ha introdotto un principio di equità fondamentale: la decurtazione della pensione non può mai superare l'ammontare dei redditi aggiuntivi percepiti dal beneficiario. Questo ha portato a una revisione profonda dei criteri di cumulo, con l'INPS impegnata in un'opera di riesame d'ufficio dei trattamenti pensionistici interessati. Tale revisione potrebbe portare a recuperi di arretrati per molti beneficiari, un aspetto che richiederà particolare attenzione nel corso dell'anno.

Le fasce di reddito e le relative percentuali di riduzione della pensione ai superstiti sono state aggiornate per il 2025, tenendo conto dell'inflazione e dell'andamento economico generale. Questo aggiornamento impone una revisione attenta delle posizioni dei beneficiari, con potenziali impatti significativi sui loro assegni mensili.

Per quanto riguarda l'assegno di invalidità, il 2025 vede un leggero aumento degli importi e dei limiti di reddito, riflettendo l'impegno del sistema previdenziale nel garantire un sostegno adeguato alle persone con disabilità, pur tenendo conto delle sfide economiche del paese. L'aggiornamento di questi parametri richiede un'analisi accurata delle singole posizioni, per assicurare che i beneficiari ricevano il massimo supporto possibile nel rispetto delle norme vigenti.

È importante sottolineare come queste disposizioni sul cumulo non si applichino in modo uniforme a tutti i beneficiari. Ad esempio, per la pensione ai superstiti, i limiti di cumulabilità non si applicano quando i beneficiari sono figli minori, studenti o inabili, da soli o in concorso con il coniuge. Questa differenziazione riflette la volontà del legislatore di offrire una maggiore protezione alle categorie più vulnerabili.

Il contesto economico del 2025, ancora influenzato dalle ripercussioni della pandemia e dalle sfide globali, potrebbe portare a ulteriori riflessioni sulla sostenibilità e l'equità del sistema previdenziale nel suo complesso. Il tema del cumulo delle prestazioni con i redditi da lavoro potrebbe quindi



tornare al centro del dibattito politico e sociale, con possibili proposte di riforma o aggiustamenti.

In questo scenario complesso e in continua evoluzione, il ruolo dei consulenti previdenziali diventa cruciale. La loro expertise sarà fondamentale per navigare tra normative complesse e in evoluzione, assicurando che i diritti dei beneficiari siano pienamente rispettati e che possano accedere a tutte le prestazioni a cui hanno diritto. Allo stesso tempo, dovranno essere in grado di interpretare e applicare correttamente le nuove disposizioni, garantendo che il sistema di cumulo raggiunga il suo obiettivo di bilanciare equità sociale e sostenibilità economica.

<b>PENSIONE AI SUPERSTITI</b> - Articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335 - TABELLA F1		
<b>Anno</b>	<b>Redditi personali</b>	<b>Riduzione</b>
<b>2025</b>	<b>Fino a € 23.532,60</b>	<b>0</b>
	<b>Da € 23.532,60 a € 31.376,80</b>	<b>25%</b>
	<b>Da € 31.376,80 a € 39.221,00</b>	<b>40%</b>
	<b>Da € 39.221,00</b>	<b>50%</b>

<b>ASSEGNO DI INVALIDITÀ</b> - Articolo 1, comma 42, della legge 8 agosto 1995, n. 335- TABELLA G		
<b>Anno</b>	<b>Redditi personali</b>	<b>Riduzione</b>
<b>2025</b>	<b>Fino a € 31.376,80</b>	<b>0</b>
	<b>Da € 31.376,80 a € 39.221,00</b>	<b>25%</b>
	<b>Da € 39.221,00</b>	<b>50%</b>

IMPORTO AGGIUNTIVO

# TREDICESIMA MENSILITÀ (COMMA 7 DELL'ARTICOLO 70 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2000, N. 388)

L'importo aggiuntivo, noto anche come tredicesima mensilità, è una misura previdenziale introdotta dal comma 7 dell'articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che continua ad avere un impatto significativo nel 2025. Questa somma di 154,94 euro viene erogata annualmente insieme alla tredicesima mensilità ai pensionati che soddisfano determinati requisiti reddituali.

Per il 2025, l'importo aggiuntivo viene corrisposto ai titolari di uno o più trattamenti pensionistici il cui reddito complessivo non superi il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, che per quest'anno è fissato a 6.971,49 euro. La misura si applica in modo pieno o parziale a seconda della situazione reddituale del beneficiario.

È importante notare che l'INPS generalmente calcola e eroga automaticamente questo importo basandosi sui dati reddituali in suo possesso. Tuttavia, in caso di mancata erogazione, i pensionati che ritengono di averne diritto possono presentare una richiesta di ricostituzione della pensione.

Questa misura, seppur di modesta entità, rappresenta un importante sostegno per i pensionati con redditi più bassi, contribuendo a migliorare la loro situazione economica in un periodo dell'anno particolarmente oneroso come quello natalizio.

Anno	Importo	Limite di reddito pensionistico per misura parziale *	Limite di reddito pensionistico per misura piena	Limite di reddito personale	Limite di reddito coniugale
2025	€ 154,94	€ 7.999,14	€ 7.844,20	€ 11.766,30	€ 23.532,60

SOMMA AGGIUNTIVA

## **(QUATTORDICESIMA) - (MSG. 5662/2014, CIRC.130/2015, MSG.2831/2016; MSG.1366/2017)**

La somma aggiuntiva, comunemente nota come "quattordicesima", rappresenta un importante sostegno economico per i pensionati italiani che nel 2025 continua a svolgere un ruolo cruciale nel panorama previdenziale. Introdotta originariamente dalla legge 127/2007, questa misura ha subito diverse modifiche nel corso degli anni, con l'obiettivo di ampliare la platea dei beneficiari e incrementare gli importi erogati.

Per il 2025, la quattordicesima viene corrisposta ai pensionati con almeno 64 anni di età, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria. L'importo varia in base all'anzianità contributiva e al reddito personale del beneficiario. Una delle novità più significative degli ultimi anni, che rimane in vigore nel 2025, è l'estensione del beneficio anche ai pensionati con redditi compresi tra 1,5 e 2 volte il trattamento minimo INPS. Questa modifica ha permesso di ampliare notevolmente la platea dei beneficiari, offrendo un sostegno economico a un maggior numero di pensionati.

L'importo della quattordicesima varia da un minimo di 336 euro a un massimo di 655 euro, a seconda degli anni di contribuzione e della fascia di reddito in cui si colloca il pensionato. È importante sottolineare che la somma viene erogata in misura tale da non comportare il superamento dei limiti massimi di reddito previsti per ciascuna fascia.

L'INPS generalmente provvede all'erogazione automatica della quattordicesima sulla mensilità di luglio per coloro che risultano in possesso dei requisiti. Tuttavia, per i pensionati che compiono 64 anni dopo il 31 luglio o per coloro che acquisiscono i requisiti reddituali successivamente, il pagamento viene effettuato sulla rata di dicembre.

È fondamentale che i pensionati siano consapevoli di questo diritto e verifichino la propria posizione. In caso di mancata erogazione, nonostante si ritenga di averne diritto, è possibile presentare domanda online attraverso il sito dell'INPS o rivolgersi a un patronato per assistenza.

2025	Pensionati con reddito FINO a 1,5 volte il Trattamento Minimo				
Anzianità contributiva	Lavoro svolto	Reddito personale	14esima	Se reddito personale è	Misura spettante
Meno di 15 anni	Dipendente	Fino a € 11.766,30	€ 437	Da € 11.766,31 a € 11.867,29	(437 + 11.867,29) – Reddito personale
Tra 15 e 25 anni	Dipendente	Fino a € 11.766,30	€ 546	Da € 11.766,31 a € 11.892,29	(546 + 11.892,29) – Reddito personale
Più di 25 anni	Dipendente	Fino a € 11.766,30	€ 655	Da € 11.766,31 a € 11.917,29	(655 + 11.917,29) – Reddito personale
Meno di 18 anni	Autonomo/a	Fino a € 11.766,30	€ 437	Da € 11.766,31 a € 11.867,29	(437 + 11.867,29) – Reddito personale
Tra 18 e 28 anni	Autonomo/a	Fino a € 11.766,30	€ 546	Da € 11.766,31 a € 11.892,29	(546 + 11.892,29) – Reddito personale
Più di 28 anni	Autonomo/a	Fino a € 11.766,30	€ 655	Da € 11.766,31 a € 11.917,29	(655 + 11.917,29) – Reddito personale

2025	Pensionati con reddito TRA 1,5 e 2 volte il Trattamento Minimo				
Anzianità contributiva	Lavoro svolto	Reddito personale	14esima	Se reddito personale è	Misura spettante
Meno di 15 anni	Dipendente	Da € 11.867,30 a € 15.688,40	€ 336	Da € 15.688,41 a € 16.024,40	€ 16.024,40 – Reddito personale
Tra 15 e 25 anni	Dipendente	Da € 11.892,30 a € 15.688,40	€ 420	Da € 15.688,41 a € 16.108,40	€ 16.108,40 – Reddito personale
Più di 25 anni	Dipendente	Da € 11.917,30 a € 15.688,40	€ 504	Da € 15.688,41 a € 16.192,40	€ 16.192,40 – Reddito personale
Meno di 18 anni	Autonomo/a	Da € 11.867,30 a € 15.688,40	€ 336	Da € 15.688,41 a € 16.024,40	€ 16.024,40 – Reddito personale
Tra 18 e 28 anni	Autonomo/a	Da € 11.892,30 a € 15.688,40	€ 420	Da € 15.688,41 a € 16.108,40	€ 16.108,40 – Reddito personale
Più di 28 anni	Autonomo/a	Da € 11.917,30 a € 15.688,40	€ 504	Da € 15.688,41 a € 16.192,40	€ 16.192,40 – Reddito personale

## LE MAGGIORAZIONI SOCIALI – **ANNO 2025**

Le maggiorazioni sociali per l'anno 2025 rappresentano un importante strumento di sostegno per i pensionati in condizioni economiche più fragili, riflettendo l'impegno del governo nel garantire un livello di vita dignitoso anche alle fasce più vulnerabili della popolazione anziana.

Per il 2025, la Legge di Bilancio ha introdotto una novità significativa: un incremento di 8 euro mensili dell'importo delle maggiorazioni sociali per i pensionati in condizioni disagiate. Questo aumento, che può sembrare modesto a prima vista, si traduce in 104 euro annui aggiuntivi, una somma che può fare la differenza nel bilancio di chi vive con risorse limitate.

L'incremento si applica a diverse categorie di beneficiari, tra cui i pensionati previdenziali e assistenziali, i ciechi titolari di pensione di età pari o superiore a 70 anni, e i soggetti di età superiore a 18 anni che sono invalidi civili totali, sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione. È importante sottolineare che questo aumento è destinato a coloro che si trovano nelle condizioni reddituali richieste per beneficiare delle maggiorazioni. Parallelamente all'aumento dell'importo, il legislatore ha anche provveduto ad innalzare il limite reddituale massimo per il riconoscimento di tale incremento. Per il 2025, questo limite è stato aumentato di 104 euro annui, ampliando così la platea dei potenziali beneficiari.



Tipologia di pensione	Età	Importo massimo maggiorazione		Limiti di reddito comprensivi della pensione	
		Mensile	Annuale	Personale	Coniugale
Pensione "minime"	60-64 anni	€ 25,83	€ 335,79	€ 8.179,99	€ 15.182,96
	65-69 anni	€ 82,64	€ 1.074,52	€ 8.918,52	€ 15.921,49
	=>70 anni *	€ 144,44	€ 1.877,72	€ 9.721,92	€ 16.724,89
Assegno Sociale	65 anni	€ 12,92	€ 167,96	€ 7.170,93	€ 15.015,13
	70 anni *	€ 209,15	€ 2.718,95	€ 9.721,92	€ 16.724,89
Pensione di inabilità L. 222/84	18 anni	€ 144,44	€ 1.877,72	€ 9.721,92	€ 16.724,89
Pensione invalidità civile (100%)	18 anni	€ 411,84	€ 5.353,92	€ 9.721,92	€ 16.724,89
Pensione per ciechi assoluti	18 anni	€ 411,84	€ 5.353,92	€ 9.721,92	€ 16.724,89
Pensione invalidità per sordomuti	18 anni	€ 411,84	€ 5.353,92	€ 9.721,92	€ 16.724,89

\*il requisito si riduce di 1 anno per ogni 5 anni di contributi versati

## LA PEREQUAZIONE AUTOMATICA

# DELLA PENSIONE

La perequazione automatica delle pensioni per il 2025 si presenta come un tema di grande rilevanza nel panorama previdenziale italiano, riflettendo l'impegno del legislatore nel mantenere il potere d'acquisto dei pensionati in un contesto economico in continua evoluzione.

Per il 2025, l'indice di rivalutazione è stato fissato allo 0,8%, un valore che, seppur modesto, rappresenta un importante adeguamento per milioni di pensionati italiani. Questo tasso di rivalutazione è il risultato di un'attenta analisi dell'andamento dell'inflazione e del costo della vita, mirando a garantire che le pensioni mantengano il passo con l'evoluzione dei prezzi al consumo.

Una novità significativa per il 2025 è la reintroduzione di un sistema di perequazione più articolato, che prevede fasce di rivalutazione differenziate in base all'importo complessivo dei trattamenti pensionistici. Questo approccio mira a garantire una maggiore equità, assicurando una protezione più robusta per le pensioni di importo più basso, mentre applica una rivalutazione più contenuta per gli assegni più elevati.

In particolare, il nuovo sistema prevede:

- Una rivalutazione piena (100%) per le pensioni fino a 4 volte il trattamento minimo INPS
- Una rivalutazione del 90% per la fascia di importo compresa tra 4 e 5 volte il minimo
- Una rivalutazione dell'80% per la fascia tra 5 e 6 volte il minimo
- Percentuali decrescenti per le fasce di importo superiori

Questa struttura a scaglioni riflette la volontà di bilanciare le esigenze di tutela del potere d'acquisto con la sostenibilità finanziaria del sistema previdenziale nel lungo periodo.

È importante sottolineare che la perequazione si applica al cumulo dei trattamenti erogati dall'INPS e dagli altri enti previdenziali, soggetti al casellario centrale dei pensionati. Questo approccio globale assicura una valutazione complessiva della situazione pensionistica di ciascun beneficiario.

Per i pensionati, è fondamentale comprendere come questi adeguamenti si rifletteranno concretamente sui loro assegni mensili. In molti casi, l'aumento potrebbe sembrare modesto in termini assoluti, ma su base annua può tradursi in un incremento significativo, soprattutto per chi percepisce pensioni di importo più elevato.



Inoltre, il 2025 vede anche l'applicazione di alcune misure di salvaguardia per determinate categorie di pensionati, come coloro che beneficiano di trattamenti di importo complessivo superiore a 10 volte il minimo INPS.

2025	
Fascia di reddito	Percentuale di rivalutazione
Fino a 4 volte il minimo INPS (fino a 2.394,44€)	100% (0,8%)
Da 4 a 5 volte il minimo (da 2.394,45€ a 2.993,05€)	90% (0,72%)
Oltre 5 volte il minimo (da 2.993,06€)	75% (0,60%)
Pensioni minime	Rivalutazione aggiuntiva del 2,2%



## LE INDENNITÀ PER GLI INVALIDI CIVILI 2025

**N**el panorama delle prestazioni di invalidità civile per l'anno 2025, l'INPS ha introdotto alcune novità significative riguardanti i limiti di reddito e gli importi delle varie indennità. Queste modifiche, seppur contenute, riflettono l'adeguamento al costo della vita e l'impegno dell'istituto nel sostenere le persone con disabilità.

Per quanto riguarda la pensione di inabilità, destinata a coloro che hanno un'invalidità del 100%, l'importo mensile è stato fissato a 336,00 euro. Questo beneficio è accessibile a chi ha un reddito personale annuo non superiore a 19.772,50 euro, una soglia che rappresenta un leggero incremento rispetto all'anno precedente. È importante notare che questo limite di reddito si applica anche ad altre prestazioni, come la pensione per i ciechi civili assoluti (sia ricoverati che non) e la pensione per i sordomuti.

L'assegno mensile di assistenza, rivolto a chi ha un'invalidità compresa tra il 74% e il 99%, mantiene lo stesso importo della pensione di inabilità, ma con un limite di reddito personale significativamente più basso, fissato a 5.771,35 euro annui. Questa differenza nei limiti di reddito riflette la diversa natura e gravità delle condizioni di invalidità.

Una novità interessante riguarda l'indennità di accompagnamento per gli invalidi civili totali, che è stata incrementata a 542,02 euro mensili. Questa prestazione, come anche l'indennità di accompagnamento per i ciechi assoluti (1.022,44 euro) e l'indennità di comunicazione per i sordomuti (267,83 euro), non è soggetta a limiti di reddito, riconoscendo così la necessità di un supporto costante indipendentemente dalla situazione economica del beneficiario.

Per i ciechi civili, il quadro delle prestazioni si articola in modo più complesso. Oltre alle pensioni già menzionate, è prevista un'indennità speciale per i ciechi parziali di 229,40 euro, senza limiti di reddito, e un assegno vitalizio per i ciechi "decimisti" di 249,38 euro, con un limite di reddito di 9.506,10 euro.

Un'attenzione particolare è stata rivolta ai minori con disabilità, per i quali l'indennità di frequenza è stata allineata all'importo dell'assegno mensile di assistenza, con lo stesso limite di reddito.

Infine, una categoria specifica che beneficia di un trattamento particolare è quella delle persone

affette da drepanocitosi o talassemia major, per le quali è prevista una prestazione di 603,40 euro mensili, senza alcun limite di reddito.

È fondamentale sottolineare che questi importi e limiti di reddito sono il risultato di una rivalutazione basata su un indice di perequazione del +0,8% per il 2025, con un aumento dei limiti di reddito dell'1,6% rispetto al 2024. Questo meccanismo di adeguamento annuale mira a mantenere il potere d'acquisto delle prestazioni in linea con l'andamento dell'economia.

<b>Prestazione</b>	<b>Importo</b>	<b>Limite di reddito personale</b>
<b>Pensione inabilità (100%)</b>	€ 336,00	€ 19.772,50
<b>Assegno Mensile di Assistenza (74%-99%)</b>	€ 336,00	€ 5.771,35
<b>Indennità di accompagnamento</b>	€ 542,02	Nessuno
<b>Pensione ciechi civili assoluti non ricoverati</b>	€ 363,37	€ 19.772,50
<b>Pensione ciechi civili assoluti ricoverati</b>	€ 336,00	€ 19.772,50
<b>Indennità di accompagnamento ciechi assoluti</b>	€ 1.022,44	Nessuno
<b>Pensione ciechi “ventesimisti”</b>	€ 336,00	€ 19.772,50
<b>Indennità speciale ai ciechi parziali</b>	€ 229,40	Nessuno
<b>Assegno vitalizio ai ciechi “decimisti”</b>	€ 249,38	€ 9.506,10
<b>Pensione ai sordomuti</b>	€ 336,00	€ 19.772,50
<b>Indennità di comunicazione</b>	€ 267,83	Nessuno
<b>Indennità di frequenza</b>	€ 336,00	€ 5.771,35
<b>Affetti da Affetti da drepanocitosi (anemia falciforme) o talassemia major (morbo di Cooley)</b>	€ 603,40	Nessuno

# INDICE DI RIVALUTAZIONE PROVVISORIO PER L'ANNO 2025 E MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE

L'articolo 2 del decreto interministeriale del 15 novembre 2024 ha stabilito i parametri per la perequazione delle pensioni per l'anno 2025.

**Percentuale di variazione.** La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni è stata fissata a +0,8%. Questa percentuale sarà applicata a partire dal 1° gennaio 2025.

**Conguaglio.** È previsto un possibile conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

## Valori provvisori del trattamento minimo 2025

Tipologia	Importo mensile	Importo annuo
Trattamento minimo pensioni lavoratori dipendenti e autonomi	€ 603,40	€ 7.844,20
Assegno vitalizio	€ 343,97	€ 4.471,61

È importante notare che l'importo del trattamento minimo viene utilizzato come base per l'individuazione dei limiti di riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito per l'anno 2025.

**Calcolo della perequazione.** Per calcolare l'aumento effettivo delle pensioni, si applica il meccanismo di perequazione basato su fasce di importo

- Pensioni fino a 4 volte il minimo INPS (2.394 € lordi mensili): rivalutazione al 100% del tasso, aumento dello 0,8%.
- Pensioni tra 4 e 5 volte il minimo INPS (fino a 2.993 € lordi mensili): rivalutazione al 90% del tasso, aumento dello 0,72%.
- Pensioni oltre 5 volte il minimo INPS: rivalutazione al 75% del tasso, aumento dello 0,6%.

Questo sistema di perequazione progressiva per fasce di reddito pensionistico è stato reintrodotta per il 2025, sostituendo il meccanismo meno favorevole utilizzato negli anni precedenti.

## RIVALUTAZIONE PER I RESIDENTI ALL'ESTERO

La legge di Bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207) ha introdotto una disposizione eccezionale riguardante la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici per i pensionati residenti all'estero nell'anno 2025. Questa norma modifica significativamente il meccanismo di perequazione stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

**Esclusione dalla rivalutazione.** Non viene riconosciuta la rivalutazione automatica ai pensionati residenti all'estero con trattamenti pensionistici complessivamente superiori al trattamento minimo INPS.

**Fascia di garanzia.** Per i trattamenti pensionistici superiori al minimo INPS ma inferiori al limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante, la rivalutazione è attribuita fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

Cluster di importo dei trattamenti pensionistici	Modalità di rivalutazione
Da 0,00 € a 598,61 €	+0,800%
Da 598,62 € a 603,40 €	Fascia di garanzia
Da 603,40 € in poi	Nessuna rivalutazione

INCREMENTO PER L'ANNO

# 2025 DELLE PENSIONI DI IMPORTO PARI O INFERIORE AL TRATTAMENTO MINIMO INPS

L'articolo 1, comma 177, della legge di Bilancio 2025 ha esteso fino al 2026 l'incremento per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo, originariamente introdotto dall'articolo 1, comma 310, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Per l'anno 2025, la percentuale di incremento è fissata al 2,2%.

Per l'anno 2026, la percentuale di incremento sarà dell'1,3%.

**Applicazione dell'incremento.** L'incremento è stato applicato contestualmente alle operazioni di rivalutazione delle pensioni, secondo i parametri stabiliti per l'anno 2025.

Parametro	Valore
Trattamento Minimo	€ 603,40
Percentuale di incremento	2,2%
Incremento massimo riconosciuto	€ 13,27
Importo massimo riconosciuto	€ 616,67

L'incremento si applica sul trattamento mensile in pagamento, determinato secondo la normativa vigente prima dell'entrata in vigore della legge n. 197/2022.

La corresponsione dell'incremento non è influenzata dai redditi del beneficiario.

Per le pensioni integrate al trattamento minimo, l'incremento si calcola sull'importo integrato.

Per le pensioni non integrate al trattamento minimo, con importo a calcolo pari o inferiore al trattamento minimo INPS, l'incremento si calcola sull'importo lordo in pagamento.

Nel caso di pensioni in convenzione internazionale, l'incremento si calcola sull'importo complessivo lordo in pagamento, considerando il pro-rata italiano.



## RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI

# PER LE VITTIME DEL TERRORISMO E DELLE STRAGI DI TALE MATRICE

L'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha stabilito un meccanismo specifico di rivalutazione per le pensioni delle vittime di atti di terrorismo, dei loro superstiti e dei familiari beneficiari ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 206/2004.

A partire dal 1° gennaio 2018, questi trattamenti pensionistici beneficiano annualmente della rivalutazione automatica secondo il più favorevole tra due criteri:

- variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
- incremento annuale fino all'1,25% calcolato sull'importo del trattamento dell'anno precedente, applicato secondo l'articolazione prevista dall'articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

**Applicazione per l'anno 2025.** Per l'anno 2025, considerando che l'indice di perequazione ordinario è risultato inferiore all'1,25%, la rivalutazione è stata riconosciuta secondo il criterio b), applicando i criteri specificati nella circolare 122 del 27 dicembre 2018.

Queste pensioni non sono soggette alla disciplina del cumulo perequativo.

La rivalutazione viene applicata singolarmente su ciascun trattamento pensionistico.



## GESTIONE FISCALE DELLE PENSIONI

---

**S**econdo l'articolo 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, la tassazione si applica al "soggetto".

Di conseguenza la ritenuta IRPEF viene calcolata sull'ammontare complessivo di:

- pensioni erogate dall'INPS o altri Enti, registrate nel Casellario Centrale delle Pensioni
- Prestazioni soggette a tassazione ordinaria
- Altre prestazioni eventualmente corrisposte dall'INPS al soggetto

Le detrazioni d'imposta si applicano sull'imponibile complessivo e sono ripartite proporzionalmente sulle diverse prestazioni.

### ***Detrazioni e tassazione per l'anno 2025***

- Le detrazioni per familiari a carico del 2024 sono state mantenute per il 2025.
- La richiesta di tassazione a maggiore aliquota (aliquota fissa) o di non usufruire delle detrazioni personali deve essere rinnovata annualmente.
- I pensionati residenti all'estero devono presentare annualmente la dichiarazione per fruire delle detrazioni per carichi di famiglia.

### ***Conguagli fiscali a consuntivo***

- Le differenze a debito delle ritenute IRPEF 2024 saranno recuperate sulle rate di pensione di gennaio e febbraio 2025.
- Per pensionati con trattamenti fino a 18.000 euro annui e conguagli a debito superiori a 100 euro, si applica una rateazione fino a novembre 2025.

### ***Addizionali all'IRPEF***


Le addizionali vengono trattenute in rate di uguale importo

- Addizionale regionale a saldo 2024: gennaio-novembre 2025
- Addizionale comunale a saldo 2024: gennaio-novembre 2025
- Addizionale comunale in acconto 2025: marzo-novembre 2025

Gli importi sono basati sulle aliquote comunicate da Regioni e Comuni entro la data di lavorazione del rinnovo. Eventuali modifiche saranno applicate da marzo 2025.

### ***Esenzione per orfani***

L'articolo 1, comma 249, della legge n. 232/2016 prevede che le pensioni ai superstiti orfani concorrano alla formazione del reddito complessivo per l'importo eccedente 1.000 euro. Il conguaglio fiscale a credito sarà corrisposto da marzo 2025.



PRESTAZIONI DI INVALIDITÀ

# CIVILE SOGGETTE A REVISIONE SANITARIA

L'articolo 25, comma 6-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha introdotto una significativa modifica nella gestione delle prestazioni di invalidità civile soggette a revisione sanitaria. Questa disposizione normativa mira a tutelare i diritti acquisiti dai beneficiari durante il periodo di attesa per le visite di revisione e il relativo iter di verifica.

## *Principi fondamentali della norma*

**Continuità dei diritti.** I minorati civili e le persone con handicap mantengono tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni, indipendentemente dalla natura di questi ultimi.

**Ambito di applicazione.** La norma si applica ai soggetti in possesso di verbali che prevedono una rivedibilità della condizione di invalidità o handicap.

**Periodo di validità.** La tutela si estende per tutto il periodo che intercorre tra la scadenza prevista per la revisione e l'effettivo svolgimento della visita di controllo.

**Implementazione operativa.** In seguito all'entrata in vigore della legge di conversione n. 114/2014, l'INPS ha adottato numerose misure operative.

**Gestione del database.** Per le prestazioni a favore di invalidi civili, l'Istituto ha mantenuto memorizzata nel proprio database la data di revisione sanitaria prevista.

**Continuità dei pagamenti.** Il pagamento delle prestazioni è stato confermato e prosegue regolarmente, anche oltre la data di revisione memorizzata, fino all'effettivo svolgimento della visita di controllo.

**Calendarizzazione delle revisioni.** L'INPS ha assunto la responsabilità di programmare e calendarizzare le visite di revisione, senza che il beneficiario debba attivarsi in tal senso.

TRASFORMAZIONE DELLE

# PENSIONI DI INVALIDITÀ CIVILE IN ASSEGNO SOCIALE

L'articolo 18, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha modificato l'articolo 12 del decreto-legge n. 78/2010, introducendo un adeguamento del requisito anagrafico minimo per il conseguimento dell'assegno sociale e delle prestazioni sostitutive per invalidità civile all'incremento della speranza di vita.

**Requisito anagrafico attuale.** Per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025, il requisito anagrafico per il diritto all'assegno sociale è fissato a 67 anni.

**Processo di trasformazione.** In occasione del rinnovo delle prestazioni, l'INPS ha effettuato le seguenti operazioni:

- ricalcolo delle prestazioni: Sono state ricalcolate le prestazioni spettanti agli invalidi civili e ai sordi che compiono 67 anni entro il 30 novembre 2025.
- Attribuzione dell'importo dell'assegno sociale: L'importo dell'assegno sociale è stato attribuito a decorrere dal mese successivo al compimento dell'età prevista.
- Verifica dei dati reddituali: Il ricalcolo è stato effettuato per le prestazioni per le quali risultavano memorizzati negli archivi i dati reddituali necessari all'accertamento del diritto e della misura dell'assegno sociale.

**In assenza di informazioni reddituali aggiornate, l'INPS ha adottato la seguente procedura:**

**Attribuzione dell'importo base.** A partire dal mese successivo al compimento dei 67 anni, è stato attribuito l'importo dell'assegno sociale senza gli aumenti previsti dall'articolo 67 della legge n. 448/1998 (ex 100.000 lire) e dall'articolo 52 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (ex 18.000 lire).

Le Strutture territoriali dell'INPS sono tenute a provvedere alla ricostituzione delle pensioni per le quali non sono presenti le informazioni reddituali, segnalare i dati aggiornati del titolare, per i soggetti coniugati segnalare anche i dati del coniuge.

CALENDARIO E MODALITÀ DI

# PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

In conformità con l'articolo 1, comma 302, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 1, comma 184, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i pagamenti delle prestazioni previdenziali e assistenziali seguono alcune regole.

Ordinariamente, vengono effettuati il primo giorno bancabile di ciascun mese. Se il primo giorno è festivo o non bancabile, il pagamento avviene il giorno successivo. Per il mese di gennaio, il pagamento è eseguito il secondo giorno bancabile.



## Calendario dettagliato dei pagamenti per l'anno 2025

Mese	Giorno disponibilità valuta	
	Poste	Banca
Gennaio	3	
Febbraio	1	3
Marzo	1	3
Aprile	1	
Maggio	2	
Giugno	3	
Luglio	1	
Agosto	1	
Settembre	1	
Ottobre	1	
Novembre	3	
Dicembre	1	

**Pagamenti annuali e semestrali.** In base al D.M. 25 marzo 1998, la periodicità dei pagamenti è determinata dall'importo mensile della prestazione.

**Pagamenti annuali.** Importo mensile: fino al 2% del trattamento minimo (arrotondato a 5 euro per difetto). Limite per il 2025 da € 0,01 € a € 10,00. Data di pagamento: 3 gennaio (per tutte le mensilità, compresa la tredicesima).

**Pagamenti semestrali.** Importo mensile: tra il 2% e il 15% del trattamento minimo (arrotondato a 5 euro per difetto). Limite per il 2025 da € 10,01 € 90. Date di pagamento: 3 gennaio (per le mensilità da gennaio a giugno); 1° luglio (per le mensilità da luglio a dicembre, compresa la tredicesima).

IL MINIMALE E IL MASSIMALE

# RETRIBUTIVO PER L'ANNO 2025

**M**inimale retributivo settimanale. Valore: **241,36 euro**.

- Base di calcolo: 40% del trattamento minimo di pensione (603,40 euro mensili).

## *Impatto sull'anzianità contributiva*

Se la retribuzione settimanale è inferiore a 241,36 euro, i contributi vengono riconosciuti in misura proporzionale al reddito effettivamente percepito (Es: con una retribuzione di 115,38 euro settimanali, verrebbero riconosciute solo 24 settimane contributive su 52).

**Massimale retributivo annuo.** Valore: **120.607,00 euro**.

Per lavoratori iscritti dopo il 31/12/1995 a forme pensionistiche obbligatorie e per chi ha optato per il sistema contributivo.

## *Impatto sul calcolo dell'anzianità contributiva*

**Minimale.** Retribuzioni inferiori al minimale comportano un accredito parziale dei contributi. Può allungare il periodo necessario per raggiungere i requisiti pensionistici (Es: con retribuzione annua di 6.000 euro (part-time), potrebbero essere necessari circa 43 anni di lavoro per accumulare 20 anni di contributi).

**Massimale.** Limita l'importo massimo su cui si calcolano i contributi. Non influisce direttamente sull'anzianità contributiva, ma può limitare l'importo della futura pensione.

**Per i lavoratori part-time, il minimale orario è di 8,60 euro (per 40 ore settimanali).**

**Opzioni per integrare l'anzianità contributiva: riscatto degli anni di lavoro part-time o versamento di contributi volontari.**

IMPORTO MINIMO (SOGLIA)

# PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE CONTRIBUTIVA

**Pensione di vecchiaia.** Per i soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 con almeno 20 anni di contribuzione accreditata e con età anagrafica inferiore a 71 anni, l'importo minimo per il diritto alla pensione contributiva di vecchiaia è il seguente:

Anno	Importo mensile Assegno Sociale	Percentuale	Importo soglia
2024	€ 534,41	100%	€ 534,41
2025	€ 538,69	100%	€ 538,69

Questa disposizione è regolata dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

**Pensione contributiva anticipata.** Per la pensione contributiva anticipata, gli importi minimi variano in base alla situazione personale del richiedente:

Anno	Assegno Sociale mensile	Importo soglia generale	Importo soglia (1 figlio)	Importo soglia (2+ figli)
2024	€ 534,41	€ 1.603,23	€ 1.496,35	€ 1.389,47
2025	€ 538,69	€ 1.616,07	€ 1.508,33	€ 1.400,59

Le percentuali applicate sono: 300% dell'assegno sociale per i soggetti con almeno 20 anni di contribuzione e 64 anni di età; 280% per le lavoratrici con 1 figlio, 20 anni di contribuzione e 64 anni di età; 260% per le lavoratrici con 2 o più figli, 20 anni di contribuzione e 64 anni di età.



## PARAMETRI DI CALCOLO DELLA NASPI

---

La Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpl) per il 2025 presenta alcune novità e conferme nei suoi parametri di calcolo, riflettendo l'impegno del legislatore nel garantire un sostegno adeguato ai lavoratori che hanno perso involontariamente l'occupazione.

Per il 2025, la retribuzione di riferimento per il calcolo della NASpl è stata fissata a 1.436,61 euro. Questo valore rappresenta la soglia chiave per determinare l'importo dell'indennità. Se la retribuzione media mensile del lavoratore è pari o inferiore a questa cifra, l'indennità sarà pari al 75% di tale retribuzione<sup>4</sup>. Per le retribuzioni superiori, si aggiunge un ulteriore 25% della differenza tra la retribuzione media e il limite di 1.436,61 euro.

Un aspetto importante da considerare è il tetto massimo dell'indennità, che per il 2025 è stato stabilito a 1.562,82 euro mensili. Questo limite superiore garantisce una certa equità nel sistema, bilanciando le esigenze di sostegno con la sostenibilità finanziaria del programma.

Il calcolo della retribuzione media mensile rimane un elemento cruciale. Si basa sugli ultimi quattro anni di lavoro, sommando tutte le retribuzioni imponibili ai fini previdenziali e dividendo per il numero di settimane contributive, moltiplicando poi il risultato per 4,33.

Una novità significativa per il 2025 riguarda la riduzione progressiva dell'importo. L'indennità si riduce del 3% mensile a partire dal sesto mese di percezione. Tuttavia, per i lavoratori che hanno compiuto 55 anni alla data della domanda, questa riduzione scatta solo dall'ottavo mese. Questa modifica mira a fornire un sostegno più prolungato ai lavoratori più anziani, che potrebbero incontrare maggiori difficoltà nel reinserimento lavorativo.

È importante sottolineare che la durata massima della NASpl è stata confermata a 24 mesi, offrendo così un periodo significativo di copertura per i beneficiari.

Parametro	2025
Retribuzione “soglia”	€ 1.436,61
Importo massimo mensile	€ 1.562,82
Retribuzione media settimanale	Retribuzione media mensile x 4,33
Calcolo base (fino alla soglia)	75% retribuzione media mensile
Calcolo per retribuzioni superiori alla soglia	75% della soglia + 25% differenza tra la retribuzione media mensile e la soglia
Riduzione (décalage)	Dal sesto mese: -3% al mese; dall’ottavo mese per over 55
Durata	Metà delle settimane lavorate negli ultimi 4 anni – Durata massima: 24 mesi
Contribuzione minima richiesta	Almeno 13 settimane di contributi negli ultimi quattro anni
Contribuzione figurativa	Riconosciuta

## PARAMETRI DI CALCOLO DELLA DIS-COLL

---

La DIS-COLL, l'indennità di disoccupazione per collaboratori coordinati e continuativi, assegnisti e dottorandi di ricerca, si rinnova per il 2025 con alcuni aggiornamenti significativi nei suoi parametri di calcolo.

Per il 2025, la retribuzione di riferimento per il calcolo della DIS-COLL è stata fissata a 1.436,61 euro. Questo valore rappresenta la soglia chiave per determinare l'importo dell'indennità. Se la retribuzione media mensile del lavoratore è pari o inferiore a questa cifra, l'indennità sarà pari al 75% di tale retribuzione. Per le retribuzioni superiori, si aggiunge un ulteriore 25% della differenza tra la retribuzione media e il limite di 1.436,61 euro.

Il tetto massimo dell'indennità per il 2025 è stato stabilito a 1.562,82 euro mensili. Questo limite superiore garantisce una certa equità nel sistema, bilanciando le esigenze di sostegno con la sostenibilità finanziaria del programma.

Una novità importante per il 2025 riguarda la riduzione progressiva dell'importo. L'indennità si riduce del 3% ogni mese a partire dal sesto mese di fruizione, ovvero dal 91° giorno. Questa modifica mira a incentivare la ricerca attiva di una nuova occupazione.

La durata della DIS-COLL è pari al numero di mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno precedente l'evento di cessazione del lavoro fino all'evento stesso. La durata massima è di 12 mesi.

È importante sottolineare che la DIS-COLL è soggetta a decadenza in caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato superiore a 5 giorni, mentre per contratti di durata non superiore a 5 giorni, il beneficio è sospeso d'ufficio per poi riprendere.

Parametro	2025
Retribuzione “soglia”	€ 1.436,61
Importo massimo mensile	€ 1.562,82
Calcolo base (fino alla soglia)	75% retribuzione media mensile
Calcolo per retribuzioni superiori alla soglia	75% della soglia + 25% differenza tra la retribuzione media mensile e la soglia
Riduzione (décalage)	Dal sesto mese: -3% al mese
Durata	Metà dei mesi lavorati dal 01.01 dell'anno precedente la cessazione – Durata massima: 12 mesi
Contribuzione minima richiesta	Almeno 1 mese di contributi nei 12 mesi precedenti la cessazione
Contribuzione figurativa	Riconosciuta
Contribuzione figurativa	Riconosciuta

## PARAMETRI DI CALCOLO DELLA

# DISOCCUPAZIONE AGRICOLA

La disoccupazione agricola per il 2025 si configura come un importante strumento di sostegno per i lavoratori del settore agricolo, con alcuni parametri di calcolo che meritano un'attenta analisi.

Per il 2025, l'indennità di disoccupazione agricola è calcolata sulla base del 40% della retribuzione di riferimento per gli operai agricoli a tempo determinato. Tuttavia, è importante notare che da questo importo viene detratto il 9% a titolo di contributo di solidarietà, per un massimo di 150 giorni. Per gli operai a tempo indeterminato, invece, l'indennità è pari al 30% della retribuzione di riferimento, senza l'applicazione della trattenuta per contributo di solidarietà.

Un aspetto cruciale da considerare è il tetto massimo dell'indennità, che per il 2025 è stato fissato a 1.392,89 euro. Questo limite superiore garantisce una certa equità nel sistema, bilanciando le esigenze di sostegno con la sostenibilità finanziaria del programma.

Per accedere all'indennità, i lavoratori devono aver accumulato almeno 102 giornate di contribuzione nel biennio 2023-2024, o tutte nel 2024 se hanno almeno una giornata di lavoro anche non agricola accreditata negli anni precedenti. Inoltre, è richiesta un'anzianità di almeno due anni nell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

È interessante notare che c'è una proposta di modifica in discussione che potrebbe aumentare l'importo dell'indennità al 75% della retribuzione a partire dal 1° gennaio 2025, con una copertura finanziaria prevista di 120 milioni l'anno. Se approvata, questa modifica rappresenterebbe un significativo miglioramento per i lavoratori agricoli.

Il calcolo dell'indennità si basa sulla retribuzione prevista dai contratti collettivi per la giornata di lavoro effettuata. Ad esempio, per un ex dipendente a tempo determinato con una paga giornaliera di 40 euro, l'indennità sarà di 16 euro (o 14,56 euro considerando la trattenuta del 9%).

La domanda per la disoccupazione agricola 2025, relativa all'attività svolta nel 2024, dovrà essere presentata tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2025. Questo periodo di presentazione relativamente breve richiede una particolare attenzione da parte dei lavoratori agricoli per non perdere l'opportunità di beneficiare di questo importante sostegno economico.

Parametro	2025
Importo massimo mensile	€ 1.392,89
Calcolo indennità O.T.D.	40% della retribuzione di riferimento
Calcolo indennità O.T.I.	30% della retribuzione di riferimento
Calcolo retribuzione di riferimento	= (Retribuzione totale annua) / (Giornate lavorate + Giornate di integrazione salariale)
Contributi minimi richiesti	102 giornate nel biennio
Anzianità assicurativa minima	2 anni
Trattenuta di solidarietà SOLO O.T.D.	9% per max 150 giorni
Periodo di presentazione domanda	Dal 01.01 al 31.03 dell'anno successivo alla cessazione
Contribuzione figurativa	Riconosciuta

## RECUPERO DEGLI INDEBITI

# PENSIONISTICI INPS NEL 2025

Il recupero degli indebiti pensionistici da parte dell'INPS è regolato da diverse norme, tra cui l'articolo 13 della legge 412/1991, l'articolo 52 della legge 88/1989, l'articolo 150 del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio).

### Tipologie di indebiti

- Indebiti da errore dell'ente erogatore
- Indebiti da comunicazione errata del datore di lavoro
- Indebiti da verifica reddituale
- Indebiti da revoca o modifica del trattamento pensionistico

### Criteria di recupero per il 2025. Fasce di reddito e abbattimento della Trattenuta Teorica Massima (T.T.M.)

**Redditi fino a € 9.617,92.** Abbattimento T.T.M.: 60% (Es: per un indebitato di € 1.000, la trattenuta massima sarà di € 400).

**Redditi tra € 9.617,93 e € 15.688,40.** Abbattimento T.T.M.: 40% (Es: per un indebitato di € 1.000, la trattenuta massima sarà di € 600).

**Redditi tra € 15.688,41 e € 31.376,80.** Abbattimento T.T.M.: 20% (Es: per un indebitato di € 1.000, la trattenuta massima sarà di € 800).

**Redditi superiori a € 31.376,80.** Nessun abbattimento (Es: l'intero importo dell'indebitato di € 1.000 sarà trattenuto).

**Rateizzazione.** Per pensionati con trattamenti fino a € 18.000 annui e indebitati superiori a € 100, si applica una rateizzazione fino a novembre 2025 (Es: un pensionato con reddito di € 15.000 e indebitato di € 500 potrebbe vedere una trattenuta di circa € 45 al mese per 11 mesi)

### Tempistiche di recupero


- **Per redditi non conosciuti:** entro l'anno successivo alla dichiarazione completa dei dati.
- **Per redditi conosciuti:** entro l'anno successivo alla liquidazione del trattamento pensionistico rilevante.

## Novità per il 2025

**Restituzione al netto delle ritenute.** Le somme indebitamente percepite vengono restituite al netto delle ritenute subite (Es: se un pensionato ha ricevuto € 1.000 lordi con una ritenuta del 23%, dovrà restituire € 770 netti).

**Credito d'imposta per l'INPS.** L'INPS ha diritto a un credito d'imposta pari al 30% delle somme restituite.

**Trattenute per Bonus bollette.** Dal giugno 2025, l'INPS applicherà trattenute mensili fino a € 50 per recuperare il Bonus bollette erogato erroneamente.





## Stati Extra U.E. convenzionati con l'Italia ed età per la pensione di vecchiaia

Stato	Età Uomini	Età Donne
Argentina	65	60
Australia	67	67
Bosnia Erzegovina	65	65
Brasile	65	60
Canada	65	65
Capoverde	60	55
Israele	67	62
Jersey C. J.	65A 4M	65A 4M
Kosovo	65	65
Macedonia Nord	64	62
Montenegro	66A 6M	62A 6M
P. di Monaco	65	65
Quebec	65	65
San Marino	66	66
Santa Sede	65	65
Serbia	65	63A 4M
Tunisia	60	60

Stato	Età Uomini	Età Donne
Turchia	60	58
Uruguay	60	60
U.S.A.	66A 2M	66A 2M
Venezuela	60	55



## Stati U.E. che applicano i regolamenti di sicurezza sociale comunitari

Stato	Età Uomini	Età Donne
Austria	65	60
Belgio	65	65
Bulgaria	64 6M	62
Cipro	65	65
Croazia	65	63A 3M
Danimarca	67	67
Estonia	64A 3M	64A 3M
Finlandia	65	65
Francia	62	62
Germania	67	67
Grecia	67/62	67/62
Irlanda	66	66
Islanda	67	67
Lettonia	64A 6M	64A 6M
Liechtenstein	65	65
Lituania	64A 6M	64
Lussemburgo	65	65

Stato	Età Uomini	Età Donne
Malta	63	63
Norvegia	67	67
Olanda	66A 10M	66A 10M
Polonia	65	60
Portogallo	66A 4M	66A 4M
Regno Unito*	66	66
Repubblica Ceca	63 10M	63A 10M (0Figli) 63A 2M (1Figlio) 62A 2M (2Figli) 61A 2M (3-4Figli) 60A 2M (5Figli)
Romania	65	62
Slovacchia	64	64
Slovenia	65	65
Spagna	65	65
Svezia	65	65
Svizzera	65	64
Ungheria	62	62

## Argentina

Stato	Età Uomini	Età Donne
2025	65 anni	60 anni

Per i lavoratori autonomi il requisito minimo è sempre 65 anni per gli uomini e 60 per le donne

## Australia

Decorrenza	Età pensionabile donne
ante 06.1995	60 anni
Dal 06.1995	60 anni e 6 mesi
Dal 01.1997	61 anni
Dal 07.1999	61 anni e 6 mesi
Dal 01.2001	62 anni
Dal 07.2003	62 anni e 6 mesi
Dal 01.2005	63 anni
Dal 07.2007	63 anni e 6 mesi
Dal 01.2009	64 anni
Dal 07.2011	64 anni e 6 mesi
Dal 01.2013	65 anni

## Belgio

Decorrenza	Età pensionabile donne
ante 01.02.2025	65 anni
Dal 01.02.2025 al 31.01.2030	66 anni
Dal 01.02.2030	67 anni

## Bulgaria

Decorrenza	Età pensionabile uomini	Decorrenza	Età pensionabile donne
ante 01.2008	63 anni	ante 01.2008	59 anni
Dal 01.2008	63 anni	Dal 01.2008	59 anni e 6 mesi
Dal 01.2009	63 anni	Dal 01.2009	60 anni
Dal 01.2012	63 anni e 4 mesi	Dal 01.2012	60 anni e 4 mesi
Dal 01.2013	63 anni e 8 mesi	Dal 01.2013	60 anni e 8 mesi
Dal 01.2014	64 anni	Dal 01.2014	61 anni
Dal 01.2015	64 anni e 4 mesi	Dal 01.2015	61 anni e 4 mesi
Dal 01.2016	64 anni e 8 mesi	Dal 01.2016	61 anni e 8 mesi
Dal 01.2017	65 anni	Dal 01.2017	62 anni
Dal 01.2018	65 anni	Dal 01.2018	62 anni e 4 mesi
Dal 01.2019	65 anni	Dal 01.2019	62 anni e 8 mesi
Dal 01.2020	65 anni	Dal 01.2020	63 anni
Dal 01.2038	Età pens. legata all'aspettativa di vita	Dal 01.2038	Età pens. legata all'aspettativa di vita

## Danimarca

Decorrenza	Età pensionabile uomini e donne
Dal 01.2023	67 anni
Dal 2035	69 anni

## Croazia

Decorrenza	Età pensionabile uomini	Decorrenza	Età pensionabile donne
ante 01.1999	60 anni	ante 01.1999	55 anni
Dal 01.1999	60 anni e 6 mesi	Dal 01.1999	55 anni e 6 mesi
Dal 01.2000	61 anni	Dal 01.2000	56 anni
Dal 01.2001	61 anni e 6 mesi	Dal 01.2001	56 anni e 6 mesi
Dal 01.2002	62 anni	Dal 01.2002	57 anni
Dal 01.2003	62 anni e 6 mesi	Dal 01.2003	57 anni e 6 mesi
Dal 01.2004	63 anni	Dal 01.2004	58 anni
Dal 01.2005	63 anni e 6 mesi	Dal 01.2005	58 anni e 6 mesi
Dal 01.2006	64 anni	Dal 01.2006	59 anni
Dal 01.2007	64 anni e 6 mesi	Dal 01.2007	59 anni e 6 mesi
Dal 01.2008	65 anni	Dal 01.2008	60 anni
-	-	Dal 2030	65 anni

## Estonia

Decorrenza	Età pensionabile donne
ante 07.2005	59 anni
Dal 07.2005	59 anni e 6 mesi
Dal 01.2007	60 anni
Dal 07.2008	60 anni e 6 mesi
Dal 01.2010	61 anni
Dal 07.2011	61 anni e 6 mesi
Dal 01.2013	62 anni
Dal 07.2014	62 anni e 6 mesi
Dal 01.2016	63 anni
Dal 2026 per uomini e donne	65 anni
Dal 2027	Età pensionabile legata all'aspettativa di vita



## Finlandia

Data di nascita	Età pensionabile uomini e donne
ante 1954	63 anni
1955	63 anni e 3 mesi
1956	63 anni e 6 mesi
1957	63 anni e 9 mesi
1958	64 anni
1959	64 anni e 3 mesi
1960	64 anni e 6 mesi
1961	64 anni e 9 mesi
1962-1964	65 anni

## Lituania

Decorrenza	Età pensionabile uomini	Decorrenza	Età pensionabile donne
-	-	ante 01.2005	59 anni
-	-	Dal 01.2005	59 anni e 6 mesi
-	-	Dal 01.2006	60 anni
Dal 2024	64 anni e 4 mesi	Dal 2024	64 anni e 8 mesi
Dal 2025	64 anni e 8 mesi	Dal 2025	64 anni e 10 mesi
Dal 2026	65 anni	Dal 2026	65 anni

## Germania

Decorrenza	Età pensionabile uomini e donne
ante 02.2012	65 anni
Dal 02.2012	65 anni e 1 mese
Dal 03.2013	65 anni e 2 mesi
Dal 04.2014	65 anni e 3 mesi
Dal 05.2015	65 anni e 4 mesi
Dal 06.2016	65 anni e 5 mesi
Dal 07.2017	65 anni e 6 mesi
Dal 08.2018	65 anni e 7 mesi
Dal 09.2019	65 anni e 8 mesi
Dal 10.2020	65 anni e 9 mesi
Dal 11.2021	65 anni e 10 mesi
Dal 12.2022	65 anni e 11 mesi
Dal 01.2024	66 anni
Dal 03.2025	66 anni e 2 mesi
Dal 05.2026	66 anni e 4 mesi
Dal 07.2027	66 anni e 6 mesi

Decorrenza	Età pensionabile uomini e donne
Dal 09.2028	66 anni e 8 mesi
Dal 11.2029	66 anni e 10 mesi
Dal 02.2031	67 anni

## Grecia

Anni di assicurazione	Età pensionabile uomini e donne
15 anni	67 anni
40 anni	62 anni

## Lettonia

Decorrenza	Età pensionabile uomini e donne
ante 07.2004	59 anni e 6 mesi
Dal 07.2004	60 anni
Dal 07.2005	60 anni e 6 mesi
Dal 07.2006	61 anni
Dal 07.2007	61 anni e 6 mesi
Dal 07.2008	62 anni
Dal 2024	64 anni e 9 mesi
Dal 2025	65 anni

## Olanda

Decorrenza	Età pensionabile uomini e donne
ante 01.2013	65 anni
Dal 01.2013	65 anni e 1 mese
Dal 01.2014	65 anni e 2 mesi
Dal 01.2015	65 anni e 3 mesi
Dal 01.2016	65 anni e 5 mesi
Dal 01.2017	65 anni e 7 mesi
Dal 01.2018	65 anni e 9 mesi
Dal 01.2019	66 anni
Dal 01.2020	66 anni e 3 mesi
Dal 01.2021	66 anni e 6 mesi
Dal 01.2022	66 anni e 9 mesi
Dal 01.2023	66 anni e 10 mesi
Dal 01.2024	67 anni + speranza vita
Dal 01.2025	67 anni + speranza vita

## Polonia

Decorrenza	Età pensionabile uomini	Decorrenza	Età pensionabile donne
ante 02.2013	65 anni	ante 02.2013	60 anni
Dal 02.2013	65 anni e 1 mese	Dal 02.2013	60 anni e 1 mese
Dal 06.2013	65 anni e 2 mesi	Dal 06.2013	60 anni e 2 mesi
Dal 10.2013	65 anni e 3 mesi	Dal 10.2013	60 anni e 3 mesi
Dal 02.2014	65 anni e 4 mesi	Dal 02.2014	60 anni e 4 mesi
Dal 06.2014	65 anni e 5 mesi	Dal 06.2014	60 anni e 5 mesi
Dal 10.2014	65 anni e 6 mesi	Dal 10.2014	60 anni e 6 mesi
Dal 02.2015	65 anni e 7 mesi	Dal 02.2015	60 anni e 7 mesi
Dal 06.2015	65 anni e 8 mesi	Dal 06.2015	60 anni e 8 mesi
Dal 10.2015	65 anni e 9 mesi	Dal 10.2015	60 anni e 9 mesi
Dal 02.2016	65 anni e 10 mesi	Dal 02.2016	60 anni e 10 mesi
Dal 06.2016	65 anni e 11 mesi	Dal 06.2016	60 anni e 11 mesi
Dal 10.2016	66 anni	Dal 10.2016	61 anni

Dal 10/2017 la Polonia ha diminuito l'età pensionabile: donne a 60 anni e gli uomini a 65

## Malta

Decorrenza	Età pensionabile uomini	Decorrenza	Età pensionabile donne
ante 02.2014	61 anni	ante 02.2014	60 anni
Dal 02.2014	62 anni	Dal 02.2014	62 anni
Dal 02.2019	63 anni	Dal 02.2019	63 anni
Dal 02.2023	64 anni	Dal 02.2023	64 anni
Dal 02.2027	65 anni	Dal 02.2027	65 anni

## Repubblica Ceca

Decorrenza	Età pensionabile uomini
ante 07.2005	61 anni e 4 mesi
Dal 07.2005	61 anni e 6 mesi
Decorrenza	Età pensionabile donne senza figli
ante 05.2004	59 anni
Dal 05.2004	59 anni e 4 mesi
Decorrenza	Età pensionabile donne con 1 figlio
ante 05.2004	58 anni
Dal 05.2004	58 anni e 4 mesi

Decorrenza	Età pensionabile donne con 2 figli
ante 05.2004	57 anni
Dal 05.2004	57 anni e 4 mesi
Decorrenza	Età pensionabile donne con 3-4 figli
ante 05.2004	56 anni
Dal 05.2004	56 anni e 4 mesi
Decorrenza	Età pensionabile donne con 5 figli
ante 05.2004	55 anni
Dal 05.2004	55 anni e 4

## Spagna

Anni di contribuzione	Età pensionabile
Con almeno 37 anni e 9 mesi	65 anni
Con meno di 37 anni e 9 mesi	66 anni e 8 mesi

## Svizzera

Decorrenza	Uomini	Donne
ante 01.2001	65 anni	62 anni
01.2001	65 anni	63 anni
01.2005	65 anni	64 anni

## Romania

	Uomini	Donne
Decorrenza	Età pensionabile	Età pensionabile
Dal 04.2010	63 anni e 10 mesi	58 anni e 10 mesi
Dal 08.2010	63 anni e 11 mesi	58 anni e 11 mesi
Dal 12.2010	64 anni	59 anni
Dal 04.2011	64 anni e 1 mese	59 anni e 1 mese
Dal 08.2011	64 anni e 2 mesi	59 anni e 2 mesi
Dal 12.2011	64 anni e 3 mesi	59 anni e 3 mesi
Dal 04.2012	64 anni e 4 mesi	59 anni e 4 mesi
Dal 08.2012	64 anni e 5 mesi	59 anni e 5 mesi
Dal 12.2012	64 anni e 6 mesi	59 anni e 6 mesi
Dal 04.2013	64 anni e 7 mesi	59 anni e 7 mesi
Dal 08.2013	64 anni e 8 mesi	59 anni e 8 mesi
Dal 12.2013	64 anni e 9 mesi	59 anni e 9 mesi
Dal 04.2014	64 anni e 10 mesi	59 anni e 10 mesi
Dal 08.2014	64 anni e 11 mesi	59 anni e 11 mesi



	<b>Uomini</b>	<b>Donne</b>
<b>Decorrenza</b>	<b>Età pensionabile</b>	<b>Età pensionabile</b>
Dal 12.2014	65 anni	60 anni
Dal 01.2023		62 anni
Dal 01.2030		63 anni

Un periodo contributivo minimo di 15 anni per entrambi i sessi. Un periodo contributivo completo di 35 anni.

## **USA**

<b>Anno di nascita</b>	<b>Piena età pensionabile</b>
1943-1954	66 anni
1955	66 anni e 2 mesi
1956	66 anni e 4 mesi
1957	66 anni e 6 mesi
1958	66 anni e 8 mesi
1959	66 anni e 10 mesi
1960 e anni successivi	67 anni

## Francia

Data di nascita	Età pensionabile
Fino al 30.06.1951	60 anni
Dal 01.07.1951 al 31.12.1951	60 anni e 4 mesi
Dal 01.01.1952 al 31.12.1952	60 anni e 9 mesi
Dal 01.01.1953 al 31.12.1953	61 anni e 2 mesi
Dal 01.01.1954 al 31.12.1954	61 anni e 7 mesi
Dal 01.01.1955	62 anni
Dal 01.09.1961 al 31.12.1961	62 anni e 3 mesi
1962	62 anni e 6 mesi
1963	62 anni e 9 mesi
1964	63 anni
1965	63 anni e 3 mesi
1966	63 anni e 6 mesi
1967	63 anni e 9 mesi
1968 e successivi	64 anni

## LA RIFORMA DELLA DISABILITÀ

---

La riforma della disabilità, introdotta dal Decreto Legislativo n. 62 del 3 maggio 2024, rappresenta una svolta epocale nel panorama normativo italiano in materia di disabilità. Questo capitolo esamina in dettaglio le principali innovazioni e le implicazioni tecniche per gli operatori del settore previdenziale.

**Ridefinizione del concetto di disabilità.** Il decreto introduce una nuova definizione di disabilità, abbandonando il concetto di "minorazione" a favore di un approccio bio-psicosociale. Questa nuova concezione considera l'interazione tra menomazioni, limitazioni funzionali, svantaggi nella vita quotidiana

La disabilità viene ora riconosciuta come una condizione dinamica, soggetta a variazioni nel tempo e richiedente un supporto individualizzato.

### ***Valutazione multidimensionale***

La riforma introduce un processo di valutazione multidimensionale che supera il mero aspetto medico, includendo aspetti psicologici, fattori sociali, elementi relazionali, condizioni ambientali.

Questa valutazione sarà condotta da un'équipe multidisciplinare che coinvolgerà la persona con disabilità, i familiari, professionisti sanitari, operatori sociali.

L'obiettivo primario è identificare le capacità residue e il potenziale di autonomia dell'individuo.

### ***Progetto di Vita Individuale (PVI)***

Il PVI diventa lo strumento centrale per il sostegno alla persona con disabilità.

Caratteristiche principali sono:

- elaborazione partecipativa con la persona, la famiglia e l'équipe multidisciplinare
- Definizione di obiettivi personalizzati
- Identificazione dei sostegni necessari
- Revisione periodica per adattamento all'evoluzione della condizione

### ***Accomodamento ragionevole***

La riforma rafforza l'obbligo per enti pubblici e privati di rimuovere gli ostacoli e predisporre adattamenti necessari. Questo per garantire piena accessibilità e fruizione dei servizi. La persona con disabilità ha diritto a un'informazione chiara e completa sulle misure di accomodamento disponibili.

### ***Semplificazione delle procedure di accertamento***

Dal 1° gennaio 2025, l'INPS è diventato l'unico ente responsabile per il riconoscimento e l'accertamento della disabilità.

Questo comporta l'eliminazione delle commissioni multiple, la creazione di un'unità di valutazione di base unica, l'introduzione di una "certificazione unica" che sostituirà i precedenti verbali differenziati

### ***Nuova procedura di avvio***

La domanda amministrativa tradizionale sarà sostituita dall'invio del certificato medico introduttivo. Questo cambiamento mira a snellire il processo iniziale di riconoscimento.

### ***Tempistiche e modalità operative***

- Durata massima del procedimento di valutazione di base: 90 giorni dalla ricezione telematica del certificato medico introduttivo
- Entro sei mesi, l'INPS dovrà adottare una delibera sulle modalità applicative e operative della nuova valutazione

### ***Nuovi criteri di valutazione***

#### **Classificazione Internazionale del Funzionamento (ICF)**

La valutazione sarà ancorata alla Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF).

Questo approccio garantisce una valutazione più completa e standardizzata a livello internazionale.

### ***Livelli di intensità di sostegno***

Vengono introdotti 4 livelli di intensità di sostegno:

1. lieve
2. Medio
3. Elevato
4. Molto elevato

### **Questi livelli sostituiranno le precedenti categorie di handicap e invalidità.**

### ***Utilizzo del Questionario WHODAS***

Il questionario WHODAS, prescritto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, sarà utilizzato per valutare l'aspetto qualitativo della persona.

### ***Impatto sul sistema ISEE***

La riforma comporta modifiche significative al calcolo dell'ISEE per le persone con disabilità.

1. Esclusione dal calcolo reddituale di tutte le provvidenze assistenziali o previdenziali connesse

alla disabilità esenti da IRPEF

2. Eliminazione delle franchigie previste per la disabilità media, grave e la non autosufficienza
3. Rimozione della possibilità di detrarre spese per assistenza personale o rette per ricovero
4. Applicazione di una maggiorazione della scala di equivalenza dello 0,50 per ogni persona con disabilità nel nucleo familiare<sup>6</sup>

### ***Tempistiche di Attuazione***

- Entrata in vigore del decreto: 30 giugno 2024
- Inizio fase sperimentale: 1° gennaio 2025
- Applicazione a regime su tutto il territorio nazionale: 1° gennaio 2026

### ***Province Pilota***

La sperimentazione inizierà in 9 province. Brescia, Trieste, Forlì-Cesena, Firenze, Perugia, Frosinone, Salerno, Catanzaro, Sassari.



TUTTI I MODI PER ANDARE IN PENSIONE NEL

2025

LA GUIDA COMPLETA

## TUTTI I MODI PER ANDARE IN PENSIONE NEL 2025

---

**N**el complesso panorama del sistema pensionistico italiano, la conoscenza approfondita delle diverse opzioni di accesso alla pensione rappresenta un elemento fondamentale per consulenti previdenziali e operatori di patronato. Questo capitolo si propone di offrire una guida completa e aggiornata su tutti i modi possibili per andare in pensione nel 2025, fornendo gli strumenti necessari per orientarsi con efficacia nel sistema previdenziale e supportare i clienti nella pianificazione del loro futuro finanziario.

Per i professionisti del settore, avere una visione chiara e dettagliata delle diverse opzioni pensionistiche è cruciale per offrire consulenze personalizzate e strategie efficaci. Questo capitolo esplorerà in profondità le novità legislative e le strategie più innovative per aiutare i clienti a raggiungere i loro obiettivi previdenziali, sia che si tratti di pensione di vecchiaia, anticipata o di altre forme di uscita dal lavoro.

In un contesto in continua evoluzione, essere aggiornati sulle ultime disposizioni legislative e sulle migliori pratiche è essenziale per mantenere un alto livello di professionalità.

Questo capitolo fornirà ai consulenti previdenziali e agli operatori di patronato gli strumenti necessari per:

- **orientarsi nel sistema pensionistico:** comprendere le diverse tipologie di pensione e le loro caratteristiche.
- **Sviluppare strategie personalizzate:** aiutare i clienti a scegliere la via più adatta alle loro esigenze e obiettivi.
- **Gestire le novità legislative:** applicare con efficacia le ultime disposizioni normative nel proprio lavoro quotidiano.

Questo capitolo rappresenta un'opportunità unica per i consulenti previdenziali e gli operatori di patronato di approfondire le loro conoscenze e migliorare la qualità del servizio offerto ai clienti. Attraverso una trattazione dettagliata e aggiornata, i professionisti del settore potranno consolidare la loro posizione come esperti di riferimento nel campo previdenziale, aiutando i clienti a costruire un futuro finanziario sicuro e soddisfacente.

# I SISTEMI DI CALCOLO DELLA PENSIONE

## **R**ETRIBUTIVO

Attraverso il metodo retributivo la pensione del lavoratore è determinata prendendo come riferimento le retribuzioni che l'interessato ha percepito lungo un periodo di tempo immediatamente precedente l'accesso alla pensione.

La prestazione finale è calcolata come somma di diverse quote, ciascuna relativa ad un periodo di anzianità diversa. Non si tiene conto dell'entità dei contributi versati ma solo degli anni lavorati e dello stipendio percepito negli ultimi anni di lavoro. Con il metodo retributivo il trattamento pensionistico si basa su 2 quote. La prima quota (Quota A) è calcolata sulle anzianità maturate al 31/12/1992.

**La Quota A** si basa sulla media degli ultimi 5 anni (260 settimane) delle retribuzioni utili percepite dall'interessato se lavoratore dipendente; degli ultimi 10 anni (520 settimane) per i lavoratori autonomi; e dell'ultimo anno se lavoratore del pubblico impiego.

**La seconda quota (Quota B)** è determinata sulle anzianità contributive dal 01.01.1993 al 31.12.1995 o al 31.12.2011. Si basa sulla media degli ultimi 10 anni delle retribuzioni utili percepite dall'interessato se lavoratore dipendente (privato o pubblico); degli ultimi 15 anni per i lavoratori autonomi. Se il lavoratore possiede meno di 15 anni di contributi al 31.12.1992 la media delle retribuzioni per determinare la Quota B si amplia e ricomprende l'intero periodo lavorato successivo al 31.12.1992 fino al pensionamento effettivo, più gli ultimi 5 anni anteriori al 31.12.1993 se trattasi di lavoratore dipendente del settore privato (10 anni per gli autonomi). Per i lavoratori del pubblico impiego con meno di 15 anni di contributi al 31.12.1992 il periodo di riferimento va dal 01.01.1993 alla decorrenza della pensione. Per il calcolo della retribuzione media, la retribuzione percepita negli anni antecedenti il pensionamento è soggetta ad una rivalutazione. Per le anzianità sino al 31.12.1992 la rivalutazione è pari all'incremento del costo della vita; per le anzianità successive è pari all'incremento del costo della vita più un punto percentuale all'anno. La rivalutazione delle retribuzioni avviene tramite specifici coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni pubblicati ogni anno ed è riconosciuta sino all'anno che precede quello del pensionamento. Le medie delle retribuzioni così rivalutate vengono moltiplicate per un rendimento annuo (aliquote di rendimento) che variano a seconda della retribuzione media, della collocazione temporale delle anzianità maturate (se ante 1993 o post 1993), del fondo presso il quale il lavoratore è iscritto. Le aliquote sono generalmente pari al 2% della retribuzione pensionabile per ogni anno di anzianità contributiva e decrescono al



crescere della retribuzione media. Dato che l'anzianità contributiva complessiva riconosciuta può essere al massimo pari a 40 anni l'importo della pensione erogabile con il sistema retributivo, nel migliore dei casi, non può superare l'80% della media della retribuzione pensionabile ( $40 \times 2\% = 80\%$ ).

## **DOPPIO CALCOLO**

La legge 190/2014 (art. 1, commi 707 e 708), ha introdotto un nuovo sistema di calcolo riguardante le pensioni liquidate a partire dal 01.01.2012 per tutti coloro che sono in possesso di almeno 18 anni di contribuzione alla data del 31.12.1995. Per determinare l'importo del trattamento pensionistico è necessario effettuare un doppio calcolo. Il calcolo Misto, che considera la quota retributiva sulle anzianità maturate fino al 31.12.2011 e la quota contributiva sulle anzianità maturate successivamente. Il calcolo che considera esclusivamente la formula retributiva sulla totalità della posizione assicurativa. L'importo più basso risultante da questo calcolo è quello che sarà messo in pagamento.

## **MISTO**

Si applica a coloro che possiedono meno di 18 anni di contributi al 31.12.1995. La pensione sarà calcolata con Sistema Retributivo per i contributi versati fino al 31.12.1995 e con Sistema Contributivo per le anzianità successive al 31.12.1995

## **CONTRIBUTIVO**

Viene applicato a tutti coloro che sono stati assicurati dopo il 31.12.1995 e viene applicato pro quota dal 01.01.1996 per tutti quei lavoratori che hanno maturato a tale data meno di 18 anni di contributi; per coloro che hanno maturato almeno 18 anni di anzianità contributiva, viene applicato dal 1° gennaio 2012. Introdotto dalla Riforma Dini (legge 335/1995) dal 01.01.1996 è un sistema di calcolo della pensione determinato esclusivamente in funzione dei contributi versati nell'arco della vita lavorativa. A differenza del metodo retributivo che eroga la prestazione sulla base delle ultime retribuzioni percepite, nel contributivo il lavoratore accantona nel proprio cassetto previdenziale, una percentuale della retribuzione annua pensionabile percepita (33% per i lavoratori dipendenti; 24% per gli autonomi; 24%, 25% o 33% per gli alla gestione separata a seconda rispettivamente se trattasi di pensionati o iscritti ad altre gestioni, titolari di partita iva o collaboratori). Questi contributi sono rivalutati annualmente sulla base della media quinquennale del Pil (tasso di capitalizzazione). Alla cessazione dal servizio il montante maturato, corrispondente ai contributi versati rivalutati, è convertito in pensione mediante l'utilizzo di una serie di coefficienti, detti coefficienti di trasformazione, che variano a seconda dell'età del pensionando (più si dilata l'uscita maggiore sarà il coefficiente applicabile, maggiore sarà l'importo annuo della pensione).

## PENSIONE ANTICIPATA

# ORDINARIA 2025

La pensione anticipata ordinaria è un trattamento pensionistico che consente ai lavoratori di andare in pensione prima del raggiungimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia.

Questa opzione è disponibile per coloro che hanno maturato un determinato requisito contributivo.

Requisito	Uomini	Donne
Contribuzione	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi
Cessazione del rapporto di Lavoro	Richiesta per i dipendenti	Richiesta per i dipendenti

Non è richiesta la cessazione dell'attività per i lavoratori autonomi.

### **Cumulo dei contributi**

Per raggiungere i requisiti contributivi, è possibile utilizzare il **cumulo nazionale** e **internazionale** dei contributi

- **Cumulo nazionale.** È possibile sommare i contributi versati in diverse gestioni previdenziali italiane senza costi aggiuntivi, grazie al cumulo contributivo introdotto dal Decreto Legislativo 184/1997 e dalla Legge 228/2012. Questo meccanismo consente di ottenere una pensione proporzionata ai contributi versati, evitando di dover continuare a lavorare fino al raggiungimento dei requisiti in una singola gestione.
- **Cumulo internazionale.** È possibile cumulare i periodi di assicurazione maturati presso gli Stati della U.E. e presso quelli extra U.E. legati all'Italia da Accordo Bilaterale con quelli maturati presso le gestioni previdenziali italiane. Questo cumulo può essere utilizzato per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata, di vecchiaia, invalidità e superstiti, purché la durata totale dei periodi di assicurazione maturati ai sensi della legislazione italiana sia almeno di 52 settimane e a condizione che i periodi da cumulare non si sovrappongano

L'importo della pensione anticipata è calcolato in base al sistema di calcolo applicabile al lavoratore (vedi sistemi di calcolo).

## PENSIONE ANTICIPATA

# CONTRIBUTIVA 2025

La pensione anticipata contributiva è un trattamento pensionistico che consente ai lavoratori di andare in pensione prima dell'età prevista per la pensione di vecchiaia, a condizione di aver maturato specifici requisiti contributivi. Questa opzione è particolarmente rilevante per coloro che hanno iniziato a lavorare dopo il 1995.

I requisiti per accedere alla pensione anticipata contributiva nel 2025 sono riportati nella seguente tabella:

Requisito	Descrizione
Requisito anagrafico	64 anni
Requisito contributivo	20 anni di contributi effettivi senza previdenza complementare; 25 anni con previdenza complementare
Importo minimo dell'assegno	Almeno 3 volte l'assegno sociale (1.616,04 euro al mese); 2,8 volte per le donne con un figlio (1.508,30 euro); 2,6 volte per le donne con due o più figli (1.400,57 euro)

Il calcolo dell'assegno pensionistico è interamente contributivo per coloro che hanno iniziato a lavorare dopo il 1995. Non sono considerati i contributi figurativi.

**Novità per il 2025.** La Legge di Bilancio 2025 introduce la possibilità di cumulare gli importi maturati dalla previdenza complementare con quelli della previdenza pubblica per raggiungere l'importo minimo richiesto per la pensione anticipata contributiva.

**Importo massimo dell'assegno.** È stato introdotto un tetto massimo per l'importo della pensione anticipata contributiva, pari a **5 volte il trattamento minimo** (circa 3.082,85 euro al mese per il 2025). Questo tetto rimane fino al raggiungimento dell'età pensionabile ordinaria.

## PENSIONE ANTICIPATA QUOTA 103

La pensione anticipata "Quota 103" è stata introdotta come misura sperimentale nel 2023 e successivamente prorogata per gli anni 2024 e 2025.

Di seguito, i requisiti e le condizioni per accedere a questa forma di pensione anticipata per ciascun anno.

Anno	Età Anagrafica	Contribuzione	Finestra Mobile	Importo Massimo
2023	62 anni	41 anni	3 mesi privati, 6 mesi pubblici	€ 2.254,96 al mese (4 volte minimo INPS)
2024	62 anni	41 anni	7 mesi privati, 9 mesi pubblici	€ 2.394,44 al mese (4 volte minimo INPS)
2025	62 anni	41 anni	7 mesi privati, 9 mesi pubblici	€ 2.413,60 al mese (4 volte minimo INPS)

**Cumulo dei Contributi.** È possibile cumulare i contributi versati in diverse gestioni per raggiungere il requisito contributivo.

**Incumulabilità.** La pensione Quota 103 non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente o autonomo fino al raggiungimento dell'età pensionabile. Solo prestazioni occasionali fino a un valore massimo annuale di € 5.000,00.

**Incentivi.** Per chi decide di posticipare la pensione, è previsto un incentivo pari all'importo dei contributi a carico del lavoratore.

## PENSIONE ANTICIPATA PER

# LAVORATORI PRECOCI 2025

La pensione anticipata per lavoratori precoci, nota anche come Quota 41, è una misura che consente ai lavoratori che hanno iniziato a lavorare in giovane età di accedere alla pensione anticipata con requisiti contributivi ridotti.

Questa opzione è pensata per supportare coloro che hanno avuto carriere lavorative lunghe e impegnative.

### Tabella Riepilogativa

Requisito	Descrizione
Contribuzione	41 anni di contributi, con almeno 35 privi di contributi figurativi
Contributi precoci	Almeno un anno di contributi prima dei 19 anni
Categorie ammesse	Disoccupati, caregiver, invalidi, lavoratori in attività gravose
Finestra mobile	Non prevista

La pensione anticipata per i lavoratori precoci, che consente di andare in pensione con 41 anni di contributi indipendentemente dall'età anagrafica, **non è cumulabile con redditi da lavoro subordinato o autonomo prodotti in Italia o all'estero per il periodo di anticipo rispetto ai requisiti ordinari di pensione anticipata.**

In caso di percezione di redditi da lavoro durante questo periodo, il trattamento pensionistico è sospeso dalla data di decorrenza di tali redditi fino al raggiungimento dell'età prevista per la pensione anticipata ordinaria. È obbligatorio comunicare tempestivamente all'INPS i redditi da lavoro per evitare il recupero delle rate di pensione già erogate.

Pertanto, i lavoratori precoci non possono svolgere alcuna attività lavorativa che generi reddito durante il periodo di anticipo, pena la sospensione della pensione.

## PENSIONE OPZIONE DONNA

La pensione Opzione Donna è una misura sperimentale che consente alle lavoratrici di accedere alla pensione anticipata con requisiti specifici. Questa opzione è stata prorogata e modificata negli anni, con requisiti che variano a seconda delle condizioni personali e professionali delle lavoratrici.

### Requisiti e modifiche dal 2021 al 2025

Anno	Età Anagrafica	Contribuzione	Categorie Ammesse
2021	58 anni dipendenti, 59 anni autonome	35 anni	Tutte le lavoratrici
2022	58 anni dipendenti, 59 anni autonome	35 anni	Licenziate, caregiver, disabili
2023	60 anni (58 con 2 figli)	35 anni	Licenziate, caregiver, disabili
2024	61 anni (59 con 2 figli)	35 anni	Licenziate, caregiver, disabili
2025	61 anni (59 con 2 figli)	35 anni	Licenziate, caregiver, disabili

Nella pensione con **opzione donna**, non è possibile utilizzare il **cumulo contributivo** tra diverse gestioni previdenziali, come ad esempio tra contributi versati all'INPS e quelli versati a casse professionali o altre gestioni separate.

Tuttavia, è ammesso il **cumulo interno** all'interno dell'Assicurazione generale obbligatoria, ad esempio tra contributi versati per lavoratori dipendenti e autonomi.

Per quanto riguarda i **contributi esteri**, è possibile utilizzare i periodi assicurativi maturati all'estero, purché siano stati maturati in Paesi dell'Unione europea, Svizzera, Paesi SEE o in Paesi con cui l'Italia ha convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, sempre rispettando i requisiti minimi di contribuzione previsti dalla normativa comunitaria o dalle convenzioni bilaterali.

Inoltre, per perfezionare il requisito contributivo, è possibile richiedere la **ricongiunzione** dei contributi versati in diverse gestioni previdenziali, ad esempio da una cassa professionale all'INPS, ma questo procedimento è oneroso e deve essere richiesto dalla lavoratrice.

## PENSIONE ANTICIPATA IN

# TOTALIZZAZIONE 2025

La pensione anticipata in totalizzazione consente ai lavoratori di sommare i contributi versati in diverse gestioni previdenziali per accedere alla pensione anticipata. Questa opzione è particolarmente utile per coloro che hanno contribuito a più fondi previdenziali durante la loro carriera lavorativa.

### Requisiti di Accesso

- **Contribuzione.** Almeno 41 anni di contributi effettivi, escludendo i contributi figurativi derivanti da disoccupazione o malattia.
- **Iscrizione a due o più gestioni.** Il lavoratore deve essere iscritto a due o più forme di assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti.
- **Assenza di pensione diretta.** Non deve essere già titolare di una pensione diretta in una delle gestioni coinvolte.

**Calcolo dell'Assegno.** Il calcolo della pensione in totalizzazione è generalmente effettuato con il sistema contributivo. Se in una delle gestioni è stato perfezionato un diritto autonomo a pensione, la gestione coinvolta applicherà il sistema di calcolo relativo.

### Tabella Riepilogativa

Requisito	Descrizione
Contribuzione	Almeno 41 anni di contributi effettivi
Iscrizione	Due o più gestioni previdenziali
Assenza di pensione	Non titolare di pensione diretta
Finestra mobile	21 mesi

## PENSIONE DI VECCHIAIA ORDINARIA

La pensione di vecchiaia ordinaria è un trattamento pensionistico erogato ai lavoratori che hanno raggiunto una determinata età anagrafica e hanno maturato un requisito contributivo minimo. Questa forma di pensione rappresenta il traguardo finale della carriera lavorativa e consente ai beneficiari di godere di una rendita vitalizia.

### Decorrenza della Pensione

La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo al perfezionamento dei requisiti richiesti o, a domanda dell'interessato, dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di pensione.

### Tabella Riepilogativa

Requisito	Descrizione
Età anagrafica	67 anni
Contribuzione	Almeno 20 anni di contributi
Cessazione del rapporto di lavoro	Richiesta per i lavoratori dipendenti
Calcolo assegno	Retributivo, misto o contributivo

**Decorrenza della Pensione.** La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo al perfezionamento dei requisiti richiesti o, a domanda dell'interessato, dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di pensione.



## PENSIONE DI VECCHIAIA

# CONTRIBUTIVA

La pensione di vecchiaia contributiva è un trattamento pensionistico erogato ai lavoratori che hanno raggiunto una determinata età anagrafica e hanno maturato un requisito contributivo minimo. Questa forma di pensione si basa sul sistema contributivo, che calcola l'assegno in base ai contributi effettivamente versati.

### Requisiti di Accesso

- **Requisito anagrafico.** Avere compiuto 67 anni di età, sia per gli uomini che per le donne. Questo requisito è soggetto a revisioni future in base all'andamento della speranza di vita<sup>57</sup>.
- **Requisito contributivo.** Avere almeno 20 anni di contributi effettivi, che possono includere contributi da lavoro, riscatto, volontari e figurativi (come quelli per maternità o disoccupazione).
- **Importo minimo della pensione.** Per i lavoratori con contribuzione interamente post-1995, l'importo della pensione non deve essere inferiore a 1,5 volte l'assegno sociale annualmente rivalutato. Tuttavia, dal 2024, il requisito è stato ridotto a 1 volta l'assegno sociale. Questo requisito non si applica se il lavoratore ha almeno 71 anni di età e 5 anni di contributi effettivi.

### Tabella Riepilogativa

Requisito	Descrizione
Età anagrafica	67 anni
Contribuzione	Almeno 20 anni di contributi
Importo minimo pensione	Non inferiore a 1 volta l'assegno sociale (solo per contributivi puri)
Calcolo assegno	Sistema contributivo

## PENSIONE DI VECCHIAIA IN

# REGIME DI TOTALIZZAZIONE

La pensione di vecchiaia in regime di totalizzazione consente ai lavoratori di sommare i contributi versati in diverse gestioni previdenziali per ottenere un'unica pensione di vecchiaia. Questa opzione è particolarmente utile per coloro che hanno contribuito a più fondi previdenziali durante la loro carriera lavorativa.

### Requisiti di Accesso

- **Requisito anagrafico.** Avere compiuto 66 anni di età, sia per gli uomini che per le donne. Questo requisito è bloccato fino al 31 dicembre 2026.
- **Requisito contributivo.** Avere almeno 20 anni di contributi effettivi, che possono includere contributi da lavoro, riscatto, volontari e figurativi (come quelli per maternità o disoccupazione).
- **Cessazione del rapporto di lavoro.** È richiesta la cessazione dell'attività lavorativa dipendente alla data di decorrenza della pensione.

**Calcolo dell'Assegno.** Il calcolo della pensione di vecchiaia in totalizzazione segue il sistema di calcolo contributivo. I contributi rimangono accreditati presso le gestioni di origine, e la pensione è accreditata dalla somma pro-quota delle singole gestioni per i periodi non coincidenti.

### Tabella Riepilogativa

Requisito	Descrizione
Età Anagrafica	66 anni
Contribuzione	Almeno 20 anni di contributi
Cessazione del rapporto di lavoro	Richiesta per i lavoratori dipendenti
Calcolo assegno	Sistema contributivo
Decorrenza	Differita di 18 mesi

## PENSIONE DI VECCHIAIA

# ANTICIPATA PER INVALIDITÀ 80%

La pensione di vecchiaia anticipata per invalidità 80% è un trattamento pensionistico che consente ai lavoratori con una percentuale di invalidità lavorativa pari o superiore all'80% di accedere alla pensione anticipata.

Questa opzione è prevista dal D.lgs. n. 503/1992 e si applica ai lavoratori dipendenti del settore privato.

### Tabella Riepilogativa

Requisito	Descrizione
Età anagrafica	61 anni per gli uomini, 56 anni per le donne
Contribuzione	Almeno 20 anni di contributi
Invalidità	Almeno 80% di invalidità lavorativa riconosciuta dall'INPS (L. 222/84)
Categorie ammesse	Lavoratori dipendenti del settore privato
Calcolo assegno	Retributivo, contributivo o misto
Decorrenza	Dopo 12 mesi dalla maturazione dei requisiti

# LAVORATORI NON VEDENTI

La pensione di vecchiaia per lavoratori non vedenti è un trattamento pensionistico che consente ai lavoratori privi della vista di accedere alla pensione con requisiti anagrafici e contributivi ridotti rispetto alla generalità dei lavoratori. Questa opzione è prevista per supportare coloro che hanno una significativa disabilità visiva.

- **Requisito anagrafico**
  - **Dipendenti privati.** 56 anni per gli uomini e 51 anni per le donne, se ciechi dalla nascita o divenuti tali prima dell'inizio del rapporto assicurativo, oppure se hanno almeno 10 anni di contributi dopo l'insorgere della cecità. 12 mesi di finestra mobile
  - **Lavoratori autonomi.** 61 anni per gli uomini e 56 anni per le donne, con almeno 10 anni di contributi. 18 mesi di finestra mobile
  - **Altre condizioni.** Per coloro che non soddisfano i requisiti sopra indicati, l'età di accesso può essere di 61 anni per gli uomini e 56 anni per le donne, con almeno 15 anni di contributi.
- **Requisito contributivo**
  - 10 anni di contributi per i lavoratori che soddisfano le condizioni specifiche di cecità.
  - 15 anni di contributi per coloro che non soddisfano le condizioni specifiche.
- **Condizioni di cecità:** La cecità deve essere assoluta o con un residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi.

**Benefici aggiuntivi.** I lavoratori non vedenti possono beneficiare di una maggiorazione di 4 mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio effettivamente svolto, utile ai fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva.

PENSIONE DI VECCHIAIA

# PER LAVORI GRAVOSI (D.M. 05/02/2018)

La pensione di vecchiaia per lavori gravosi è un trattamento pensionistico che consente ai lavoratori addetti a mansioni particolarmente difficoltose e rischiose di accedere alla pensione con requisiti anagrafici e contributivi ridotti. Questa opzione è stata ampliata con il Decreto Ministeriale del 5 febbraio 2018.

## Requisiti di Accesso

- **Requisito Anagrafico.** Non è previsto un requisito anagrafico specifico per la pensione di vecchiaia, ma è necessario raggiungere l'età prevista per la pensione di vecchiaia ordinaria (67 anni).
- **Requisito Contributivo.** Almeno 30 anni di contributi effettivi.
- **Attività Lavorativa.** Svolgere mansioni gravose per almeno sette anni nei dieci anni precedenti il pensionamento.
- **Categorie di Lavoro Gravoso:** Il Decreto del 5 febbraio 2018 ha esteso le categorie di lavoro gravoso a 15, includendo:
  - operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici.
  - Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni.
  - Conciatori di pelli e di pellicce.
  - Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante.
  - Conduttori di mezzi pesanti e camion.
  - Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni.
  - Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza.
  - Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido.
  - Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati.
  - Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia.
  - Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti.
  - Operai dell'agricoltura, zootecnia e pesca.
  - Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative.
  - Siderurgici di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte

temperature.

- Marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini ed acque interne.

**Benefici Aggiuntivi.** I lavoratori gravosi possono beneficiare di un'esenzione dall'adeguamento dei requisiti pensionistici previsto a causa dell'incremento della speranza di vita.

### Tabella Riepilogativa

Requisito	Descrizione
Età Anagrafica	67 anni (requisito generale per la pensione di vecchiaia)
Contribuzione	Almeno 30 anni di contributi
Attività Lavorativa	Almeno 7 anni di lavoro gravoso negli ultimi 10 anni
Categorie di Lavoro Gravoso	15 categorie specificate nel Decreto del 5 febbraio 2018
Calcolo Assegno	Retributivo, contributivo o misto



## PENSIONE PER LAVORI USURANTI

# TURNI NOTTURNI

La pensione per lavori usuranti consente ai lavoratori che svolgono attività particolarmente faticose e pesanti di accedere alla pensione anticipata con requisiti agevolati. I turni notturni sono considerati una delle attività usuranti che danno diritto a questa forma di pensione.

Tabella riepilogativa

Categoria di Lavoro	Requisito Anagrafico	Requisito Contributivo	Requisito di Attività	Scadenza Domanda di Certificazione
<b>Lavori Notturni (64-71 notti/anno)</b>	63 anni e 7 mesi (dipendenti), 64 anni e 7 mesi (autonomi)	35 anni di contributi	Almeno 7 anni negli ultimi 10 o metà della vita lavorativa	Entro il 1° maggio dell'anno precedente al pensionamento
<b>Lavori Notturni (72-77 notti/anno)</b>	62 anni e 7 mesi (dipendenti), 63 anni e 7 mesi (autonomi)	35 anni di contributi	Almeno 7 anni negli ultimi 10 o metà della vita lavorativa	Entro il 1° maggio dell'anno precedente al pensionamento
<b>Altre Attività Usuranti</b>	61 anni e 7 mesi (dipendenti), 62 anni e 7 mesi (autonomi)	35 anni di contributi	Almeno 7 anni negli ultimi 10 o metà della vita lavorativa	Entro il 1° maggio dell'anno precedente al pensionamento

**Domanda di certificazione del diritto.** La domanda di certificazione del diritto a pensione per lavori usuranti deve essere presentata entro il 1° maggio dell'anno precedente a quello in cui si intende andare in pensione. Questo è fondamentale per garantire la decorrenza della pensione senza ritardi.

**Documentazione necessaria.** È necessario allegare la documentazione che attesti lo svolgimento di attività usuranti, come il modulo AP45 e la relativa documentazione minima richiesta.

**Verifica INPS.** L'INPS verifica il possesso dei requisiti e comunica l'esito della richiesta, che, se positivo, consente di presentare la domanda di pensione di anzianità.

## ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ (L. 222/84)

L'assegno ordinario di invalidità è una prestazione economica erogata ai lavoratori dipendenti e autonomi che hanno subito una riduzione permanente della capacità lavorativa a causa di infermità fisiche o mentali. Questa prestazione è regolata dalla Legge 222 del 1984.

### Tabella Riepilogativa

Requisito	Descrizione
Requisito Sanitario	Capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo
Requisito Contributivo	Almeno 5 anni di contribuzione, con 3 anni nel quinquennio precedente
Requisito di Iscrizione	Dipendenti privati, autonomi, e iscritti a fondi sostitutivi/integrativi
Calcolo Assegno	Segue le regole della pensione di vecchiaia
Cumulo con Altri Redditi	Cumulabile con riduzione del 25% o 50% a seconda del reddito
Trasformazione in Pensione	Si trasforma in pensione di vecchiaia al compimento dell'età pensionabile



## PENSIONE DI INABILITÀ AL LAVORO (L. 222/84)

La pensione di inabilità al lavoro è una prestazione economica erogata ai lavoratori che, a causa di infermità fisiche o mentali, sono assolutamente e permanentemente impossibilitati a svolgere qualsiasi attività lavorativa. Questa forma di pensione è regolata dalla Legge 222 del 1984.

### Tabella Riepilogativa

Requisito	Descrizione
Requisito sanitario	Assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa
Requisito contributivo	Almeno 5 anni di contribuzione, con 3 anni nel quinquennio precedente
Cessazione dell'attività lavorativa	Cessazione di qualsiasi attività lavorativa e cancellazione dagli albi professionali
Calcolo assegno	Aggiunta di un "bonus contributivo" fino a 40 anni di anzianità
Cumulo con altri redditi	Incompatibile con attività lavorativa e rendita Inail per lo stesso evento
Decorrenza	Dal mese successivo alla presentazione della domanda o alla cessazione dell'attività

## APE SOCIALE 2025

L'APE Sociale (Anticipo Pensionistico Sociale) è un'indennità economica erogata ai lavoratori che rispondono a specifici requisiti di svantaggio, consentendo loro di anticipare il pensionamento con un sostegno finanziario fino al raggiungimento dell'età pensionabile.

### Tabella Riepilogativa

Requisito	Descrizione
Età anagrafica	Almeno 63 anni e 5 mesi
Contribuzione	Almeno 30 anni (36 per lavori gravosi)
Cessazione dell'attività lavorativa	Cessazione di qualsiasi attività lavorativa
Categorie ammesse	Disoccupati, invalidi civili, caregivers, lavoratori gravosi
Importo indennità	Fino a 1.500 euro mensili per 12 mesi
Cumulo con altri redditi	Non cumulabile con redditi da lavoro, salvo lavoro occasionale
Scadenze domanda	31 marzo, 15 luglio, 30 novembre 2025

## ASSEGNO SOCIALE 2025

L'assegno sociale è una prestazione assistenziale erogata dall'INPS ai cittadini che non hanno diritto a una pensione contributiva e si trovano in condizioni di bisogno economico. Questo assegno sostituisce la vecchia "pensione sociale" e rappresenta un sostegno economico per coloro che hanno superato i 67 anni di età.

### Tabella Riepilogativa

Requisito	Descrizione
<b>Età anagrafica</b>	67 anni
<b>Residenza</b>	Effettiva e abituale in Italia
<b>Requisito reddituale</b>	Reddito personale non superiore a 7.002,84 euro annui; reddito coniugale non superiore a 14.005,68 euro annui
<b>Cittadinanza</b>	Cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
<b>Importo assegno</b>	Circa 538,68 euro mensili per 13 mensilità
<b>Cumulo con altri redditi</b>	Non cumulabile con redditi superiori ai limiti stabiliti

## INDENNIZZO COMMERCIENTI E

# AGENTI DI COMMERCIO 2025

L'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale è una prestazione economica erogata ai commercianti e agli agenti di commercio che cessano l'attività senza aver raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia. Questo indennizzo funge da ammortizzatore sociale per accompagnare i beneficiari fino alla pensione.

### Tabella Riepilogativa

Requisito	Descrizione
Età anagrafica	62 anni per gli uomini, 57 anni per le donne
Iscrizione alla gestione commercianti	Almeno 5 anni di iscrizione
Cessazione dell'attività	Definitiva cessazione dell'attività commerciale
Beneficiari	Commercianti al minuto, ambulanti, agenti di commercio, titolari di pubblici esercizi
Importo indennizzo	Pari al trattamento minimo di pensione per commercianti (circa 598,61 euro lordi al mese per il 2024)
Finanziamento	Aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,48%

# PER INABILITÀ ASSOLUTA E

PERMANENTE ALLA MANSIONE (ARTT. 71 E 129 DPR 3/1957)

La pensione per inabilità assoluta e permanente alla mansione è una prestazione prevista per i dipendenti pubblici che, a causa di infermità fisiche o mentali, non sono più in grado di svolgere le mansioni assegnate. Questa scheda tecnica fornisce una panoramica dettagliata dei requisiti e delle procedure per accedere a tale trattamento.

Per ottenere la pensione per inabilità assoluta e permanente alla mansione, i dipendenti pubblici devono soddisfare i seguenti requisiti:

- **Riconoscimento medico legale.** È necessario ottenere un accertamento medico legale che attesti l'inabilità assoluta e permanente a svolgere le mansioni assegnate.
- **Anzianità contributiva**
  - Per i dipendenti statali, è richiesto un minimo di 15 anni di servizio (14 anni, 11 mesi e 16 giorni).
  - Per i dipendenti degli enti locali o della sanità, sono necessari almeno 20 anni di servizio (19 anni, 11 mesi e 16 giorni).
- **Cessazione del rapporto di lavoro.** La pensione è erogata solo se l'inabilità è accertata prima della cessazione del rapporto di lavoro.

## Procedura di richiesta

La richiesta deve essere presentata all'amministrazione presso cui si presta o si è prestato servizio. Deve essere allegato un certificato medico che attesti lo stato di inabilità.

L'amministrazione affida la verifica dello stato di inabilità alle commissioni mediche competenti. Una volta accertata l'inabilità, il datore di lavoro emette il provvedimento di cessazione dal servizio.

**Decorrenza.** La pensione decorre dal giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro o dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, se questa avviene dopo la cessazione del servizio.

**Misura.** La pensione è calcolata secondo le regole generali dei trattamenti ex INPDAP, senza applicazione di maggiorazioni.

# PER INABILITÀ ASSOLUTA E PERMANENTE A PROFICUO LAVORO (ART. 129 DPR 3/1957)

La pensione per inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro è un trattamento previdenziale previsto per i dipendenti pubblici che, a causa di gravi infermità, non sono più in grado di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

## Requisiti per l'accesso

Per ottenere la pensione per inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro, i dipendenti pubblici devono soddisfare alcuni requisiti specifici.

- **Riconoscimento medico legale.** È necessario ottenere un accertamento medico legale da parte delle competenti commissioni mediche (ASL) che attesti l'inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa.
- **Anzianità contributiva**
  - Per i dipendenti statali e enti locali, è richiesto un minimo di 14 anni, 11 mesi e 16 giorni di servizio.
  - Per il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, sono necessari almeno 15 anni di servizio, di cui 12 effettivi.
- **Cessazione del rapporto di lavoro.** La pensione è erogata solo se l'inabilità è accertata prima della cessazione del rapporto di lavoro per dispensa dal servizio.

**Procedura di Richiesta.** La richiesta deve essere presentata all'amministrazione presso cui si presta o si è prestato servizio. Deve essere allegato un certificato medico che attesti lo stato di inabilità. L'amministrazione affida la verifica dello stato di inabilità alle commissioni mediche competenti. Una volta accertata l'inabilità, il datore di lavoro emette il provvedimento di cessazione dal servizio.

**Decorrenza.** La pensione decorre dal giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro o dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, se questa avviene dopo la cessazione del servizio.

**Misura.** La pensione è calcolata sulla base dei contributi versati, con eventuale accredito di anzianità convenzionale fino al compimento del 60° anno di età o fino al 40° anno di servizio.

**Compatibilità con Altre Attività.** La pensione per inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro è **incompatibile** con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa dipendente o autonoma, sia in Italia che all'estero.



PUBBLICO IMPIEGO. PENSIONE

# PER INABILITÀ ASSOLUTA E PERMANENTE A QUALSIASI ATTIVITÀ LAVORATIVA (ART. 2, C 12, L. 335/95)

La pensione per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa è un trattamento previdenziale previsto per i lavoratori che, a causa di gravi infermità, non sono più in grado di svolgere qualsiasi tipo di lavoro.

## Requisiti per l'Accesso

Per ottenere la pensione per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa, i lavoratori devono soddisfare alcuni requisiti specifici.

- **Riconoscimento medico legale.** È necessario ottenere un accertamento medico legale da parte delle competenti commissioni mediche (ad esempio, INPS) che attesti l'inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa.
  - **Anzianità contributiva.** È richiesto un minimo di 5 anni di contributi, di cui almeno 3 versati nel quinquennio precedente la presentazione della domanda.
- **Cessazione dell'attività lavorativa:** La pensione è erogata solo dopo la cessazione di qualsiasi tipo di attività lavorativa e la cancellazione dagli albi professionali e dagli elenchi di categoria

**Procedura di richiesta.** La richiesta deve essere presentata all'INPS utilizzando il modello SS3. Deve essere allegato un certificato medico che attesti lo stato di inabilità.

L'INPS affida la verifica dello stato di inabilità alle commissioni mediche competenti. Una volta accertata l'inabilità, il lavoratore deve cessare qualsiasi attività lavorativa.

**Decorrenza.** La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, purché sia cessata l'attività lavorativa.



**Misura.** La pensione è calcolata sulla base dei contributi versati, con eventuale accredito di anzianità convenzionale fino al raggiungimento del 60° anno di età o fino a 40 anni di contributi totali.

**Compatibilità con altre attività.** La pensione per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa è **incompatibile** con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa dipendente o autonoma.



## LE PENSIONI DEL COMPARTO

# SICUREZZA

I sistema previdenziale per il comparto sicurezza in Italia mantiene caratteristiche specifiche per il biennio 2025-2026.

**Pensione Anticipata.** Esistono due opzioni principali per accedere alla pensione anticipata:

- **41 anni di contribuzione** (incluse le maggiorazioni di servizio) + 15 mesi di finestra
- **58 anni di età + 35 anni di contribuzione** (incluse le maggiorazioni di servizio) + 12 mesi di finestra

**Pensione di Vecchiaia.** I limiti ordinamentali per la pensione di vecchiaia variano in base al ruolo

Ruolo	Età pensionabile
Non dirigenziali	60 anni
Dirigenti Superiori	63 anni
Dirigenti Generali	65 anni

**Maggiorazioni di Servizio.** Le maggiorazioni di servizio sono un elemento cruciale nel calcolo contributivo

- Limite massimo: 5 anni
- Calcolo standard: 1/5 per ogni anno di effettivo servizio
- Casi speciali: 1/3 o 1/2 (es. servizio di confine)
- Non applicabile al periodo di arruolamento come allievo

**Collocamento a riposo d'ufficio.** Al raggiungimento dei requisiti per la pensione anticipata, il personale non dirigenziale viene collocato a riposo d'ufficio al compimento del 60° anno d'età.

**Ausiliaria.** Opzione disponibile al pensionamento per limite d'età (60 anni). Durata massima: 5 anni

**Requisiti invariati.** Nessun aumento dell'età pensionabile per il biennio 2025/2026

### **Pensione di privilegio**

**Causa di servizio:** infermità o lesioni contratte per fatti di servizio

**Anzianità contributiva:** non richiesta

**Tempistiche di presentazione.** Entro 5 anni dalla cessazione. Casi particolari (parkinsonismo, invalidità ad eziopatogenesi non definita), entro 10 anni.

**Procedura di Accertamento.** Visita medica presso Commissione Medica Ospedaliera (C.M.O.). Verbale C.M.O. trasmesso al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio. Parere definitivo del Comitato

**Base di calcolo:** ultimo stipendio percepito

Categoria	Percentuale Base Pensionabile
I	100%
II	90%
III	80%
IV	70%
V	60%
VI	50%
VII	30% + 0,20% per anno servizio
VIII	20% + 0,70% per anno servizio

#### **Note tecniche**


- Categorie VII e VIII: incremento applicabile con minimo 5 anni di servizio effettivo
- Limite massimo per categorie VII e VIII: 44% della base pensionabile
- Personale con 15+ anni di servizio: applicazione trattamento più favorevole tra pensione privilegiata e pensione ordinaria maggiorata del 10%

**Cumulo e Incompatibilità.** Cumulabile con rendita INAIL. Non cumulabile con equo indennizzo per la stessa causa

**Decorrenza.** Dal giorno successivo alla cessazione dal servizio. Se domanda oltre 2 anni, dal primo giorno del mese successivo alla presentazione.

**Reversibilità.** Applicabile secondo norme ordinarie (art. 85, D.P.R. 1092/1973)

**Aggravamento.** Possibilità di revisione entro 5 anni (10 per patologie neurologiche)



## LE PENSIONI DEL MONDO DELLO SPETTACOLO

I Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS) copre diverse categorie, tra cui

- Attori, registi, ballerini, cantanti
- Tecnici e operatori del settore
- Sportivi professionisti

I lavoratori sono suddivisi in tre gruppi con requisiti diversi

- Gruppo A e B (tempo determinato): 120 contributi giornalieri per un anno di contribuzione
- Gruppo C (tempo indeterminato): 312 contributi giornalieri per un anno di contribuzione

Categoria	Età pensionabile	Contributi minimi	Note
Ballerini e tersicorei	47 anni	20 anni	90 contributi giornalieri per anno dal 1/7/2021
Attori, Conduttori, Direttori d'orchestra, Figurazione e Moda	65 anni (uomini), 64 anni (donne)	20 anni	90 contributi giornalieri per anno dal 1/7/2021
Cantanti, musicisti, artisti lirici, orchestrali, coristi, concertisti	62 anni	20 anni	90 contributi giornalieri per anno dal 1/7/2021
Sportivi professionisti	54 anni	20 anni	90 contributi giornalieri per anno dal 1/7/2021
Lavoratori gruppo A (tempo determinato)	67 anni	20 anni	90 contributi giornalieri per anno dal 1/7/2021
Lavoratori gruppo B (tempo determinato)	67 anni	20 anni	260 contributi giornalieri per anno
Lavoratori gruppo C (tempo indeterminato)	67 anni	20 anni	312 contributi giornalieri per anno

LA PENSIONE DEL PERSONALE

# VIAGGIANTE (EX FONDO TRASPORTI)

## **R**equisiti

- Età pensionabile: 62 anni.
- Contribuzione minima: 20 anni.

**Settore Autofilferrotranvieri.** Conducente-frenatore, Conducente di linea, Capotreno, Fuochista viaggiante, Fuochista autorizzato, Verificatore titoli di viaggio, Macchinista, Agente di movimento (limitatamente alle qualifiche ad esaurimento di bigliettaio, bigliettaio scelto e conducente), Controllore viaggiante.

**Settore lagunari e lacuali.** Varie qualifiche di personale navigante.

**Settore Funivie aeree e terrestri.** Addetto scorta vetture.

## Condizioni

- Svolgimento stabile delle mansioni di personale viaggiante alla data del compimento dell'età pensionabile.
- Contributi versati come personale viaggiante superiori a quelli eventualmente accreditati per altre mansioni.
- Raggiungimento dei requisiti contributivi minimi (20 anni).

**Decorrenza.** Dal primo giorno del mese successivo al perfezionamento dei requisiti.

**Particolarità.** In caso di perdita del titolo abilitante (patente) per raggiunti limiti di età, l'accesso al pensionamento è consentito con la decorrenza prevista dalla legge n° 247 del 2007 (finestre mobili). L'eventuale svolgimento di attività diversa tra il compimento dell'età e la decorrenza della pensione non incide sul diritto già maturato.

**Documentazione richiesta.** Dichiarazione di responsabilità dell'azienda attestante lo svolgimento effettivo, stabile e prevalente delle mansioni di personale viaggiante. Dichiarazione di responsabilità del lavoratore.

Il requisito anagrafico di 62 anni è confermato fino al 31.12.2026.

LA PENSIONE DI VECCHIAIA DEI

# MINATORI (EX FONDO SPECIALE MINATORI)

## **R**equisiti

- **Età:** 55 anni.
- **Contribuzione minima:** 20 anni.
- **Lavoro in sotterraneo:** almeno 15 anni, anche non continuativi.

**Condizioni.** Possesso dei requisiti di assicurazione e contribuzione richiesti per la pensione di vecchiaia nell'assicurazione generale obbligatoria. Cessazione definitiva dal lavoro. Non occupazione alle dipendenze di terzi in altri settori con guadagno continuativo e normale.

## **Calcolo della Pensione.** La pensione è composta di due quote

- Pensione anticipata dell'AGO calcolata su tutta la contribuzione versata al fondo lavoratori dipendenti.
- Pensione integrativa calcolata sulle retribuzioni utilizzate per l'anticipata, considerando l'anzianità contributiva maturata tra la decorrenza della pensione anticipata e il compimento dei 60 anni.

**Decorrenza.** Dal primo giorno del mese successivo al perfezionamento dei requisiti, con una finestra mobile di 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti.

**Particolarità.** A 60 anni, si procede d'ufficio alla liquidazione della pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. La pensione è calcolata maggiorando l'anzianità contributiva del periodo compreso tra la decorrenza della pensione e il compimento del 60° anno di età.

**Maggiorazioni Contributive.** Per i lavoratori la cui attività in miniera è cessata entro il 31/12/2000 per chiusura definitiva, si applicano i seguenti coefficienti di maggiorazione: attività < 5 anni: aumento del 20% (coefficiente 1,2); attività tra 5 e 10 anni: aumento del 22,5% (coefficiente 1,225); attività > 10 anni: aumento del 25% (coefficiente 1,25).

LA PENSIONE DI VECCHIAIA

# ANTICIPATA PER I MARITTIMI

## R requisiti

- **Età:** 59 anni
- **Contribuzione minima:** 1040 settimane (20 anni)
- **Navigazione effettiva:** almeno 520 settimane di effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo

**Condizioni specifiche.** I periodi assicurativi non corrispondenti ad attività di navigazione sono esclusi dal conteggio delle 1040 settimane di contribuzione richieste. Si applica la disciplina degli adeguamenti alla speranza di vita

**Decorrenza.** La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo al perfezionamento dei requisiti, seguendo le regole vigenti nel regime generale.





LA PENSIONE DI VECCHIAIA DEI

# MINATORI (EX FONDO SPECIALE MINATORI)

**R**equisiti. Per ottenere la pensione di vecchiaia, gli iscritti al Fondo Clero devono soddisfare uno dei seguenti requisiti:

- 69 anni di età e almeno 20 anni di contribuzione.
- 66 anni di età e almeno 40 anni di contribuzione.

Requisiti anagrafici sono bloccati fino al 31.12.2026.

**Decorrenza.** La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.

**Calcolo dell'importo.** Il sistema di calcolo della pensione nel Fondo Clero è unico e si compone di:

- a) Un assegno minimo pari al trattamento minimo erogato dall'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO). Per il 2024, l'importo è di 598,61 euro
- b) Una maggiorazione di 5,88 euro per ogni anno di contribuzione eccedente il ventesimo anno e di ulteriore contribuzione oltre i 69 anni di età

In caso di pensionamento oltre i 69 anni, l'importo minimo viene ulteriormente moltiplicato per un coefficiente stabilito dalla legge.

**Particolarità.** Il Fondo Clero è compatibile con l'assicurazione generale obbligatoria e altre forme di previdenza. Si applica una trattenuta di un terzo dell'importo lordo se il sacerdote è titolare di una pensione autonoma liquidata a carico dell'AGO o di altra forma di previdenza sostitutiva.

LA PENSIONE DI VECCHIAIA

# INTEGRATIVA PER GLI ISCRITTI AL FONDO ESATTORIALI

**P**er ottenere la pensione di vecchiaia integrativa dal Fondo Esattoriali, gli iscritti devono soddisfare i seguenti requisiti:

- Perfezionare i requisiti anagrafici e contributivi nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO).
- Possedere almeno 15 anni di contribuzione nel Fondo Esattoriali.

**Caratteristiche della Prestazione.** La pensione erogata è una prestazione complessiva che include:

- la quota relativa alla contribuzione AGO.
- L'integrazione a carico del Fondo Esattoriali.

L'importo viene pagato in un'unica soluzione e costituisce un'unica pensione complessiva

**Calcolo della Pensione.** L'importo della pensione annua è calcolato come segue:

- 1/35 del 65% della retribuzione dell'ultimo mese di servizio, ragguagliata ad anno.
- Moltiplicato per gli anni di contribuzione al Fondo, con un massimo di 35 anni.

Se l'iscritto ha contribuzioni AGO per lavori diversi da quello esattoriale o versamenti volontari, l'importo può essere ulteriormente aumentato.

**Particolarità.** Il trattamento integrativo è eventuale: se la pensione del Fondo risulta inferiore a quella AGO, non viene erogata alcuna integrazione. Le prestazioni con decorrenza dal 1° luglio 2022 sono calcolate con il sistema contributivo

**Decorrenza.** La pensione decorre dal momento in cui sono soddisfatti sia i requisiti dell'AGO che quelli specifici del Fondo Esattoriali.

LA PENSIONE DI VECCHIAIA

# INTEGRATIVA PER GLI ISCRITTI ALL'EX FONDO GAS

---

**S**oppressione del Fondo. Il Fondo integrativo dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti a favore del personale dipendente dalle aziende private del settore gas (Fondo Gas) è stato soppresso a partire dal 1° dicembre 2015.

**Trattamenti non più liquidati.** Non vengono più liquidati trattamenti integrativi gas nei casi in cui i requisiti, compresa la cessazione dal servizio, siano stati conseguiti successivamente al 30 novembre 2015.

## Trattamenti ancora liquidati

- Trattamenti integrativi gas per gli iscritti che, entro novembre 2015, abbiano maturato i previsti requisiti anagrafici e contributivi, anche se la domanda di pensionamento è stata presentata successivamente.
- Trattamenti di reversibilità derivanti dalle pensioni del soppresso Fondo, anche dopo il 1° dicembre 2015.

**Requisiti generali per la pensione di vecchiaia.** Gli ex iscritti al Fondo Gas seguono ora i requisiti generali per la pensione di vecchiaia. 67 anni di età con almeno 20 anni di contributi versati

**Particolarità per i contributivi puri.** Per coloro che hanno iniziato a lavorare dal 1996 l'assegno pensionistico mensile deve essere almeno pari al trattamento minimo (598,61 euro per il 2025); in alternativa, possono accedere alla pensione di vecchiaia a 71 anni con soli 5 anni di contributi, indipendentemente dall'importo dell'assegno

**Decorrenza.** La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo al perfezionamento dei requisiti.

LA PENSIONE DI VECCHIAIA

# INTEGRATIVA PER GLI ISCRITTI AL FONDO VOLO

## **R**equisiti generali

- **Età pensionabile:** 62 anni (fino al 31 dicembre 2026).
- **Contribuzione minima:** 20 anni.
- **Contribuzione specifica:** Almeno 15 anni di contribuzione obbligatoria e/o volontaria al Fondo Volo.

## Particolarità per iscritti dopo il 31 dicembre 1995

- Possibilità di ridurre l'età pensionabile di un anno ogni 5 anni di lavoro con obbligo di iscrizione al Fondo, fino a un massimo di 5 anni.
- Importo minimo della pensione: 1,5 volte l'assegno sociale.
- Non è richiesto il requisito dei 15 anni di contribuzione specifica al Fondo.

## Indennità di volo

- Considerata al 100% per le quote di pensione maturate fino al 31/12/1997.
- Considerata al 50% per i periodi successivi.

**Decorrenza.** La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è maturato il diritto, se la domanda è presentata entro due anni. Altrimenti, dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

**Adeguamento alla speranza di vita.** Il requisito anagrafico di 62 anni sarà soggetto ad adeguamento alla speranza di vita a partire dal 01.01.2025.

**Casi particolari.** Per i lavoratori che perdono il titolo abilitante per raggiunti limiti di età dal 01.01.2012 si applicano i requisiti vigenti al 31/12/2011:

- 60 anni per chi ha contribuito al 31/12/1995.
- 65 anni (riducibili fino a 60) per chi si è iscritto dal 1/1/1996.

## LA PENSIONE SUPPLEMENTARE DI VECCHIAIA

La pensione supplementare è una prestazione economica concessa, su richiesta, al pensionato che ha versato contributi in una gestione diversa da quella che eroga la pensione principale in misura inferiore al requisito minimo per ottenere una pensione autonoma.

### Possono richiedere la pensione supplementare

- Titolari di pensione a carico di un Fondo sostitutivo, esclusivo o esonerativo dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO).
- Titolari di pensione del Fondo di previdenza del Clero.
- Titolari di assegni vitalizi in sostituzione della pensione.
- Familiari superstiti dei suddetti lavoratori.

La pensione supplementare non prevede l'integrazione al trattamento minimo.

Non spetta ai titolari di pensione di Casse e Fondi per liberi professionisti o di pensione estera di Paesi non convenzionati con l'Italia.



## IL SUPPLEMENTO DI PENSIONE

---

Il supplemento di pensione è una prestazione economica che integra la pensione già in godimento in base ai contributi versati successivamente alla decorrenza della pensione stessa nel medesimo fondo.

### Beneficiari

- Pensionati che continuano o riprendono l'attività lavorativa.
- Titolari di pensione a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO).
- Titolari di pensione a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

**Requisiti.** Almeno 5 anni dalla decorrenza della pensione o dal precedente supplemento. In deroga, è possibile richiedere il primo supplemento dopo 2 anni dal pensionamento (una sola volta).

**Decorrenza.** Dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

**Incompatibilità.** Non spetta ai titolari di pensione supplementare. Non è cumulabile con l'integrazione al trattamento minimo.



LA RENDITA INTEGRATIVA

# TEMPORANEA ANTICIPATA – R.I.T.A.

La Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (R.I.T.A.) è una prestazione erogata dai fondi pensione complementari che permette ai lavoratori di accedere anticipatamente a una rendita prima dell'età pensionabile ordinaria.

## Per richiedere la R.I.T.A. è necessario

- Essere iscritti a una forma di previdenza complementare da almeno 5 anni.
- Cessare l'attività lavorativa.
- Maturare l'età per la pensione di vecchiaia entro i 5 anni successivi.
- Avere almeno 20 anni di contributi nei regimi obbligatori.

## In alternativa

- Essere inoccupati da più di 24 mesi.
- Maturare l'età per la pensione di vecchiaia entro i 10 anni successivi.

**Funzionamento.** Consente di ricevere in anticipo il capitale accumulato nel fondo pensione. Viene erogata in rate trimestrali fino al raggiungimento dell'età pensionabile. L'importo dipende dal capitale accumulato e dalla durata dell'erogazione. È possibile convertire in R.I.T.A. l'intero capitale o solo una parte.

**La R.I.T.A. gode di un trattamento fiscale agevolato.** Aliquota del 15% sull'importo erogato. Riduzione dello 0,3% per ogni anno di partecipazione al fondo oltre il 15°. Riduzione massima di 6 punti percentuali (aliquota minima 9%).

# ISOPENSIONE

---

L'Assegno di Esodo, noto anche come Isopensione, è uno strumento che consente ai lavoratori del settore privato di anticipare il pensionamento fino a 7 anni rispetto ai requisiti ordinari.

## Requisiti e funzionamento

- Riservato ad aziende con più di 15 dipendenti.
- Necessario un accordo tra azienda, sindacati e INPS.
- Il lavoratore deve essere a massimo 7 anni dalla pensione di vecchiaia o anticipata.
- Valido per accordi conclusi fino al 31 dicembre 2026.

## Calcolo e erogazione

- L'importo è pari alla pensione che spetterebbe al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
- Erogato mensilmente dall'INPS ma interamente finanziato dall'azienda.
- Decorre dal mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

## Obblighi dell'azienda

- Versamento dell'assegno mensile al lavoratore.
- Pagamento della contribuzione figurativa correlata.
- Presentazione di una fideiussione bancaria a garanzia.

La domanda deve essere presentata dall'azienda, non dal lavoratore. Possibilità di ricostituzione dell'assegno per nuovi contributi o redditi. La scadenza dell'assegno può essere anticipata se si maturano prima i requisiti pensionistici.



## IL CONTRATTO DI ESPANSIONE

---

Il Contratto di Espansione è uno strumento che consente alle aziende di gestire processi di ristrutturazione e ricambio generazionale.

### Requisiti e durata

- Prorogato fino al 2025 per aziende con almeno 50 dipendenti.
- Applicabile a imprese di qualsiasi settore.

### Funzionamento

- Permette l'esodo anticipato dei lavoratori fino a 5 anni prima della pensione.
- Prevede un piano di assunzioni di giovani e riqualificazione del personale.
- Richiede un accordo tra azienda, sindacati e Ministero del Lavoro.

### Benefici per i lavoratori

- Ricevono un'indennità mensile fino al raggiungimento dei requisiti pensionistici.
- L'importo è commisurato al trattamento pensionistico maturato.

### Vantaggi per le aziende

- Gestione degli esuberanti evitando licenziamenti.
- Contributo statale per 24 mesi pari all'importo della NASPI.
- Possibilità di riorganizzazione e innovazione tecnologica.



## LA PENSIONE PER LE

# CASALINGHE

La pensione alle casalinghe è una forma di previdenza rivolta a coloro che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari.

### Requisiti di iscrizione

- Età compresa tra 16 e 65 anni.
- Non avere un'attività lavorativa con obbligo di iscrizione ad altro ente previdenziale.
- Non essere titolare di pensione diretta.

**Pensione di vecchiaia.** 65 anni di età, oppure, 57 anni con contributi sufficienti per un assegno pari a 1,2 volte l'assegno sociale.

**Pensione di inabilità.** Inabilità accertata a qualsiasi attività lavorativa. Nessun requisito di età.

**Contribuzione.** Minimo 5 anni di contributi. Importo minimo annuo: 310 euro (circa 26 euro al mese). I contributi non sono cumulabili con altre gestioni previdenziali.

**Calcolo della pensione.** Sistema contributivo. Formula:  $(\text{Montante contributivo} \times \text{coefficiente di trasformazione}) / 13$  mensilità.

**Particolarità.** Non prevede integrazione al minimo. Non soggetta a perequazione automatica dal 1° gennaio 2025.



NOVITÀ PER GLI ISCRITTI

# ALLE CASSE PROFESSIONALI

I 2025 si presenta come un anno di significative trasformazioni nel panorama previdenziale italiano, in particolare per gli iscritti alle Casse previdenziali private. Esploriamo le principali novità introdotte, che spaziano dalle modifiche ai requisiti contributivi alle nuove prestazioni offerte, passando per importanti revisioni delle misure esistenti.

Le riforme in atto mirano a bilanciare la sostenibilità finanziaria delle Casse con l'adeguatezza delle prestazioni erogate, in un contesto demografico ed economico in continua evoluzione. Vedremo come l'introduzione del sistema di calcolo contributivo "pro rata", la revisione delle aliquote contributive e l'adeguamento dei requisiti per l'accesso alle prestazioni stiano ridisegnando il futuro previdenziale dei professionisti italiani.

Particolare attenzione sarà dedicata alle nuove opportunità offerte agli iscritti, come la possibilità di integrare la rendita dei fondi pensione per raggiungere i requisiti della pensione anticipata contributiva, e alle misure volte a sostenere le fasce più deboli della categoria, come la riduzione dei contributi minimi.



### **C**ontributo soggettivo

- L'aliquota del contributo soggettivo aumenta al 20% fino a un reddito di € 182.100,00 (rispetto al 18% del 2024).
- Il contributo soggettivo minimo sale a € 4.205,00 (rispetto a € 3.370,00 del 2024).

**Contributo integrativo.** Il contributo integrativo minimo non è più dovuto per i nuovi iscritti under 30.

**Maternità.** Dal 2025 sono introdotte nuove agevolazioni per le professioniste madri.

- Riduzione del 50% della contribuzione soggettiva minima e integrativa minima per due anni a partire dall'anno di nascita del figlio o di adozione.
- Integrazione del montante contributivo tramite accredito figurativo della contribuzione soggettiva non versata per il primo anno.

**Rivalutazione delle pensioni.** L'indice di rivalutazione per il 2025 è fissato al 5,4% (rispetto all'8,1% del 2024).

**Assistenza sanitaria.** Dal 16 ottobre 2024 al 15 ottobre 2025 è attiva una nuova polizza sanitaria con Generali Italia S.p.A., senza costi aggiuntivi per iscritti e pensionati in attività.



### **S**istema di calcolo delle pensioni

- Introduzione del sistema di calcolo contributivo "pro rata" a partire dal 1° gennaio 2025.
- Per gli iscritti attuali: sistema misto (retributivo fino al 31/12/2024, contributivo dal 01/01/2025).
- Per i nuovi iscritti dal 2025: sistema integralmente contributivo.

**Requisiti pensionistici.** Per i nuovi iscritti dal 2025:

- **pensione di vecchiaia a 70 anni** con almeno 5 anni di contributi.
- **Pensione di vecchiaia a 65 anni** con almeno 35 anni di contributi e importo pari al trattamento minimo.

### **Contributi**

- Riduzione del contributo minimo soggettivo da €3.355 a €2.750.
- Riduzione del contributo minimo integrativo da €850 a €350.
- Aumento dell'aliquota del contributo soggettivo al 16% per il 2025.
- Elevazione del massimale reddituale contributivo a €130.000.

### **Agevolazioni**

- Perigliunder35: pagamento della metà dei contributi minimi per i primi 6 anni di iscrizione.
- Peripensionatiattivi: aliquota contributiva del 12% del reddito professionale netto.

### **Altre novità**

- Posticipo della prima rata contributiva al 30 settembre.
- Reintroduzione dei supplementi triennali di pensione per i pensionati attivi.
- Aumento della percentuale di contribuzione modulare volontaria massima dal 10% al 20%.

**Trattamento minimo.** Riduzione del trattamento minimo della pensione, conseguente alla riduzione dei contributi minimi.

## CASSA NOTARIATO

---

La Cassa Nazionale del Notariato prevede un avanzo economico di 21,8 milioni di euro per il 2025, in leggero calo rispetto ai 52,3 milioni previsti per il 2023.

**Patrimonio.** Il patrimonio complessivo dell'ente raggiungerà un valore prossimo a 1,8 miliardi di euro alla fine del 2025.

**Prestazioni previdenziali.** Le prestazioni previdenziali sono attese in crescita, principalmente a causa degli effetti demografici e dell'aumento della vita media della popolazione notarile.

**Welfare e assistenza.** Il Consiglio di Amministrazione ha incrementato l'impegno in ambito assistenziale, destinando al Welfare un budget superiore a 6 milioni di euro.

**Polizza sanitaria integrativa.** È stata introdotta una nuova polizza sanitaria integrativa con scadenza 31 ottobre 2025.

**Previdenza integrativa.** La Cassa sta valutando l'introduzione di una forma di previdenza integrativa (secondo pilastro) per assicurare prestazioni più adeguate agli iscritti.

**Contributi previdenziali.** I contributi obbligatori versati dai notai alla Cassa sono stati confermati come deducibili dal reddito professionale, incidendo sia sulla determinazione del reddito ai fini Irpef che del valore della produzione netta ai fini Irap.



### **C**ontributi previdenziali

- Aumento del contributo minimo soggettivo da €3.075,00 a €3.140,00.
- Aumento del contributo minimo integrativo da €923,00 a €942,00.
- Incremento del limite reddituale da €202.700,00 a €206.800,00.

### **Prestazioni assistenziali**

- Incremento delle risorse destinate alle misure assistenziali, che raggiungeranno i 36,5 milioni di euro.
- Stanziamento di 2 milioni di euro per supportare le attività professionali della categoria.
- Ampliamento delle categorie per le quali si può richiedere il contributo per l'acquisto di beni e servizi, includendo strumenti di intelligenza artificiale e prodotti assicurativi specifici per gli studi.

### **Welfare e assistenza**

- Rinnovo del bando per promuovere le aggregazioni professionali.
- Conferma della polizza Long Term Care (LTC) fino al 30 aprile 2025, con possibile estensione per l'intero anno.

### **Dati demografici e finanziari**

- Aumento previsto degli iscritti dell'1,1% rispetto al 2024, raggiungendo 75.007 associati.
- Stima di un avanzo di amministrazione di oltre 715 milioni di euro.

**Procedure amministrative.** La domanda per i contributi all'attività professionale potrà essere presentata dal 20/1/2025 al 31/03/2025 utilizzando il servizio online CAB.

# CASSA RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI – C.N.P.R.

---

## **C**ontributi previdenziali

- Aumento del contributo soggettivo minimo da €3.370,00 a €3.724,99.
- Incremento del contributo integrativo minimo da €927,58 a €927,58.
- Aumento del tetto massimo del reddito netto professionale su cui calcolare i contributi da €119.000 a €122.371,22.

**Aliquote contributive.** Proposta di incremento dell'aliquota contributiva minima al 18% entro il 2027.

## **Prestazioni previdenziali e assistenziali**

- Aumento della spesa per prestazioni istituzionali a 291,4 milioni di euro, con un incremento di 8,2 milioni rispetto al 2024.
- Stima di 12.500 pensionati, con un aumento di 440 prestazioni rispetto all'anno precedente.

## **Gestione finanziaria**

- Previsione di un avanzo economico di 107,24 milioni di euro per il 2025.
- Stima dei proventi lordi da investimenti a 108,91 milioni di euro.

## **Modifiche statutarie**

- Approvazione della riforma dello Statuto, che include:
- cambio di denominazione sociale dell'ente.
- Riorganizzazione degli organi rappresentativi.
- Nuova figura del Presidente eletto direttamente dall'assemblea dei delegati.

**Scadenze contributive.** Conferma delle scadenze per il versamento dei contributi, con la prima rata fissata al 17 febbraio 2025.



## **C**ontributi previdenziali

- Aumento dell'aliquota della contribuzione soggettiva obbligatoria dal 15% al 16%.
- Incremento del limite massimo per la contribuzione modulare o facoltativa dal 20% al 36%.

**Prestazioni pensionistiche.** Introduzione della possibilità di includere la rendita derivante da fondi di previdenza complementare nel calcolo della pensione anticipata contributiva, accessibile a 64 anni di età e 20 anni di contributi.

## **Welfare e assistenza**

- Ampliamento delle forme di assistenza e welfare attivo per gli iscritti.
- Potenziamento dei servizi di formazione continua gratuita attraverso il sistema FAD (Formazione A Distanza).

**Contributo integrativo.** Estensione del contributo integrativo del 4% anche per le prestazioni rese alle pubbliche amministrazioni, precedentemente fissato al 2%.

**Governance.** Aumento della rappresentanza femminile nel consiglio di amministrazione, passando dal 7% al 64% di consiglieri donna.



ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA

# E ASSISTENZA CONSULENTI DEL LAVORO - E.N.P.A.C.L.

## **C**ontributi previdenziali

- Aumento del contributo soggettivo minimo da €2.396 a €2.750.
- Riduzione del contributo integrativo minimo da €348 a €350.

**Aliquote contributive.** Incremento dell'aliquota del contributo soggettivo dal 12% al 16% per il 2025.

**Tetto reddituale.** Aumento del massimale reddituale contributivo da €111.565 a €130.000.

**Scadenze contributive.** Posticipo della prima rata contributiva al 30 settembre.

**Agevolazioni.** Conferma delle agevolazioni per gli iscritti under 35: pagamento della metà dei contributi minimi per i primi 6 anni di iscrizione.

**Dichiarazione obbligatoria.** Mantenimento della scadenza al 30 settembre per la comunicazione del reddito professionale e del volume d'affari IVA dell'anno precedente.



ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA

# E ASSISTENZA FARMACISTI - E.N.P.A.F.

---


**W**elfare integrato. Aumento delle spese per il welfare integrato da 6,5 milioni di euro nel 2024 a 7,6 milioni di euro nel 2025.

**Assistenza diretta.** Incremento delle spese per l'assistenza diretta dell'Ente a oltre 3,7 milioni di euro.

**Spesa pensionistica.** Aumento della spesa per le pensioni a oltre 203 milioni di euro.

**Saldo previdenziale.** Riduzione del saldo previdenziale (differenza tra entrate contributive e spesa per pensioni) da 99 milioni di euro a 93 milioni di euro.

**Utile di esercizio.** Previsione di un utile di esercizio di circa 130 milioni di euro per il 2025.



ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA

# E ASSISTENZA MEDICI - E.N.P.A.M.

**Contributi previdenziali.** Aumento del limite di reddito professionale oltre il quale il contributo obbligatorio passa dal 19,5% all'1%. Nel 2025 questo limite sarà più alto rispetto al 2024, nell'ambito di un incremento graduale che porterà il tetto a 170.000 euro nel 2027.

**Rivalutazione delle pensioni.** Per il 2025 è prevista una rivalutazione dello 0,80% per i trattamenti pensionistici entro quattro volte il trattamento minimo.

**Welfare e assistenza.** Aumento delle spese per il welfare integrato da 6,5 milioni di euro nel 2024 a 7,6 milioni di euro nel 2025.

**Prestazioni pensionistiche.** Introduzione della possibilità di includere la rendita derivante da fondi di previdenza complementare nel calcolo della pensione anticipata contributiva, accessibile a 64 anni di età e 20 anni di contributi.

**Contributo integrativo.** Per gli specialisti esterni convenzionati con il SSN, conferma del contributo aggiuntivo del 4% introdotto nel 2023, che si somma al 2% già versato dalle strutture sanitarie private accreditate.



ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA

# E ASSISTENZA PSICOLOGI - E.N.P.A.P.

---

**A**ssistenza sanitaria integrativa. Dal 16 ottobre 2024 è stata avviata una nuova copertura assicurativa per l'assistenza sanitaria integrativa gestita da EMAPI, valida per il periodo 2024/2025.

**Welfare e assistenza.** Aumento delle spese per il welfare integrato da 6,5 milioni di euro nel 2024 a 7,6 milioni di euro nel 2025.

**Prestazioni pensionistiche.** Introduzione della possibilità di includere la rendita derivante da fondi di previdenza complementare nel calcolo della pensione anticipata contributiva, accessibile a 64 anni di età e 20 anni di contributi.



ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA

# E ASSISTENZA INFERMIERI PROFESSIONALI - E.N.P.A.P.I.

---

## **C**ontributi previdenziali.

- Aumento dell'aliquota del contributo soggettivo obbligatorio dal 16% al 17% sul reddito netto professionale.
- Incremento del contributo soggettivo minimo da €1.600,00 a €2.750,00 annui.
- Aumento del massimale reddituale contributivo da €119.650,00 a €130.000,00.

## **Prestazioni assistenziali**

- Aumento delle spese per il welfare integrato da 6,5 milioni di euro nel 2024 a 7,6 milioni di euro nel 2025.

## **Scadenze contributive**

- Posticipo della prima rata contributiva al 30 settembre.

## **Nuove prestazioni**

- Introduzione della possibilità di includere la rendita derivante da fondi di previdenza complementare nel calcolo della pensione anticipata contributiva, accessibile a 64 anni di età e 20 anni di contributi.

## **Modifiche al bando di assistenza**

- Aggiornamento delle condizioni per l'erogazione dei trattamenti assistenziali, con nuove disposizioni per la regolarità contributiva e dichiarativa.
- Introduzione di nuove prestazioni assistenziali, tra cui il sussidio per asili nido e il contributo per l'acquisto di libri di testo.

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA

# E ASSISTENZA VETERINARI - E.N.P.A.V.

---

## **R**iforma del sistema previdenziale

- Introduzione di un unico scaglione per la media dei redditi, con rendimento all'1,5%.
- Calcolo della media dei redditi professionali su 30 anni invece degli attuali migliori 35.
- Adeguamento biennale della pensione dei pensionati che continuano a lavorare dopo il pensionamento, con aliquota di rendimento al 2% annuo.

## **Contributi previdenziali**

- Aumento del contributo soggettivo minimo da €3.237,50 a €3.724,99.
- Incremento del massimale reddituale contributivo da €108.550,00 a €122.371,22.

## **Welfare e assistenza**

- Aumento delle spese per il welfare integrato da 6,5 milioni di euro nel 2024 a 7,6 milioni di euro nel 2025.
- Introduzione dell'esonero per un anno dal pagamento della contribuzione minima per i liberi professionisti in presenza di gravi eventi morbosi.
- Esonero per un anno dal pagamento della contribuzione minima per le libere professioniste in caso di maternità.
- Introduzione di "Adesso con noi", ampliamento delle tutele già previste nell'istituto "Adesso e dopo di noi".

**Nuove iniziative.** Pubblicazione del Bando per l'assegnazione delle Borse Lavoro Assistenziali ai Medici veterinari titolari di pensione di invalidità ENPAV per il 2025.

## ENTE DI PREVIDENZA E

# ASSISTENZA AGRONOMI, ATTUARI, CHIMICI, FORESTALI, GEOLOGI - E.P.A.P.

**A** **Assistenza sanitaria integrativa.** Dal 16 ottobre 2024 è stata avviata una nuova copertura assicurativa per l'assistenza sanitaria integrativa gestita da EMAPI, valida per il periodo 2024/2025.

**Certificazione di regolarità contributiva.** A partire dal 1° gennaio 2025, sono stati aggiornati i criteri per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva:

- la certificazione sarà rilasciata se la differenza tra gli importi versati e quelli dovuti è inferiore o pari a 250 euro.
- Sarà considerata la regolarità nel pagamento di eventuali piani di rateizzazione in corso.
- Saranno considerate le sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative.
- Saranno considerati i versamenti dovuti ma non ancora versati perché di competenza di uffici pubblici.

**Rinnovo degli organi statuari.** Le elezioni per il rinnovo degli organi statuari dell'EPAP si terranno tra maggio e giugno 2025.






ENTE DI PREVIDENZA PERITI

# INDUSTRIALI- E.P.P.I.

**P**ensione di vecchiaia anticipata. Il limite minimo dell'assegno pensionistico per la pensione di vecchiaia anticipata è stato innalzato a 1,4 volte l'assegno sociale per il 2025.

**Assistenza sanitaria integrativa.** La nuova copertura assicurativa per l'assistenza sanitaria integrativa, gestita da Poste Assicura Spa tramite EMAPI, avrà una durata eccezionale di sei mesi, dal 16 ottobre 2024 al 15 aprile 2025.



FONDAZIONE ENPAIA PER

# AGROTECNICI E PERITI AGRARI

## **F** Fondo FIA

- Dal 1° gennaio 2025 è entrato in vigore il nuovo regolamento del Fondo FIA che definisce le prestazioni e i nuovi premi.
- Il premio annuo di adesione è aumentato da €570,00 a €620,00.

## **Gestione Separata Periti Agrari**

- È stata deliberata la rivalutazione dei minimali contributivi per il triennio 2024-2026.
- L'aggiornamento tiene conto della variazione dei prezzi al consumo (indice FOI) calcolata dall'ISTAT per il triennio 2021-2023.
- Questa rivalutazione riguarda sia il contributo soggettivo che il fatturato minimo per il calcolo del contributo integrativo.



## PREVIDENZA PER I GIORNALISTI - I.N.P.G.I

---

**R**ivalutazione delle pensioni. Le pensioni erogate dall'INPGI sono state rideterminate a decorrere dal 1° gennaio 2025, applicando una rivalutazione del +0,8%.

### Contributi previdenziali

- Il reddito minimo per ottenere una copertura di 12 mesi nel 2025 è stato fissato a 18.555,00 euro.
- L'importo del massimale annuo del reddito imponibile è stato rideterminato in 120.607,00 euro.

**Contributi minimi.** Per i giornalisti autonomi, i contributi minimi per il 2025 sono:

- contributo soggettivo: 301,05 euro.
- Contributo integrativo: 100,35 euro.
- Contributo di maternità: 25,00 euro.
- Totale contributo minimo: 426,40 euro.

### Riduzioni contributive

- Per i giornalisti con anzianità di iscrizione all'Ordine fino a 5 anni, il contributo minimo è ridotto al 50%.
- Per i pensionati, il contributo minimo è fissato al 50% di quello ordinario.

### Scadenze

- I contributi minimi devono essere versati entro il 31/07/2025.
- I contributi per il reddito eccedente il minimale vanno versati entro il 31 ottobre 2025, con possibilità di rateazione in 3 rate.

**Modalità di pagamento.** Il pagamento dei contributi dovrà essere eseguito con il Modello F24/ Accise o, in alternativa, mediante bonifico bancario.

ISTITUTO NAZIONALE DI

# PREVIDENZA E ASSISTENZA ARCHITETTI E INGEGNERI - INARCASSA

**A**degumento ISTAT. I Ministeri vigilanti hanno approvato la rivalutazione ISTAT del 2% per il 2025 di pensioni e contributi.

## Contributi minimi

- Il contributo soggettivo minimo aumenta a €2.750.
- Il contributo integrativo minimo aumenta a €835.

## Altri parametri

- Il tetto del reddito pensionabile (oltre il quale non è dovuto alcun contributo) sale a €145.550,00.
- La pensione minima aumenta a €12.995
- Il contributo facoltativo minimo sale a €250.

**Deroga al contributo minimo soggettivo.** Gli iscritti che prevedono un reddito inferiore al minimo contributivo di €18.966 per il 2025 possono richiedere la deroga al pagamento del minimo soggettivo, versando a dicembre 2026 il 14,5% del solo reddito effettivamente prodotto.

**Pagamento dei contributi minimi.** È possibile versare i contributi minimi 2025 in 6 rate bimestrali tramite SDD, anziché in 2 semestrali. La richiesta va fatta entro il 31 gennaio 2025.

**Previsioni demografiche.** Il numero degli iscritti a fine 2025 dovrebbe scendere a 173.800 (-0,4% rispetto al 2024), mentre i pensionati contribuenti supereranno le 18.000 unità.

**Welfare.** Le risorse destinate alle misure assistenziali raggiungeranno oltre 37 milioni di euro.

PREVIDENZA PER GLI AGENTI DI

# COMMERCIO – ENASARCO

## **C**ontributi minimi e massimali

- Il minimale contributivo annuo per gli agenti plurimandatari è aumentato a €502 (€125,5 a trimestre).
- Il minimale contributivo annuo per gli agenti monomandatari è aumentato a €1002 (€250,5 a trimestre).
- Il massimale provvigionale annuo per gli agenti plurimandatari è salito a €29.818, con un contributo massimo di €5.069,06.
- Il massimale provvigionale annuo per gli agenti monomandatari è aumentato a €44.727, con un contributo massimo di €7.603,59.

**Aliquote contributive.** L'aliquota contributiva rimane invariata al 17%, di cui:

- 14% destinato al calcolo delle prestazioni previdenziali
- 3% destinato al fondo di solidarietà

**Agevolazioni per giovani agenti.** Per incentivare l'ingresso e la permanenza dei giovani nel settore, è previsto un regime agevolato per gli agenti con meno di 31 anni.



**A.I.C. (Associazione Italiana Coltivatori).** È un'organizzazione nazionale di rappresentanza e tutela degli agricoltori e dei coltivatori diretti italiani. Fondata il 9 ottobre del 1969 con l'obiettivo di promuovere e difendere gli interessi del settore agricolo, l'A.I.C. si è affermata come una voce autorevole nel panorama agricolo italiano. Vanta una presenza capillare sul territorio nazionale attraverso una rete di uffici regionali e provinciali che le permette di essere vicina alle realtà locali e di rispondere efficacemente alle esigenze specifiche dei suoi associati. Rappresenta gli agricoltori presso le istituzioni nazionali ed europee, garantisce assistenza tecnica e consulenza agli associati su questioni agronomiche, fiscali e legali. Promuove iniziative per lo sviluppo sostenibile dell'agricoltura e formazione e aggiornamento professionale per gli operatori del settore. Si distingue per il suo impegno nell'innovazione e nella modernizzazione del settore agricolo, promuovendo l'adozione di tecnologie avanzate e pratiche sostenibili tutelando al contempo le tradizioni e il patrimonio culturale legato al mondo rurale.

**I.N.P.A.L. (Istituto Nazionale Per l'Assistenza ai Lavoratori).** È un Istituto di Patronato e di assistenza sociale, persona giuridica di diritto privato, che svolge funzioni di pubblica utilità. È stato promosso dall'A.I.C. e riconosciuto con D.M. del 14 gennaio 1972 per tutelare gli interessi dei lavoratori nei complessi settori della previdenza e dell'assistenza sociale. Informa, assiste e tutela, gratuitamente, tutti i cittadini italiani e stranieri residenti nel territorio italiano in tutte quelle materie, previdenziali e assistenziali per le quali è necessaria una conoscenza approfondita delle norme. L'Istituto si distingue per la sua attenzione alle esigenze dei lavoratori e per la capacità di fornire servizi personalizzati. Grazie alla sua esperienza e competenza, l'I.N.P.A.L. rappresenta un punto di riferimento importante per tutti coloro che necessitano di assistenza nel complesso panorama del welfare italiano.

**C.A.F. – A.I.C. srl.** È un Centro di Assistenza Fiscale autorizzato all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti e pensionati, ai sensi del D.M. 164/99 e del D.lg. 241/97, dall'Agenzia delle Entrate della Regione Lazio in data 28 febbraio 2001. A marzo del 2001 è stato iscritto al n. 56 dell'Albo dei Centri di Assistenza Fiscale. Presente su tutto il territorio nazionale con oltre 500 sedi convenzionate è membro della Consulta Nazionale dei Caf. Fornisce assistenza e consulenza per la compilazione del Modello 730 e UNICO, per il calcolo IMU-TASI, per l'elaborazione ISEE, per le dichiarazioni di successione, per l'assistenza per colf e badanti.

**CAA AIC Services Srl.** È una società di capitali costituita dall'Associazione Italiana Coltivatori (AIC) ai sensi e per gli effetti dell'art. 3-bis, 2° comma del D. Lgs 165/99 e del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 27 marzo 2008, autorizzata a svolgere le funzioni di Centro Abilitato di Assistenza Agricola sull'intero territorio nazionale con delibera direttoriale n. 188 della Regione Campania in data 14 settembre 2020. Offre una gamma di servizi specializzati nel settore agricolo, tra cui assistenza tecnica e amministrativa agli agricoltori, gestione di pratiche e documentazioni agricole, supporto per l'accesso a fondi e finanziamenti del settore.

**U.N.T.I.A. (Unione Nazionale Tutela in Autonomia).** È il sindacato dei cittadini, dei pensionati e dei lavoratori pubblici e privati con particolare attenzione alle esigenze delle categorie più vulnerabili. Promuove servizi quali conciliazioni sindacali, conteggi TFR e busta paga, vertenze e legali, recupero crediti di lavoro. L'Associazione si distingue per il suo approccio innovativo e proattivo, mirato a garantire una maggiore protezione dei diritti lavorativi attraverso la formazione continua e l'informazione. U.N.T.I.A. promuove anche iniziative di sensibilizzazione su temi cruciali come la sicurezza sul lavoro e le politiche attive per l'occupazione. L'impegno di U.N.T.I.A. è volto a creare un ambiente di lavoro più equo e giusto, collaborando con istituzioni e altre organizzazioni per migliorare le condizioni lavorative in Italia. Grazie alla sua rete di esperti e professionisti, U.N.T.I.A. si propone come punto di riferimento per tutti coloro che cercano supporto e guida nel complesso panorama del lavoro moderno.

**E.N.A.P.A.I.C.A. (Ente Nazionale Addestramento Professionale Associazione Italiana Coltivatori).** È un'organizzazione strettamente legata all'AIC e si configura come ente di formazione, dedicandosi principalmente alla realizzazione di progetti culturali e formativi nel settore agricolo e rurale. Si occupa di progettazione e realizzazione di iniziative formative, spesso finanziate con fondi europei. Supporta Enti Locali, Istituti di formazione, imprese e organizzazioni sociali per la realizzazione di progetti. Gestisce programmi di Servizio Civile Universale. Promuove opportunità legate ai fondi europei, in particolare per il periodo 2021-2027. E.N.A.P.A.I.C.A. si distingue per il suo impegno nell'organizzazione di webinar informativi e nella diffusione di conoscenze relative alle opportunità offerte dai programmi europei. L'ente svolge un ruolo importante nel connettere il mondo agricolo con le possibilità di sviluppo e formazione offerte a livello nazionale ed europeo. Contribuisce alla crescita professionale e all'aggiornamento degli operatori del settore agricolo, promuovendo lo sviluppo sostenibile delle aree rurali e l'innovazione nel campo dell'agricoltura.

**A.I.CO. (Associazione Italiana Consumer).** È un'organizzazione nata dall'Associazione Italiana Coltivatori (AIC) con l'obiettivo di tutelare e informare i consumatori italiani. Fondata nel 2023 sotto la presidenza di Elisabetta Santoianni si propone di affrontare le sfide crescenti per i consumatori nell'era digitale. La missione di AICO è duplice: tutelare i diritti dei consumatori, basandosi sulle norme del codice del consumo; informare e formare i consumatori, educandoli sugli acquisti consapevoli e guidandoli nei rapporti con aziende e istituti finanziari. L'organizzazione offre assistenza per la transizione dal mercato tutelato al mercato libero dell'energia, protegge gli utenti da truffe e frodi informatiche, promuove un consumo responsabile considerando gli impatti sociali e ambientali degli acquisti.

**Penisola Verde.** È un'iniziativa innovativa lanciata dall'Associazione Italiana Coltivatori (AIC) con l'obiettivo di promuovere e valorizzare l'agricoltura sostenibile e il turismo rurale in Italia. Si propone di creare un ponte tra le tradizioni agricole italiane e le moderne esigenze di sostenibilità ambientale e sviluppo economico delle aree rurali. Gli obiettivi principali di Penisola Verde sono la promozione dell'agriturismo e del turismo esperienziale nelle zone rurali italiane, la valorizzazione dei prodotti tipici locali e delle eccellenze enogastronomiche, il sostegno alle pratiche agricole sostenibili e rispettose dell'ambiente, la creazione di una rete di aziende agricole e agriturismi che condividono valori di qualità e sostenibilità.



CAF AIC

INPAL

CAA AIC

UNTIA

ENAPAICA

